



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale della giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico

del 31 agosto 2022

Ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa)

Rapporto esplicativo

Indice

1	Situazione iniziale	8
1.1	Contesto	8
1.2	Punti essenziali della nLPD	8
1.3	Costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali	10
2	Punti essenziali del progetto	10
2.1	Sicurezza dei dati	10
2.2	Comunicazione di dati personali all'estero	11
2.3	Diritto d'accesso	11
2.4	Consulente per la protezione dei dati	12
2.5	Eccezione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento	12
2.6	IFPDT	12
3	Ripercussioni	13
3.1	Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione	13
3.2	Ripercussioni per l'economia	14
4	Modifiche in seguito alla consultazione	14
4.1	Sicurezza dei dati	14
4.2	Trattamento tramite responsabile	15
4.3	Comunicazione di dati personali all'estero	15
4.4	Obblighi del titolare del trattamento	15
4.5	Diritti della persona interessata	16
4.6	Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persona private	17
4.7	Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali	17
5	Commento dell'OPDa	17
5.1	Capitolo 1: Disposizioni generali	17
5.1.1	Sezione 1: Sicurezza dei dati	17
5.1.2	Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento	29
5.1.3	Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero	29
5.2	Capitolo 2: Obblighi del titolare	35
5.3	Capitolo 3: Diritti della persona interessata	38
5.3.1	Sezione 1: Diritto d'accesso	38
5.3.2	Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati	41
5.4	Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private 46	
5.5	Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali 48	
5.5.1	Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati	48
5.5.2	Sezione 2: Obbligo di informare	50
5.5.3	Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all'IFPDT	50
5.5.4	Sezione 4: Sistemi pilota	51

5.5.5	Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali.....	52
5.6	Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza	52
5.7	Capitolo 7: Disposizioni finali	57
6	Commento all'allegato 1 (Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita un'adeguata protezione dei dati)	57
7	Commento all'allegato 2 (abrogazione e modifica di altri atti normativi)	58
7.1	Abrogazione dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD).....	58
7.2	Compendio delle modifiche delle ordinanze settoriali.....	58
7.3	Ordinanza del 4 marzo 2011 sui controlli di sicurezza relativi alle persone	60
7.4	Ordinanza del 4 dicembre 2009 sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN	60
7.5	Ordinanza del 16 agosto 2017 sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione	61
7.6	Ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa	61
7.7	Ordinanza del 10 novembre 2021 sul sistema di ingressi/uscite	61
7.8	Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999 sull'asilo	61
7.9	Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013	62
7.10	Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006	62
7.11	Ordinanza del 20 settembre 2002 sui documenti d'identità	63
7.12	Ordinanza del 14 novembre 2012 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri	63
7.13	Ordinanza del 2 novembre 2016 concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata.	63
7.14	Ordinanza dell'8 settembre 1999 sull'archiviazione.....	63
7.15	Ordinanza del 24 maggio 2006 sulla trasparenza	64
7.16	Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione	64
7.17	Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019	64
7.18	Ordinanza del 22 febbraio 2012 sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione	64
7.19	Ordinanza del 25 novembre 2020 sulla trasformazione digitale e l'informatica	65
7.20	Ordinanza del 19 ottobre 2016 sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione	65
7.21	Ordinanza del 20 giugno 2018 concernente il trattamento dei dati nel sistema di gestione dei mandati del Servizio linguistico DFAE	66
7.22	Ordinanza del 4 maggio 2016 sugli emolumenti di fedpol	66
7.23	Ordinanza del 12 febbraio 2020 sugli appalti pubblici	66
7.24	Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale	66
7.25	Ordinanza SSVIP del 18 novembre 2015	66
7.26	Ordinanza del 25 novembre 1998 concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto	66
7.27	Ordinanza del 22 novembre 2017 sulla protezione dei dati personali del personale federale.....	67

7.28	Ordinanza WEB DFAE del 5 novembre 2014	67
7.29	Ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile	67
7.30	Ordinanza del 18 novembre 1992 concernente la misurazione ufficiale.....	68
7.31	Ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio	68
7.32	Ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019	68
7.33	Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016.....	68
7.34	Ordinanza CV DFAE del 26 aprile 2017.....	69
7.35	Ordinanza «e-vent» del 17 ottobre 2018.....	69
7.36	Ordinanza Plato del 25 settembre 2020.....	69
7.37	Ordinanza del 26 giugno 2013 sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.....	69
7.38	Ordinanza del 7 novembre 2012 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni ..	69
7.39	Ordinanza del 20 settembre 2013 sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.....	70
7.40	Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006	70
7.41	Ordinanza EGPAP del 23 settembre 2016.....	71
7.42	Ordinanza del 30 novembre 2001 sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia.....	71
7.43	Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008.....	71
7.44	Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016.....	72
7.45	Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008	72
7.46	Ordinanza del 6 dicembre 2013 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica	73
7.47	Ordinanza del 15 ottobre 2008 sul Registro nazionale di polizia	73
7.48	Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013.....	73
7.49	Ordinanza del 3 dicembre 2004 sui profili del DNA.....	74
7.50	Ordinanza Interpol del 21 giugno 2013	74
7.51	Ordinanza del 15 settembre 2017 concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario	74
7.52	Ordinanza del 29 novembre 2013 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione	75
7.53	Ordinanza del 30 giugno 1993 sull'organizzazione della statistica federale	75
7.54	Ordinanza del 30 giugno 1993 sulle rilevazioni statistiche	75
7.55	Ordinanza del 26 gennaio 2011 sul numero d'identificazione delle imprese.....	76
7.56	Ordinanza del 25 giugno 2003 sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione	76
7.57	Ordinanza del 9 giugno 2017 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni ...	76
7.58	Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti	76
7.59	Ordinanza del 4 settembre 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.....	76
7.60	Ordinanza animex-ch del 1° settembre 2010	77
7.61	Ordinanza del 4 dicembre 2009 sul Servizio informazioni dell'esercito	77

7.62	Ordinanza del 17 ottobre 2012 sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio.....	77
7.63	Ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni	77
7.64	OGI-swisstopo del 21 maggio 2008	78
7.65	Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d'informazione militari	78
7.66	Ordinanza del 21 novembre 2018 sulla sicurezza militare	78
7.67	Ordinanza del 2 luglio 2008 sulle armi	79
7.68	Ordinanza dell'11 novembre 2020 sulla protezione civile.....	79
7.69	Ordinanza del 12 agosto 2015 sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale	79
7.70	Ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione	79
7.71	Ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane	80
7.72	Ordinanza del 4 aprile 2007 sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ⁸⁰	
7.73	Ordinanza del 23 agosto 2017 sul trattamento dei dati nell'UDSC	80
7.74	Ordinanza del 12 ottobre 2011 sulla statistica del commercio esterno.....	80
7.75	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto	80
7.76	Ordinanza del 1° novembre 2017 sull'energia.....	81
7.77	Ordinanza del 9 giugno 2006 sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari	81
7.78	Ordinanza del 9 giugno 2006 concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari	81
7.79	Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico.....	81
7.80	Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali	81
7.81	Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione	82
7.82	Ordinanza del 4 novembre 2009 sulla videosorveglianza TP.....	82
7.83	Ordinanza del 17 dicembre 2014 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti	82
7.84	Ordinanza del 2 settembre 2015 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada	82
7.85	Ordinanza del 4 novembre 2009 sul trasporto di viaggiatori.....	82
7.86	Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea.....	83
7.87	Ordinanza del 15 novembre 2017 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	83
7.88	Ordinanza del 15 novembre 2017 sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni	83
7.89	Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione	83
7.90	Ordinanza del 6 ottobre 1997 concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni.....	83
7.91	Ordinanza del 5 novembre 2014 sui domini Internet	83
7.92	Ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione	84
7.93	Ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano.....	84

7.94	Ordinanza del 16 marzo 2007 sui trapianti.....	84
7.95	Ordinanza del 18 ottobre 2017 sul trapianto incrociato tra vivi	84
7.96	Ordinanza del 16 marzo 2007 sull'attribuzione di organi	84
7.97	Ordinanza del 20 settembre 2013 sulla ricerca umana	84
7.98	Ordinanza del 20 settembre 2013 sull'organizzazione relativa alla LRUm	85
7.99	Ordinanza del 26 novembre 2008 sugli esami LPMed	85
7.100	Ordinanza del 14 novembre 2018 sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali	85
7.101	Ordinanza del 21 settembre 2018 sui medicinali	86
7.102	Ordinanza del 18 agosto 2004 sui medicinali veterinari.....	86
7.103	Ordinanza del 1° luglio 2020 relativa ai dispositivi medici	86
7.104	Ordinanza del 31 ottobre 2018 concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria.....	86
7.105	Ordinanza sui dispositivi medici diagnostici in vitro	86
7.106	Ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti.....	86
7.107	Ordinanza del 20 ottobre 2021 concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici.....	87
7.108	Ordinanza del 22 marzo 2017 sulla cartella informatizzata del paziente	87
7.109	Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari	87
7.110	Ordinanza del 29 aprile 2015 sulle epidemie	87
7.111	Ordinanza del 29 aprile 2015 concernente i laboratori di microbiologia.....	88
7.112	Ordinanza 1 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro	88
7.113	Ordinanza del 19 giugno 1995 per gli autisti	88
7.114	Ordinanza del 6 settembre 2006 contro il lavoro nero.....	88
7.115	Ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento.....	88
7.116	Ordinanza dell'11 settembre 1996 sul servizio civile	89
7.117	Ordinanza del 20 agosto 2014 sul sistema d'informazion del servizio civile	89
7.118	Ordinanza dell'11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali	89
7.119	Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti	89
7.120	Ordinanza del 17 gennaio 1961 sull'assicurazione per l'invalidità	90
7.121	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie	90
7.122	Ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni.....	90
7.123	Ordinanza del 31 ottobre 2007 sugli assegni familiari	90
7.124	Ordinanza del 31 agosto 1983 sull'assicurazione contro la disoccupazione	91
7.125	Ordinanza del 26 maggio 2021 sui sistemi d'informazione AD.....	91
7.126	Ordinanza del 18 giugno 2021 sui sistemi d'informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri	91
7.127	Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997	91
7.128	Ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica	91
7.129	Ordinanza del 25 maggio 2011 sulle designazioni «montagna» e «alpe»	91

7.130 Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali.....	92
7.131 Ordinanza del 27 aprile 2022 concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA).....	92
7.132 Ordinanza del 18 novembre 2015 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi.....	92
7.133 Ordinanza del 26 giugno 2013 sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.....	92
7.134 Ordinanza del 24 giugno 2015 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero	92
7.135 Ordinanza del 12 agosto 2015 sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private.....	93
7.136 Ordinanza del 7 novembre 2018 sui giochi in denaro	93
7.137 Ordinanza del 27 novembre 2000 sugli esplosivi	93
7.138 Ordinanza del 25 agosto 2004 sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro	94

1 Situazione iniziale

1.1 Contesto

In seguito alla valutazione della legge federale del 19 giugno 1992¹ sulla protezione dei dati (LPD) e in considerazione degli sviluppi tecnologici e dell'evoluzione del diritto europeo, il Consiglio federale ha deciso di rivedere la legge federale sulla protezione dei dati. Il 15 settembre 2017 ha quindi adottato il messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati². Il progetto di legge comprende da una parte la revisione totale della LPD (nLPD) e dall'altra la revisione parziale di altre leggi federali, al fine di attuare la direttiva (UE) 2016/680³. Il Parlamento ha diviso in due tappe il progetto del Consiglio federale. La prima tappa attua la direttiva (UE) 2016/680 riguardante la protezione dei dati in materia penale. La legge federale del 28 settembre 2018⁴ sulla protezione dei dati personali nell'ambito dell'applicazione dell'acquis di Schengen in materia penale (Legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, LPDS) è entrata in vigore il 1° marzo 2019. In una seconda tappa il Parlamento ha dibattuto la nuova legge sulla protezione dei dati (nLPD), adottata il 25 settembre 2020⁵.

In virtù della revisione totale della LPD vanno adeguate anche le relative ordinanze, in particolare l'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)⁶ e l'ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati (OCPD)⁷.

1.2 Punti essenziali della nLPD

La nLPD disciplina il trattamento dei dati personali riguardanti le persone fisiche effettuato da persone private o da organi federali (art. 2 cpv. 1). Non si applica tuttavia al trattamento di dati personali da parte di persone fisiche per uso esclusivamente personale (art. 2 cpv. 2 lett. a). La nLPD prevede inoltre un'eccezione per il trattamento di dati da parte delle Camere federali e delle commissioni parlamentari nel quadro delle loro deliberazioni (art. 2 cpv. 2 lett. b), nonché da parte dei beneficiari istituzionali che godono dell'immunità di giurisdizione (art. 2 cpv. 2 lett. c). Il trattamento di dati personali e i diritti delle persone interessate nei procedimenti giudiziari e nei procedimenti secondo gli ordinamenti procedurali federali sono retti dal diritto processuale applicabile. La nLPD si applica invece alle procedure amministrative di primo grado (art. 2 cpv. 3). I registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato, in particolare l'accesso a tali registri e i diritti delle persone interessate, sono retti dalle disposizioni speciali del diritto federale applicabile (art. 2 cpv. 4). Il Parlamento ha aggiunto un articolo sul campo d'applicazione territoriale della nLPD. Esso precisa che la legge si applica alle fattispecie che generano effetti in Svizzera, anche se si verificano all'estero. Vi è segnatamente un rimando alla legge federale del 18 dicembre 1987⁸ sul diritto internazionale privato (LDIP). Infine l'articolo 4 stabilisce il ruolo dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT).

¹ RS 235.1

² FF 2017 5939

³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89.

⁴ RS 235.3

⁵ FF 2020 6695

⁶ RS 235.11

⁷ RS 235.13

⁸ RS 291

Il secondo capitolo contiene disposizioni generali sul trattamento di dati personali.

L'articolo 5 contiene diverse definizioni. Occorre segnatamente rilevare che la nuova legge sostituisce l'espressione «detentore di una collezione di dati» con «titolare del trattamento» (art. 5 lett. j nLPD). L'espressione «profilazione a rischio elevato» è stata introdotta successivamente dalle Camere federali (art. 5 lett. g).

L'articolo 6 stabilisce alcuni principi generali da rispettare. Ogni trattamento di dati personali deve essere lecito (art. 6 cpv. 1) e rispettare i principi della buona fede e della proporzionalità (art. 6 cpv. 2). La raccolta di dati personali deve perseguire uno scopo determinato ed essere riconoscibile per la persona interessata (art. 6 cpv. 3). I dati devono essere distrutti o anonimizzati appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento (art. 6 cpv. 4). Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza (art. 6 cpv. 5). Il titolare e il responsabile del trattamento devono proteggere i dati dalla concezione e per difetto (*privacy by design and by default*; art. 7) e garantire la sicurezza dei dati personali (art. 8). In virtù dell'articolo 10, i titolari del trattamento possono nominare un consulente per la protezione dei dati. Devono anche stabilire un registro delle attività di trattamento (art. 12).

L'articolo 9 stabilisce la responsabilità per i dati personali; la nLPD introduce lo strumento del codice di condotta (art. 11).

Il Parlamento ha introdotto una sezione del capitolo 2 dedicata al trattamento di dati personali da parte di titolari privati con sede o domicilio all'estero. L'articolo 14 introduce la nozione di rappresentante e l'articolo 15 definisce le sue obbligazioni.

La sezione 3 del capitolo 2 riguarda la comunicazione dei dati all'estero. Dati personali possono essere comunicati all'estero soltanto se il Consiglio federale ha constatato che la legislazione dello Stato destinatario o l'organismo internazionale garantisce una protezione adeguata dei dati (art. 16). L'articolo 17 prevede comunque diverse eccezioni.

Il capitolo 3 disciplina gli obblighi del titolare del trattamento. Precisa l'obbligo di informare le persone interessate sulla raccolta di dati personali (art. 19–20). L'articolo 21 introduce un nuovo obbligo d'informare per le decisioni individuali automatizzate. L'articolo 22 introduce l'obbligo di eseguire un'analisi d'impatto relativa alla protezione dei dati personali. Il titolare del trattamento ha inoltre l'obbligo di chiedere previamente il parere dell'IFPDT se dalla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati emerge che, nonostante i provvedimenti previsti dal titolare, il trattamento previsto comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata (art. 23). Infine, il titolare del trattamento notifica quanto prima all'IFPDT ogni violazione della sicurezza dei dati che comporta verosimilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata (art. 24).

I diritti della persona interessata sono indicati nel capitolo 4. Il diritto d'accesso e le sue restrizioni sono disciplinati agli articoli 25–27. Mentre il diritto alla portabilità e le sue restrizioni, previsti agli articoli 28 e 29, sono stati introdotti dal Parlamento.

Il capitolo 5 contiene disposizioni applicabili al trattamento di dati personali da parte di privati. La nLPD vieta così alle persone private che trattano dati personali di ledere illecitamente la personalità delle persone interessate (art. 30 cpv. 1) e in particolare di trattare dati personali in violazione dei principi definiti agli articoli 6 e 8 nLPD o contro la volontà espressa della persona interessata in assenza di motivo giustificativo (art. 30 cpv. 2 lett. a e b e 31). Questo capitolo regola inoltre le pretese di diritto civile che possono far valere le persone lese (art. 32).

Il capitolo 6 (art. 33–42) disciplina il trattamento di dati personali da parte di organi federali che hanno il diritto di trattare dati personali soltanto se lo prevede una base legale (art. 34 cpv. 1). L'articolo 41 regola le pretese che le persone interessate possono far valere nei confronti di un organo federale titolare del trattamento che li riguarda.

L'organizzazione e le competenze dell'IFPDT sono definite nel capitolo 7. L'Incaricato federale è eletto dall'Assemblea federale (art. 43 cpv. 1). Questa nuova procedura è stata introdotta dalle Camere federali. La durata, il rinnovo del mandato nonché la fine dei rapporti di funzione sono disciplinati nell'articolo 44, mentre l'articolo 47 riguarda le attività accessorie. Il Parlamento ha inoltre introdotto articoli sul preventivo dell'IFPDT (art. 45) e sulle incompatibilità con la funzione dell'Incaricato federale (art. 46). L'articolo 48, ultima disposizione di questa prima sezione relativa all'organizzazione dell'IFPDT, riguarda l'autocontrollo dell'IFPDT. Una seconda sezione riguarda le inchieste dell'IFPDT e prevede che quest'ultimo apra, d'ufficio o su denuncia, un'inchiesta nei confronti di un organo federale o di un privato se indizi sufficienti lasciano presumere che un trattamento di dati potrebbe violare le disposizioni sulla protezione dei dati (art. 49 cpv. 1). L'IFPDT ha determinate attribuzioni (art. 50) e può adottare provvedimenti amministrativi (art. 51). La sezione 3 contiene le disposizioni relative all'assistenza amministrativa tra l'IFPDT e altre autorità in Svizzera (art. 54) o autorità estere (art. 55). La nLPD conferisce anche altri compiti all'IFPDT (art. 56–58), in particolare la tenuta di un registro delle attività di trattamento degli organi federali (art. 56). Per alcune prestazioni fornite a privati, l'IFPDT riscuote emolumenti (art. 59).

Infine, la nLPD contiene un catalogo di disposizioni penali relative alla violazione dei diversi obblighi legali (cap. 8, art. 60–66), nonché un certo numero di disposizioni finali (cap. 10, art. 68–74) tra le quali occorre menzionare la disposizione transitoria relativa ai dati concernenti persone giuridiche (art. 71) che è importante per l'adeguamento delle ordinanze settoriali (cfr. all. 2 OPDa).

La revisione totale della LPD ha reso necessario modificare numerose leggi settoriali. In seguito alla revisione dell'OLPD devono essere modificate anche molte ordinanze.

1.3 Costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali

L'ordinanza relativa alla legge federale sulla protezione dei dati è un'ordinanza esecutiva della legge federale sulla protezione dei dati riveduta dal Parlamento il 25 settembre 2020. In tal senso, l'ordinanza rispetta la legge e si può rimandare alle spiegazioni contenute nel messaggio per quanto concerne gli aspetti giuridici (cfr. FF 2017 5939, in particolare 6165 segg.).

2 Punti essenziali del progetto

In seguito sono illustrate le novità principali della revisione totale dell'OLPD. L'OLPD è rinominata ordinanza sulla protezione dei dati (OPDa).

2.1 Sicurezza dei dati

L'articolo 8 capoverso 3 obbliga il Consiglio federale a emanare disposizioni sui requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati. Le nuove normative si riallacciano allo standard dei vigenti articoli 8 e seguenti OLPD in materia di sicurezza dei dati. Le disposizioni sono tuttavia rielaborate e integrate per essere adeguate allo stato attuale della tecnica e per soddisfare le prescrizioni della direttiva (UE) 2016/680 rilevante per lo Spazio Schengen. Riveste un'importanza centrale anche la compatibilità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) affinché le imprese svizzere attive nell'UE che garantiscono

una protezione dei dati conforme al RGPD possano partire dal presupposto di soddisfare i requisiti minimi anche in Svizzera.

Come previsto dall'articolo 8 capoverso 1 nLPD che parla di una sicurezza dei dati personali adeguata al rischio, l'ordinanza non prescrive requisiti minimi rigidi validi per tutti, perché una tale normativa non sarebbe praticabile. Si segue invece anche qui un approccio basato sul rischio: il titolare e il responsabile del trattamento devono valutare la necessità di protezione e determinare i provvedimenti da adottare in funzione del rischio. L'ordinanza precisa i criteri di cui tenere conto e fa da linea guida nella definizione dei provvedimenti (art. 1, 2 e 3 OPDa).

Il privato titolare del trattamento e il suo responsabile del trattamento devono verbalizzare almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione se vengono automaticamente trattati su grande scala dati personali degni di particolare protezione o se si esegue una profilazione a rischio elevato, qualora i provvedimenti preventivi non garantiscano la protezione dei dati e qualora, senza questi provvedimenti, non fosse possibile stabilire a posteriori se i dati sono stati trattati ai fini per i quali sono stati raccolti o comunicati. L'organo federale titolare del trattamento e il suo responsabile verbalizzano almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, cancellazione e la distruzione dei trattamenti automatizzati di dati personali. Per i trattamenti di dati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/680 è previsto un termine transitorio di tre anni. Infine, la durata di conservazione dei verbali è di almeno un anno (art. 4 OPDa).

I titolari del trattamento continuano a essere obbligati a dotarsi di un regolamento sul trattamento (art. 5 seg. OPDa)

2.2 Comunicazione di dati personali all'estero

La sezione sulla comunicazione di dati personali all'estero è stata interamente modificata, poiché secondo la nLPD spetta al Consiglio federale stabilire quali Stati od organismi internazionali garantiscono una protezione dei dati adeguata. Pertanto l'ordinanza disciplina ora i criteri di cui deve tenere conto il Consiglio federale per condurre tale valutazione (art. 8 OPDa). Nell'allegato 1 sono elencati in una tabella gli Stati e gli organismi internazionali che dispongono di una protezione adeguata. L'adeguatezza della protezione sarà periodicamente oggetto di una nuova valutazione dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza (art. 8 cpv. 4 OPDa)

Inoltre, l'ordinanza concretizza il contenuto delle ulteriori possibilità di garantire una protezione adeguata dei dati menzionate nell'articolo 16 capoverso 2 nLPD (p. es. clausole di standard di protezione dei dati) (art. 9 segg. OPDa).

Infine viene utilizzata la delega dell'articolo 16 capoverso 3 nLPD secondo cui possono essere previste altre garanzie idonee. Possono così anche essere comunicati dati personali se il livello adeguato di protezione dei dati è garantito da un codice di comportamento o da una certificazione (art. 12 OPDa).

2.3 Diritto d'accesso

Come nel diritto vigente, la richiesta di informazioni deve in linea di massima essere presentata per scritto o in forma elettronica. In futuro, per il richiedente, le condizioni del diritto d'accesso saranno un po' meno severe perché, con il consenso del titolare del trattamento, la richiesta di informazioni potrà essere presentata anche in forma orale.

Ulteriori disposizioni esecutive del diritto d'accesso sono in parte state riprese dal diritto previgente. La disposizione sul termine per il diritto d'accesso è quindi stata adeguata soltanto sotto i profili terminologico e sistematico (art. 18 OPDa). Anche il disciplinamento delle eccezioni alla gratuità del diritto d'accesso (art. 19 OPDa) resta in gran parte invariato, fatta salva la soppressione dell'eccezione riguardante la mancanza di interesse degno di protezione perché si tratta ora di un motivo di rifiuto dell'accesso secondo l'articolo 26 capoverso 1 lettera c nLPD.

Non è invece stato ripreso nell'OPDa l'accesso ai dati di una persona deceduta perché il livello dell'ordinanza non era adeguato per tale regola e un articolo di legge a tale riguardo è stato rifiutato dal Parlamento nella nLPD.

La revisione ha introdotto a livello di legge un diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. A tal fine sono state introdotte nuove disposizioni (art. 24 seg. OPDa). Tuttavia, la maggior parte delle disposizioni esecutive del diritto d'accesso deve essere applicata per analogia a questo diritto (art. 22 OPDa).

2.4 Consulente per la protezione dei dati

Le attuali disposizioni sul titolare della protezione dei dati (art. 12a e 12b OLPD) e sul consulente per la protezione dei dati dei dipartimenti e della Cancelleria federale (art. 23 OLPD) sono sostituite da quelle sul consulente per la protezione dei dati. In proposito vi è una regola separata per il titolare privato del trattamento (art. 23 OPDa) e gli organi federali (art. 25 segg. OPDa).

Poiché i requisiti per il consulente e i suoi compiti principali, nei confronti del titolare privato del trattamento, sono già disciplinati nell'articolo 10 nLPD, la relativa disposizione dell'ordinanza (art. 23 OPDa) si limita principalmente a precisare concretamente i requisiti che il titolare deve soddisfare se si avvale di un consulente per la protezione dei dati.

Invece la normativa sul consulente degli organi federali è di competenza del Consiglio federale. Oltre ai singoli dipartimenti e alla Cancelleria federale, in linea di massima anche ogni altro organo federale dovrà designare un consulente. Tuttavia, in particolare per evitare di perdere opportune sinergie che permettono di risparmiare risorse in particolare per quanto concerne gli organi federali di dimensioni ridotte e quelli con una speciale struttura organizzativa, più organi federali possono designare insieme un consulente per la protezione dei dati. I requisiti per questo consulente, per quanto ragionevolmente applicabili agli organi federali, sono uguali a quelli per i titolari privati del trattamento e anche i compiti sono fondamentalmente gli stessi.

2.5 Eccezione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

Per sgravare sotto il profilo amministrativo le PMI che non eseguono trattamenti di dati rischiosi, l'articolo 12 capoverso 5 nLPD ha delegato al Consiglio federale la competenza di prevedere eccezioni all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento per le imprese con meno di 250 collaboratori. L'ordinanza stila un elenco negativo delle eccezioni enumerando i trattamenti di dati a rischio (p. es. il trattamento su vasta scala di dati personali particolarmente degni di protezione) (art. 24 OPDa). Il catalogo si basa in parte sulla definizione di «rischio elevato» contenuta nella valutazione dell'impatto sulla protezione dei dati nell'articolo 22 capoverso 2 nLPD.

2.6 IFPDT

Benché la nLPD modifichi l'IFPDT in molti aspetti fondamentali, è stato possibile riprendere, con lievi modifiche, le disposizioni sulla sede e sulla relazione e comunicazione con altre

autorità (cfr. art. 36–38 OPDa). Alla luce della modifica della procedura di elezione secondo cui in futuro l'Incaricato federale sarà eletto dall'Assemblea federale (art. 43 cpv. 1 nLPD), nel quadro dell'iniziativa parlamentare 21.443 del 27 gennaio 2022 la CIP-N ha adottato un progetto di un'ordinanza dell'Assemblea federale contenente le disposizioni esecutive sul rapporto di lavoro dell'Incaricato. In questo contesto sono inoltre previste alcune modifiche della nLPD. Nella votazione finale del 17 giugno 2022 il Parlamento ha adottato i progetti. Il rapporto di lavoro del segretario permanente dell'IFPDT continuerà invece a essere disciplinato nell'OPDa e retto dalla legge del 24 marzo 2000⁹ sul personale federale (LPers) e dalle sue disposizioni esecutive (art. 36 cpv. 2 OPDa).

La base legale per i trattamenti di dati da parte dell'IFPDT (art. 39 OPDa) è ora disciplinata in modo più dettagliato, finora lo era in modo più generale nell'ambito del sistema di gestione degli atti. Inoltre, l'articolo 48 nLPD prescrive che l'IFPDT debba istituire un autocontrollo al fine di assicurare al suo interno l'esecuzione conforme delle norme federali. Queste misure di controllo sono definite nell'ordinanza (art. 40 OPDa), in base alla quale l'IFPDT deve elaborare un regolamento sulla protezione dei dati per tutti i suoi trattamenti automatizzati.

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale per la Confederazione

L'OPDa ha ripercussioni autonome sulla Confederazione soltanto nell'ambito delle deleghe della nLPD e della competenza esecutiva del Consiglio federale:

- per i titolari del trattamento risulta un onere per attuare le modifiche dei requisiti minimi di sicurezza dei dati. Per le persone private tale onere va tuttavia considerato contenuto, perché la normativa è stata in linea di massima ripresa dal diritto vigente e modificata solo in singoli punti. Per gli organi federali è in particolare l'estensione dell'obbligo di verbalizzazione a generare nuove spese, poiché a tal fine sarà necessario adeguare il sistema una volta sola e occorreranno maggiori capacità di memorizzazione. L'estensione dell'obbligo di verbalizzazione va considerata come un ulteriore sviluppo dei provvedimenti, deciso dal Consiglio federale nel 2009 (cfr. decisione del Consiglio federale del 16 dicembre 2009 concernente le misure per aumentare la sicurezza delle informazioni nell'Amministrazione federale). Al momento non è possibile fare una stima definitiva delle relative spese, che dovranno essere pianificate nel bilancio e nel preventivo dalle unità amministrative interessate. Per tenere conto dell'onere supplementare è previsto un termine transitorio di tre anni per attuare la verbalizzazione per i trattamenti di dati che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva (UE) 2016/680. Inoltre, i verbali sono ora da conservare per un termine minimo di un anno e non più di due anni, come era previsto nell'avamprogetto posto in consultazione;
- un certo onere supplementare risulterà probabilmente anche dal fatto che d'ora innanzi in linea di massima ogni organo federale dovrà nominare un consulente per la protezione dei dati. L'onere dovrebbe tuttavia essere limitato, poiché molti uffici federali dispongono già di un consulente per la protezione dei dati. A determinate condizioni alcuni organi federali dovranno tuttavia mettere a disposizione dei loro consulenti maggiori risorse, perché il profilo dei requisiti e dei compiti di questi ultimi è disciplinato in maniera più esaustiva rispetto al diritto vigente. L'onere supplementare può variare a seconda delle dimensioni dell'organo federale e dei suoi compiti. In compenso, dal potenziamento dei consulenti per la protezione dei dati può risultare un certo sgravio per l'IFPDT.

Per la Confederazione le ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale saranno avvertite in particolare presso l'IFPDT che in virtù della nLPD dovrà assumere numerosi

⁹ RS 172.220.1

nuovi compiti e, in misura minore, presso l'UFG, che dovrà anche esaminare il livello di protezione di altri Stati e organismi internazionali. Il messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati (FF 2017 5939, 6153 segg.) prevede pertanto risorse supplementari per l'IFPDT e l'UFG.

I Cantoni e i Comuni non sono toccati dal progetto. Nel campo d'applicazione della nLPD e quindi anche dell'OPDa rientrano soltanto i privati e gli organi federali (art. 2 cpv. 1 nLPD).

3.2 Ripercussioni per l'economia

La revisione totale della LPD ha ripercussioni soprattutto per le imprese. Tali ripercussioni sono state prese in considerazione e spiegate nell'analisi d'impatto della regolamentazione¹⁰. Sono da attendersi ripercussioni dell'OPDa che non dipendono dalla revisione della LPD e che non sono ancora state esaminate nell'AIR relativa alla LPD soprattutto nell'ambito della sicurezza dei dati. Complessivamente, l'impatto di queste ripercussioni dovrebbe essere limitato, perché le regole concrete per le imprese sono state oggetto soltanto di lievi modifiche rispetto al diritto vigente. Inoltre, questi provvedimenti implicano in parte un rafforzamento della cibersicurezza, a tutto vantaggio delle imprese. È previsto un certo onere per l'attuazione. A tale riguardo occorre tenere presente che l'onere dipende dai rischi legati ai trattamenti di dati di un'impresa. Le imprese con un'esposizione ridotta sotto il profilo del diritto della protezione dei dati devono adottare meno provvedimenti rispetto alle imprese con una forte esposizione sotto tale profilo.

Inoltre l'adozione della revisione totale dell'OPDa è significativa anche nell'ottica dell'economia nel suo insieme, perché l'entrata in vigore del nuovo diritto della protezione dei dati è importante per la valutazione della Svizzera attualmente in corso da parte della Commissione europea. Conservare la decisione di adeguatezza dell'UE è di importanza centrale per la piazza economica e la competitività della Svizzera. Infatti, gli Stati membri dell'UE possono continuare a comunicare dati personali in Svizzera senza ostacoli supplementari soltanto se la Svizzera continua a essere riconosciuta dall'UE come uno Stato terzo con un'adeguata protezione dei dati. Senza la decisione di adeguatezza dell'UE (e senza libera circolazione dei dati) la Svizzera andrebbe incontro a notevoli svantaggi in termini di concorrenza. Anche l'adeguamento del diritto svizzero della protezione dei dati all'aggiornata Convenzione 108 del Consiglio d'Europa sulla protezione dei dati ha una grande importanza per l'accesso al mercato internazionale. L'interesse degli Stati extraeuropei a un'adesione a tale convenzione aumenta, il che potrebbe in futuro semplificare lo scambio di dati con questi Paesi.

Infine il trattamento sicuro dei dati personali incentiva la fiducia nelle tecnologie digitali e nei relativi fornitori. Una migliore protezione dei dati permette anche di consolidare la digitalizzazione.

4 Modifiche in seguito alla consultazione

Rispetto all'avamprogetto, l'ordinanza prevede adeguamenti sotto il profilo del contenuto e della sistematica. Le modifiche più importanti sono descritte qui appresso.

4.1 Sicurezza dei dati

La sezione relativa alla sicurezza dei dati è stata rielaborata per tenere conto delle critiche formulate in sede di consultazione.

Le nozioni passibili di interpretazione sono state eliminate (p. es. «intervalli adeguati»). Inoltre, gli obiettivi sono ora inseriti in un articolo distinto (art. 2 OPDa), che si ispira alla legge

¹⁰ Analisi d'impatto della regolamentazione (AIR) dell'11 luglio 2016 (consultabile in tedesco e francese all'indirizzo: <http://www.seco.admin.ch> > SECO - Staatssekretariat für Wirtschaft > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Regulierungsfolgenabschätzung > Vertiefte RFA > Datenschutzgesetz (DSG) (2016)

sulla sicurezza delle informazioni¹¹. L'articolo 3 disciplina i provvedimenti tecnici e organizzativi.

Gli articoli relativi alla verbalizzazione e al regolamento sul trattamento (art. 4-6 OPDa) conservano, per quanto possibile, la formulazione dell'OLPD in vigore. Il rimando alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è quindi eliminato dalle condizioni di assoggettamento all'obbligo di verbalizzazione. Non viene accolta la proposta di estendere a due anni la durata di conservazione. Tuttavia, poiché la durata di un anno, prevista dall'OLPD in vigore, è al contempo un minimo e massimo, è stato aggiunto il termine «almeno» per permettere alle persone private di conservare i verbali per più di un anno. Per gli organi federali è fatta salva la legislazione speciale.

4.2 Trattamento tramite responsabile

Il precedente contenuto dell'articolo 6 AP-OLPD è stato abrogato. L'articolo 7 OPDa disciplina invece unicamente il tipo di autorizzazione preliminare con la quale il titolare del trattamento può abilitare un responsabile del trattamento a trasmettere il trattamento dei dati a terzi. Questa disposizione si basa sull'articolo 22 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680 e sull'articolo 28 paragrafo 2 RGPD: per ragioni di certezza del diritto, riprende quanto già esposto dal Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione totale della legge sulla protezione dei dati a proposito dell'autorizzazione del subappalto (cfr. FF 2017 5939, 6023).

L'articolo 6 capoversi 1 e 2 AP-OLPD è stato abrogato, poiché queste norme sono già disciplinate dall'articolo 9 capoverso 1 lettera a nLPD e dalle disposizioni sulla trasmissione di dati all'estero (art. 16 seg. nLPD; art. 8 segg. OPDa). Anche un titolare del trattamento che delega il trattamento di dati personali a un responsabile del trattamento è titolare della protezione dei dati.

Inoltre, non sembra necessaria una regolamentazione esplicita della forma scritta dell'autorizzazione preliminare al subappalto da parte di organi federali, come previsto dall'articolo 6 capoverso 3 del AP-OLPD. Si parte da presupposto che questa forma venga scelta in considerazione della certezza del diritto. Inoltre, devono essere rispettati tutti i requisiti formali pertinenti in materia di diritto sugli appalti.

L'articolo 7 P-OLPD è stato abrogato in toto, poiché la collaborazione del consulente per la protezione dei dati è già disciplinata dall'articolo 26 capoverso 2 lettera a OPDa (precedentemente art. 28 cpv. 2 lett. a e b AP-OLPD).

4.3 Comunicazione di dati personali all'estero

I risultati della consultazione esterna hanno evidenziato la necessità di trasparenza e chiarezza.

In futuro, le valutazioni del Consiglio federale dovranno essere pubblicate conformemente all'articolo 8 capoverso 5 OPDa. Una disposizione transitoria ne regola le modalità (art. 46 cpv. 2 OPDa). Inoltre, il principio della trasparenza è stato espressamente aggiunto all'articolo 9 capoverso 1 lettera a OPDa.

Infine, l'IFPDT dispone di un termine di 90 giorni per comunicare i risultati dell'esame delle clausole tipo di protezione dei dati e sulle norme interne dell'impresa che gli vengono sottoposte (art. 10 cpv. 2 e art. 11 cpv. 3 OPDa).

4.4 Obblighi del titolare del trattamento

Il responsabile del trattamento è stato eliminato dall'articolo 13 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 13 cpv. 1 AP-OLPD), in quanto anche la base giuridica di cui all'articolo 19 nLPD concerne solo il responsabile del trattamento. La responsabilità delle informazioni resta al titolare del trattamento. Inoltre, il capoverso 1 è stato riformulato in conformità al RGPD e il capoverso 2 è stato soppresso. La consultazione ha evidenziato che

¹¹ LSI, FF 2017 2711.

l'uso di pittogrammi così come richiesto non può essere implementato dalle imprese. In particolare, è stato fortemente criticato il requisito della leggibilità a macchina.

L'articolo 15 AP-OLPD si applicherà solo agli organi federali ed è quindi spostato nel capitolo riguardante i trattamenti di dati da parte di organi federali (nuovo art. 30 OPDa). La disposizione è mantenuta per gli organi federali in quanto è richiesta dall'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680.

L'articolo 16 AP-OLPD è stato soppresso, in quanto era stato stralciato in seguito alla consultazione sulla nLPD e non era quindi contenuto nel disegno di legge presentato al Parlamento. In questo senso, non era coerente che figurasse nel progetto d'ordinanza.

È stato soppresso anche l'articolo 17 AP-OLPD, in quanto lo scopo della disposizione è già incluso in particolare nell'articolo 21 capoverso 2 nLPD.

L'articolo 14 OPDa (precedentemente art. 18 AP-OLPD) disciplina ora solo la conservazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e non la relativa forma. Come per altri strumenti disciplinati dalla nLPD e dall'OPDa, il titolare del trattamento dei dati è libero di scegliere la forma in cui conservare i dati, che deve essere sicuramente leggibile in un formato comune in caso di verifica da parte dell'IFPDT o di violazione.

Il capoverso 2 dell'articolo 15 AP-OLPD è stato adeguato a quanto prescritto dall'articolo 24 capoverso 1 nLPD affinché anche la successiva notifica debba essere effettuata «il prima possibile». Il capoverso 4 è stato soppresso in seguito alla modifica degli articoli 26 e 27 OPDa secondo cui l'organo federale è ora obbligato a coinvolgere il consulente per la protezione dei dati nella notifica della violazione della sicurezza dei dati.

4.5 Diritti della persona interessata

Nella prima sezione, l'articolo 20 capoverso 4 AP-OLPD (nuovo art. 16 cpv. 5 OPDa) è stato modificato poiché i requisiti già previsti dall'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b OLPD a garanzia della sicurezza delle informazioni trasmesse sono ripresi solo in parte. L'obbligo del titolare del trattamento, previsto alla lettera b, di garantire che i dati personali della persona interessata siano protetti dall'accesso di terzi non autorizzati in caso di comunicazione delle informazioni risulta in modo sufficientemente concreto dall'articolo 8 nLPD. La lettera b è stata quindi soppressa. È stato al contrario espressamente mantenuto che il titolare del trattamento deve adottare misure adeguate per identificare la persona interessata, in particolare perché quest'ultima ha l'obbligo di collaborare.

L'articolo 20 capoverso 5 AP-OLPD è stato soppresso, poiché la questione è già sufficientemente trattata dall'articolo 26 capoverso 4 nLPD. L'articolo 26 capoverso 4 nLPD prevede già che il titolare del trattamento indichi il motivo per cui rifiuta, limita o differisce l'informazione. Questo è sufficiente per un'azione giudiziaria. Pertanto, i titolari del trattamento non hanno più alcun obbligo di conservare la documentazione. Tuttavia, è opportuno che il titolare del trattamento conservi i dati per motivi probatori.

L'articolo 21 AP-OLPD (nuovo art. 17 OPDa) è stato modificato per evidenziarne in maniera chiara la funzione di norma di coordinamento. Il capoverso 2 è stato modificato in modo che il responsabile del trattamento aiuti il titolare del trattamento a comunicare le informazioni.

Anche l'articolo 23 AP-OLPD (nuovo art. 19 OPDa) sulle eccezioni alla gratuità è stato rielaborato. Il capoverso 3 prevede ora che la domanda si considera ritirata se la persona interessata non la conferma entro dieci giorni dalla notifica della partecipazione ai costi. Di conseguenza, il termine di cui all'articolo 18 OPDa (precedentemente art. 22 AP-OLPD) decorre solo dopo questo periodo di riflessione.

La seconda sezione sul diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati è stata nuovamente rielaborata in modo sostanziale. Sono stati introdotti i seguenti articoli: l'articolo 20 OPDa riguarda la portata del diritto, l'articolo 21 OPDa i requisiti tecnici per l'attuazione e l'articolo 22 OPDa (precedentemente art. 24 AP-OLPD) indica, sotto termini, modalità e responsabilità, la misura in cui le disposizioni sul diritto d'accesso si applicano al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati.

4.6 Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persona private

Il capoverso 1 dell'articolo 25 AP-OLPD (nuovo art. 23 OPDa) «Consulente per la protezione dei dati» è stato soppresso, in quanto i titolari privati del trattamento non hanno l'obbligo di nominare consulenti per la protezione dei dati. Nel resto del testo, la lettera c introduce la possibilità per i consulenti per la protezione dei dati di informare i massimi organi dirigenti o amministrativi in casi importanti.

4.7 Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

Il capoverso 2 dell'articolo 26 OPDa (precedentemente art. 28 AP-OLPD) chiarisce che i consulenti per la protezione dei dati collaborano all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati. Le prescrizioni ai capoversi 1 e 2 fungono qui esclusivamente da esempio.

Il compito del consulente per la protezione dei dati di comunicare all'IFPDT le violazioni della sicurezza dei dati (art. 28 cpv. 2 lett. c AP-OLPD) è ora un dovere dell'organo federale ed è pertanto disciplinato nel nuovo articolo 27 OPDa.

L'articolo 31 AP-OLPD, relativo alle informazioni del consulente per la protezione dei dati, è soppresso. La disposizione riprendeva in parte l'articolo 20 capoverso 2 OLPD. Tuttavia, questa informazione al consulente per la protezione dei dati deriva dai suoi compiti generali di consulenza, assistenza e supervisione.

5 Commento dell'OPDa

5.1 Capitolo 1: Disposizioni generali

5.1.1 Sezione 1: Sicurezza dei dati

Le linee guida per garantire la sicurezza dei dati sono già disciplinate nella legge. Secondo l'articolo 8 capoverso 1 nLPD, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento sono tenuti a garantire, mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, che la sicurezza dei dati personali sia adeguata al rischio. Secondo il capoverso 2 questi provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati. Il capoverso 3 incarica il Consiglio federale di emanare in via di ordinanza requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati.

Con le disposizioni sulla sicurezza dei dati il Consiglio federale adempie il mandato legislativo di cui all'articolo 8 capoverso 3 nLPD. La norma penale dell'articolo 61 lettera c nLPD si riallaccia inoltre a questi requisiti minimi. Il grado di sicurezza da rispettare per non violare la norma penale si determina secondo i principi e i criteri della presente sezione. La punibilità secondo l'articolo 61 lettera c nLPD sussiste soltanto in caso di commissione intenzionale e ciò presuppone che il titolare del trattamento violi consapevolmente e intenzionalmente i requisiti minimi della sicurezza dei dati. Sarebbe quindi ad esempio punibile chi omette di installare un'applicazione antivirus, sebbene sappia (o almeno metta in conto) che in tal modo prende provvedimenti insufficienti per rispettare i requisiti minimi di sicurezza dei dati.

Poiché la legge segue già l'approccio della sicurezza dei dati basata sul rischio e non stabilisce requisiti generali minimi per tutti i settori, l'OPDa non introduce requisiti minimi rigidi. L'approccio dell'ordinanza si fonda piuttosto sul fatto che spetta in primo luogo al titolare del trattamento definire e adottare le misure necessarie nel singolo caso. Tali misure vanno prese caso per caso e definite a seconda del rischio. Ad esempio, un ospedale, in cui sono trattati periodicamente dati personali particolarmente degni di protezione, dovrà soddisfare requisiti più elevati rispetto a una panetteria o una macelleria che tratta dati di clienti o fornitori. L'OPDa contiene pertanto in particolare le linee guida per determinare i provvedimenti da adottare (art. 1, 2 e 3 OPDa). In tal modo è possibile garantire la flessibilità

necessaria per coprire tutti i possibili casi ed evitare un'eccessiva regolamentazione soprattutto per le aziende per le quali i trattamenti di dati sono rari e presentano rischi esigui.

A differenza del RGPD, il diritto svizzero non prevede un obbligo generale di responsabilità («accountability»). Tuttavia, esso prevede già misure che possono essere utilizzate per soddisfare le esigenze di responsabilità o «accountability». Si tratta, da un lato, della verbalizzazione (art. 4) e del regolamento sul trattamento (art. 5, 6). Queste due misure sono riprese nell'OPDa e sono decisive affinché il diritto svizzero possa garantire un livello di protezione adeguato rispetto a quello dell'UE. Inoltre, la verbalizzazione è richiesta dalla direttiva (UE) 2016/680. Queste due misure rappresentano requisiti minimi di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 nLPD. Il Consiglio federale persegue anche in questo ambito un approccio basato sul rischio: maggiore è il pericolo per i diritti della personalità e i diritti fondamentali del singolo, più elevati sono i requisiti.

Nel diritto vigente i requisiti minimi in materia di sicurezza dei dati sono disciplinati negli articoli 8–12 e 20–21 OLPD. Il Consiglio federale ha deciso di basarsi sull'attuale standard di sicurezza dei dati. In linea di massima, quindi, le prescrizioni di diritto materiale sono riprese immutate. Gli adeguamenti sono stati effettuati soltanto laddove apparivano opportuni a causa della digitalizzazione o del progresso tecnico, delle regole della legge riveduta o della direttiva (UE) 216/680 determinante per la Svizzera, segnatamente dell'articolo 29. Inoltre, il Consiglio federale si è ispirato all'ordinanza (UE) 2016/679 affinché le imprese svizzere che sono attive nell'UE e garantiscono una protezione dei dati conforme al RGPD possano partire dal presupposto di rispettare i requisiti minimi anche in Svizzera.

Sotto il profilo sistematico la sicurezza dei dati è ora disciplinata in una sezione appositamente prevista a tal fine. Nell'attuale OLPD la sicurezza dei dati è disciplinata separatamente per i privati e per gli organi federali. Ai fini di una maggiore trasparenza e comprensibilità, tali disposizioni sono state riunite. Nei casi in cui per privati e organi federali vigono regole diverse, esse sono enunciate in articoli e capoversi separati.

Art. 1 Principi

L'articolo 1 OPDa disciplina i principi da rispettare per la determinazione dei provvedimenti. Riprende globalmente i concetti dell'articolo 8 capoversi 2 e 3 precisando alcuni aspetti. L'articolo 8 capoverso 1 OLPD è invece soppresso perché gli obiettivi volti a garantire la sicurezza dei dati sono ora sanciti a livello di legge. L'articolo 8 capoverso 2 nLPD stabilisce segnatamente che i provvedimenti devono permettere di evitare violazioni della sicurezza dei dati. Secondo l'articolo 5 lettera h nLPD, vi è una violazione della sicurezza dei dati se, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili. Da ciò si deducono i tradizionali obiettivi di protezione nell'ambito informatico, ovvero la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità.

Secondo l'articolo 8 capoverso 1 nLPD, il titolare e il responsabile del trattamento garantiscono che la sicurezza dei dati personali sia adeguata. L'articolo 1 OPDa riprende questo obiettivo di protezione in un nuovo capoverso 1. La disposizione stabilisce inoltre vari criteri che permettono di valutare, da un lato, la necessità di protezione (cpv. 2) e, dall'altro, i rischi per la persona interessata o i suoi diritti fondamentali (cpv. 3). Un quarto capoverso precisa che criteri supplementari possono essere presi in considerazione al momento di stabilire i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari a garantire un'adeguata sicurezza dei dati (cpv. 4). L'elenco dei criteri si ispira al diritto vigente.

L'articolo 1 capoverso 2 OPDa riprende in sostanza l'articolo 8 capoverso 2 lettere a e b OLPD e lo integra per disciplinare l'analisi della necessità di protezione. Quest'ultima è stabilita in funzione del potenziale pregiudizio per l'obiettivo di protezione ed è definita

sulla base del tipo di dati trattati e della finalità, della natura, della portata e delle circostanze del trattamento dei dati. Si tratta in particolare del livello di protezione da garantire in considerazione del pericolo per i diritti della personalità e i diritti fondamentali della persona interessata. Quanto più elevato è il livello di protezione, tanto più elevati sono i requisiti dei provvedimenti. Per valutare la necessità di protezione, occorre tenere conto dei seguenti criteri:

- il tipo di dati trattati (lett. a): è ad esempio decisivo sapere se si tratta di dati personali degni di particolare protezione (art. 5 lett. c nLPD);
- lo scopo, il tipo, la portata e le circostanze del trattamento di dati (lett. b): lo scopo si concentra sull'obiettivo del trattamento e, in particolare, mira a esaminare se l'obiettivo del trattamento comporta un rischio maggiore per i diritti della personalità e i diritti fondamentali; la natura del trattamento si concentra sull'esame delle modalità di trattamento dei dati. La necessità di protezione può, ad esempio, essere maggiore nel caso di un processo decisionale completamente automatizzato (utilizzo dell'intelligenza artificiale); la portata del trattamento è legata in particolare al numero di persone interessate dal trattamento (p. es. i dati trattati su larga scala o la sorveglianza sistematica di ampie parti del dominio pubblico). L'utilizzo di un cloud implica una maggiore necessità di protezione rispetto ai dati archiviati su un server interno senza possibilità di accesso esterno. La lettera b è stata integrata conformemente all'articolo 22 capoverso 2 nLPD con l'aggiunta delle «circostanze» del trattamento. Si tratta di aspetti specifici del caso in questione che meritano particolare considerazione, soprattutto alla luce degli effetti sugli altri criteri. Consente di integrare criteri che non rientrerebbero nella definizione di quelli già menzionati.

L'articolo 1 capoverso 3 OPDa riprende in modo più dettagliato l'articolo 8 capoverso 2 lettera c OLPD. Introduce l'esame del rischio di danno alla personalità o ai diritti fondamentali della persona interessata. Come nel capoverso precedente, stabilisce una serie di criteri. Questo capoverso è stato riformulato per chiarire che le cause del rischio (lett. a), il pericolo sostanziale (lett. b), i provvedimenti adottati o previsti per minimizzare il rischio (lett. c) e la probabilità e gravità di una violazione della sicurezza dei dati (lett. d) sono determinanti. Si tratta di una valutazione «a cascata». Il risultato della valutazione di un criterio è decisivo per procedere nell'esame del rischio. Questi punti sono descritti in dettaglio qui di seguito:

- cause del rischio (lett. a). Si tratta di poter identificare chi sono le persone (p. es. un responsabile informatico, un utente, un concorrente) o quali sono gli eventi (p. es. un incendio, un virus informatico) che potrebbero essere alla base del rischio;
- pericolo sostanziale (lett. b). Questo criterio permette di interrogarsi in merito alle minacce che potrebbero condurre a violazioni della sicurezza dei dati (dati persi, corrotti, modificati, utilizzati in modo inadeguato o fraudolento, ecc.);
- provvedimenti adottati o previsti per minimizzare il rischio (lett. c). I diversi provvedimenti tecnici e organizzativi tesi a ridurre il rischio sono precisati all'articolo 3 OPDa;
- probabilità e gravità di una violazione della sicurezza dei dati nonostante i provvedimenti adottati o previsti (lett. d). È necessario identificare i possibili impatti sulle persone interessate, ad esempio, in caso di accesso illecito (e divulgazione) di dati, di modifica (con conseguenti false informazioni sulla persona interessata) o cancellazione dei dati (con il rischio di perdere dati necessari; ad esempio una cartella clinica in cui alcuni dati sono stati distrutti, impedendo così un trattamento medico adeguato). A tale riguardo occorre rilevare che la severità dei requisiti è stabilita in funzione della probabilità che si verifichi una violazione della sicurezza dei dati e della gravità delle ripercussioni per la persona interessata. Occorre qui rilevare che non

tutte le violazioni della sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 5 lettera h nLPD sono anche violazioni dei requisiti minimi ai sensi dell'articolo 8 capoverso 3 nLPD e costituiscono quindi violazioni degli obblighi di diligenza secondo l'articolo 61 lettera c nLPD. Non si può né si deve pretendere una sicurezza assoluta. È di fatto ipotizzabile il caso in cui sebbene il titolare del trattamento abbia adottato tutti i provvedimenti adeguati, si verifichi comunque una violazione della sicurezza dei dati, segnatamente perché si è realizzato il rischio residuale. Ciò non può essere rimproverato al titolare del trattamento. Occorre invece esaminare nell'ambito dei requisiti minimi se il titolare e il responsabile del trattamento abbiano adottato tutti provvedimenti adeguati per garantire la sicurezza dei dati e ciò a prescindere dal verificarsi di una violazione della sicurezza dei dati.

Ispirandosi all'articolo 8 capoverso 2 lettera d OLPD, l'articolo 1 capoverso 4 OPDa introduce ulteriori criteri di cui si può tenere conto per valutare i provvedimenti tecnici e organizzativi tesi a garantire un'adeguata sicurezza dei dati. Il termine «valutare» comprende un aspetto di «valutazione» e uno di «decisione». I criteri sono: lo stato della tecnica (lett. a) e le spese di implementazione (lett. b). Questi elementi forniscono solo informazioni indirette sull'adeguatezza e sull'idoneità dei provvedimenti da adottare.

- lo stato della tecnica (lett. a): i provvedimenti vanno definiti e se del caso adeguati in base allo stato della tecnica (conoscenze tecniche e scientifiche). Per stato della tecnica s'intende considerare lo stato attuale. È quindi sufficiente adottare provvedimenti già disponibili che hanno dato buoni risultati. Non si può invece pretendere che siano impiegate recentissime tecniche poco approfondite o ancora in fase di sviluppo;
- le spese d'implementazione (lett. b): la nozione di «spese» è intesa in senso lato. Non si limita ai costi finanziari, ma comprende anche le risorse necessarie in termini di tempo e di personale. Questa terminologia riprende quella del diritto europeo (direttiva [UE] 2016/680 e RGPD). Le spese d'implementazione sono un criterio di valutazione dell'adeguatezza dei provvedimenti, come risulta dal n. 6.1.1. del commento dell'Ufficio federale di giustizia all'ordinanza del 14 giugno 1993 di esecuzione della legge federale sulla protezione dei dati (OLPD; RS 235.11; stato il 1° gennaio 2008; documento disponibile soltanto in tedesco e francese¹²). In primo luogo occorre tuttavia definire i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari in considerazione dei criteri di cui alle lettere a–c. I titolari e i responsabili del trattamento non possono in particolare esimersi dall'obbligo di garantire un'adeguata sicurezza dei dati facendo valere spese eccessive, ma devono sempre essere in grado di garantire un'adeguata sicurezza dei dati. Nemmeno l'assenza di un piano al momento dello sviluppo può essere addotta come argomento per far valere che le spese d'implementazione per l'attuazione della sicurezza dei dati sono troppo elevate dopo la messa in servizio del sistema. Per quanto concerne le applicazioni Legacy (applicazioni obsolete) si deve invece tenere conto del tempo necessario fino alla sostituzione (ciclo di vita). Il criterio dei costi è stato introdotto anche per garantire un livello di protezione dei dati sempre adeguato, va preferita la variante più economica¹³.

Per garantire la sicurezza dei dati vi sono diversi provvedimenti. Eccone tre a titolo esemplificativo:

¹² Consultabile all'indirizzo: [Basi legali \(admin.ch\)](https://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/it/index.html).

¹³ Cfr. anche BRUNO BAERISWYL, in: Stämpf's Handkommentar, Datenschutzgesetz, 1ª ed. 2015, Nr. 26 ad Art. 7.

- l'anonimizzazione, la pseudonimizzazione e il criptaggio di dati personali: l'anonimizzazione contribuisce in particolare a ridurre eventuali ripercussioni negative per gli interessati; ripercussioni che potrebbero derivare ad esempio dalla pubblicazione non autorizzata di dati personali. In caso di anonimizzazione, la LPD non si applica;
- la procedura per identificare, analizzare e valutare i rischi ed esaminare l'adeguatezza dei provvedimenti presi: a partire da un certo rischio, in molti casi sarà pertanto più ragionevole o addirittura necessario implementare procedure e processi standardizzati che non soltanto verificano regolarmente i rischi e l'adeguatezza dei provvedimenti presi, ma li valutano anche. Tali provvedimenti sono rilevanti in particolare per quanto concerne i sistemi automatizzati. Contribuiscono a garantire durevolmente la sicurezza dei dati e sono semplici da provare;
- la formazione e la consulenza delle persone incaricate di attuare i provvedimenti: il Consiglio federale ritiene importante la presente misura, perché l'attuazione e l'efficacia della sicurezza dei dati dipende in particolare anche dalle persone che applicano i provvedimenti stabiliti. Infatti una formazione e una consulenza lacunose possono causare una violazione della sicurezza dei dati. I collaboratori vanno ad esempio istruiti in merito al rischio di aprire un malware.

In ultima analisi, sono le circostanze del singolo caso a essere determinanti per la definizione dei provvedimenti.

I provvedimenti, conformemente all'articolo 1 capoverso 5 e al diritto vigente devono essere costantemente verificati o adeguati. Occorre in particolare verificare se le misure sono ancora adeguate al rischio ed efficaci. Invece che «periodicamente» la verifica deve avvenire «durante l'intera durata del trattamento». La necessità della verifica dipende in particolare dal pericolo per i diritti della personalità e i diritti fondamentali delle persone interessate. Maggiore è il pericolo, maggiore sarà la necessità di riesaminare i provvedimenti in modo continuo. La nuova formulazione va nel senso di un riesame costante, lasciando tuttavia ampio margine di manovra al titolare e al responsabile del trattamento. Una verifica può anche imporsi in caso di violazione della sicurezza dei dati o di trattamento di dati personali. L'articolo 1 capoverso 5 precisa inoltre che a dover essere riesaminati durante l'intera durata del trattamento, ossia durante l'intero ciclo di vita dei dati personali, non sono solo i provvedimenti tecnici e organizzativi, ma anche la necessità di protezione e i possibili rischi. L'esame della necessità di protezione e dei rischi permette di verificare (indirettamente) l'adeguatezza dei provvedimenti tecnici e organizzativi.

Art. 2 Obiettivi

L'articolo 2 OPDa integra l'articolo 1 nLPD sullo scopo della legge e concretizza gli obiettivi tesi a garantire un'adeguata sicurezza dei dati, obiettivi ora sanciti dall'articolo 8 capoverso 2 nLPD, che stabilisce che devono essere adottati provvedimenti che permettano di evitare violazioni della sicurezza dei dati. La sicurezza assoluta è un ideale irraggiungibile. L'approccio basato sul rischio mira a identificare i rischi (art. 1 OPDa) per adattare e selezionare le misure a seconda degli obiettivi. Il titolare e il responsabile del trattamento devono stabilire gli obiettivi e la portata della protezione.

La dottrina e la prassi definiscono generalmente quattro obiettivi di protezione noti sotto l'acronimo C.A.I.D: confidenzialità, autenticazione, integrità e disponibilità dei dati. Ispirandosi all'articolo 32 del RGPD e al fine di armonizzarsi con la legge federale sulla sicurezza delle

informazioni¹⁴, che dovrebbe entrare in vigore prossimamente, l'articolo 2 mira a disciplinare la confidenzialità (lett. a), la disponibilità (lett. b), l'integrità (lett. c) e la tracciabilità (lett. d).

- Confidenzialità (lett. a): solo le persone autorizzate possono avere accesso ai dati personali. La cerchia delle persone autorizzate è definita dal contesto in cui vengono eseguiti i compiti, nonché dal contenuto e dall'importanza dei dati. La cerchia delle persone autorizzate può essere molto ampia o estremamente ridotta. Nella confidenzialità rientra anche l'autenticazione nonché i relativi metodi e i sistemi di gestione e limitazione degli accessi per garantire la sicurezza dei dati. Infine, è necessario garantire la confidenzialità del sistema e dei dati.
- Disponibilità (lett. b): con questo obiettivo, il titolare del trattamento garantisce che i dati siano sempre disponibili. Questo requisito è ancora più importante se le informazioni devono essere costantemente disponibili per lo svolgimento di compiti essenziali o addirittura legali.
- Integrità (lett. c): questo obiettivo garantisce l'esattezza dei dati. È importante soprattutto quando i dati sono destinati al pubblico o a essere riutilizzati. Per integrità si intende l'autenticità, l'immutabilità e l'incontestabilità dei dati. Questi termini sono talvolta utilizzati nella prassi o nella dottrina come sinonimi di integrità.
- Tracciabilità (lett. d): questo obiettivo consente di identificare qualsiasi accesso non autorizzato, se non addirittura qualsiasi eventuale uso abusivo. Consente inoltre di determinare l'origine di un incidente. Il titolare del trattamento dei dati garantisce la registrazione degli eventi e delle tracce che si verificano senza possibilità di alterazione. La tracciabilità del trattamento è importante in materia procedurale (prova) e consente anche di promuovere i controlli e la sorveglianza. L'immutabilità e l'incontestabilità dei dati sono altresì utilizzate nella pratica per parlare di meccanismi di tracciabilità.

Questi obiettivi mirano allo sviluppo di procedure per testare, analizzare e valutare regolarmente l'efficacia dei provvedimenti adottati (art. 1 cpv. 5 e art. 3 OPDo).

Art. 3 Provvedimenti tecnici e organizzativi

L'articolo 8 capoverso 1 nLPD esige che sia garantita una sicurezza adeguata dei dati personali. Per tenere conto dei risultati della consultazione, l'articolo 3 prevede l'adozione di provvedimenti tecnici e organizzativi per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 2. In applicazione del principio di proporzionalità, i provvedimenti tecnici e organizzativi devono essere stabiliti nel singolo caso in base a tali obiettivi. Il titolare e il responsabile del trattamento devono quindi valutare quali misure sono adeguate per raggiungere gli obiettivi di protezione. È possibile che non tutti gli obiettivi di protezione siano rilevanti in ogni caso. Se in un dato caso un obiettivo di protezione non è rilevante, il titolare e il responsabile del trattamento devono essere in grado di spiegare perché. Il carattere di «adeguatezza» del provvedimento dipende dalle circostanze. In modo didattico, questo articolo offre al titolare e al responsabile del trattamento una serie di provvedimenti per raggiungere gli obiettivi dell'articolo 2. Un provvedimento può inoltre servire a scopi diversi.

L'articolo riprende in gran parte l'articolo 9 OLPD. La normativa reca ora la rubrica «Provvedimenti tecnici e organizzativi». L'articolo 3 OPDa permette alla Svizzera di attuare l'articolo 29 della direttiva (UE) 2016/680.

¹⁴ Messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2017 concernente la legge sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), FF 2017 2563. Per il testo sottoposto alla votazione finale del Parlamento federale, cfr. FF 2020 8755.

In virtù dell'articolo 1 capoverso 3 lettera d OPDa il titolare del trattamento è tenuto ad adottare provvedimenti tecnici e organizzativi per minimizzare il rischio. Nel testo dell'ordinanza diversi provvedimenti tecnici e organizzativi rimandano a persone «autorizzate». Ciò non presuppone necessariamente il coinvolgimento diretto di una persona. Possono di fatto rientrare in questi casi anche i trattamenti automatizzati di dati personali nelle applicazioni o in un sistema d'informazione.

L'articolo 3 capoverso 1 OPDa concretizza l'articolo 2 capoverso 1 lettera a OPDa e presenta misure relative alla confidenzialità, ossia misure volte a garantire il controllo dell'accesso ai dati (lett. a), dell'accesso ai locali e agli impianti (lett. b) nonché il controllo degli utenti (lett. c).

- In primo luogo, la lettera a disciplina il controllo dell'accesso. L'obiettivo di protezione è stato ripreso dall'articolo 9 capoverso 1 lettera g OLPD. Si tratta principalmente di definire i diritti d'accesso che regolano il tipo e la portata dell'accesso, provvedendo affinché le persone autorizzate abbiano accesso soltanto ai dati personali sui quali verte la loro autorizzazione. Le misure da mettere in atto sono sia organizzative che tecniche.
- La lettera b disciplina i controlli dell'accesso ai locali e agli impianti prima disciplinati all'articolo 9 capoverso 1 lettera a OLPD. Le persone non autorizzate non avranno accesso ai locali e agli impianti utilizzati per il trattamento dei dati personali. Ora l'obiettivo di protezione comprende anche gli «impianti». Con ciò s'intende precisare che occorre impedire l'accesso agli impianti di trattamento mobili. La nozione è molto ampia e comprende, oltre ai server fissi e ai computer, ai telefoni mobili o ai tablet, ogni tipo di apparecchio per il trattamento di dati personali. Con i progressi tecnici, l'«impianto» può riguardare tanto l'impianto fisico quanto quello virtuale. Possibili provvedimenti sono ad esempio impianti d'allarme e contenitori per i server che possono essere chiusi a chiave;
- La lettera c disciplina il controllo di degli utenti di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera f OLPD. La disposizione si prefigge di impedire l'utilizzo da parte di persone non autorizzate di sistemi di trattamento automatizzato di dati con l'ausilio di impianti di trasmissione. Le misure garantiscono che i dati non possano essere sottratti o trasmessi senza autorizzazione. Tra i provvedimenti possibili vi sono ad esempio i controlli regolari delle autorizzazioni (p. es. blocco delle autorizzazioni a causa di cambiamento del personale o di nuove suddivisioni dei compiti) e l'impiego di applicazioni contro i virus o gli spyware; o la sensibilizzazione del personale, ad esempio contro i metodi di phishing.

Per quanto riguarda la disponibilità e l'integrità, l'articolo 3 capoverso 2 OPDa riprende e si fonda sugli obiettivi dell'articolo 2 capoverso 1 lettere b e c OPDa. Le misure sono volte a garantire il controllo dei supporti di dati (lett. a), di memoria (lett. b), del trasporto (lett. c) nonché il ripristino (lett. d). Infine, le misure devono essere atte a garantire la disponibilità, l'affidabilità e l'integrità (lett. e). Infine, la sicurezza del sistema deve essere sempre aggiornata (lett. f).

- La lettera a disciplina i controlli dei supporti di dati attualmente disciplinati nell'articolo 9 capoverso 1 lettera b OLPD secondo cui le persone non autorizzate non possono leggere, copiare, modificare, spostare, cancellare o distruggere supporti di dati. Va in particolare evitato che dati personali possano essere trasmessi in modo incontrollato su supporti di dati (p. es. dischi duri, penne USB). Per supporti di dati si intendono non soltanto i supporti fisici ma anche ad esempio i servizi cloud. Possibili provvedimenti sono ad esempio il criptaggio e la regolare distruzione di supporti di

- dati. Questa lettera risponde all'esigenza dell'articolo 29 paragrafo 2 lettera b della direttiva (UE) 2016/680.
- La lettera b corrisponde all'articolo 9 capoverso 1 lettera e OLPD e disciplina il controllo di memoria. La misura prevede che le persone non autorizzate non possano salvare, leggere, modificare, cancellare o distruggere i dati personali nella memoria (controllo di memoria). Deve essere impossibile che persone non autorizzate abbiano accesso al contenuto del supporto di memoria, che lo consultino, lo modifichino o lo cancellino. I possibili provvedimenti sono ad esempio la definizione di diritti d'accesso differenziati per i dati, le applicazioni e i sistemi operativi e per la verbalizzazione degli accessi alle applicazioni. Questa lettera risponde all'esigenza dell'articolo 29 paragrafo 2 lettera c della direttiva (UE) 2016/680.
 - La lettera c disciplina il controllo del trasporto, attualmente regolato nell'articolo 9 capoverso 1 lettera c OLPD. La disposizione si prefigge di impedire che, nell'ambito della comunicazione di dati personali e del trasporto di supporti di dati, i dati siano letti, copiati, modificati, cancellati o distrutti da persone non autorizzate. A tal fine, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono adoperarsi affinché il destinatario designato riceva i dati nella loro forma originaria e che nessun terzo non autorizzato possa impossessarsi dei dati. In particolare per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione vi sono requisiti più elevati per quanto concerne i provvedimenti. Entra in considerazione ad esempio il criptaggio dei dati o dei supporti di dati.
 - La lettera d riguarda la possibilità di ripristinare la disponibilità dei dati personali e il relativo accesso dopo un incidente fisico o tecnico. È stato inserito nell'elenco sul modello dell'articolo 32 paragrafo 1 lettera c del regolamento (UE) 2016/679 e corrisponde alla regola dell'articolo 29 paragrafo 2 lettera i della direttiva (UE) 2016/680. Un possibile provvedimento è ad esempio l'elaborazione e l'applicazione di un piano di backup.
 - La lettera e specifica che tutte le funzioni del sistema di trattamento automatizzato dei dati devono essere disponibili (disponibilità), eventuali malfunzionamenti devono essere segnalati (affidabilità) e i dati personali registrati non devono poter essere danneggiati da malfunzionamenti del sistema (integrità). È stata aggiunta in base all'articolo 32 capoverso 1 lettera b del regolamento (UE) 2016/679 e corrisponde alla regola prevista nell'articolo 29 capoverso 2 lettera j della direttiva (UE) 2016/680. Si vuole in particolare garantire durevolmente la stabilità e la capacità dei sistemi impiegati. Il sistema deve segnalare da sé i malfunzionamenti, in modo da informarne automaticamente il titolare o il responsabile del trattamento. La segnalazione di un malfunzionamento non significa automaticamente che le funzioni siano affidabili; il malfunzionamento deve essere corretto.
 - La lettera f riguarda la garanzia di sicurezza dei sistemi operativi e dei software utilizzati per il trattamento dei dati personali. Poiché il trattamento dei dati personali si basa su sistemi e su varie applicazioni ad essi legate, è necessario che questi ultimi dispongano del livello di sicurezza più aggiornato e che le lacune critiche siano colmate tempestivamente. La lettera f integra quindi i requisiti delle lettere d ed e, con l'obiettivo di garantire una sicurezza globale. Non è richiesto che ogni aggiornamento di sistema e di applicazione sia installato immediatamente, ma che sia disponibile un processo di aggiornamento (cosiddetto vulnerability e patch management). L'aggiornamento di sicurezza pertinente può essere implementato in fasi, tenendo conto dei livelli di criticità (elevato, medio, basso). Tuttavia, fino a quando non si porrà rimedio alle vulnerabilità, è necessario adottare misure che garantiscano comunque la sicurezza dei dati. A differenza dell'articolo 3 capoverso 3 lettera c, la lettera f non riguarda misure reattive, bensì l'eliminazione proattiva delle vulnerabilità per le quali

finora non è stata individuata nel sistema alcuna violazione della sicurezza dei dati.

Il capoverso 3 contiene le misure di tracciabilità (art. 2 cpv. 1 lett. d OPDa), ossia misure volte a garantire il controllo dell'introduzione (lett. a), di comunicazione (lett. b) e le misure di individuazione ed eliminazione (lett. c).

- La lettera a disciplina il controllo dell'introduzione. Conformemente all'articolo 9 capoverso 2 lettera h OLPD, esso esige che sia possibile verificare a posteriori quali dati personali sono stati introdotti o modificati nel sistema di trattamento automatizzato di dati, in quale momento e da chi. L'obiettivo della protezione è stato modificato per esprimere esplicitamente che anche la modifica di dati personale deve poter essere verificata a posteriori. Come possibile provvedimento entra in considerazione in particolare la verbalizzazione.
- La lettera b riguarda il controllo di comunicazione. È stata ripresa dall'articolo 9 capoverso 1 lettera d OLPD, la cui formulazione è stata leggermente adeguata. La nuova lettera h permette di verificare a quale destinatario sono stati comunicati dati personali con l'ausilio di impianti di trasmissione. I provvedimenti mirano in particolare a identificare i destinatari dei dati. A tal fine in determinate circostanze può essere sufficiente conoscere l'organo in quanto tale senza che la persona fisica debba in ogni caso essere identificabile. In caso di necessità deve poter essere accertato, ad esempio mediante i verbali, con quali mezzi sono stati comunicati i dati personali e a chi.
- La lettera c esige che il titolare e il responsabile del trattamento individuino rapidamente le violazioni della sicurezza dei dati secondo l'articolo 5 lettera h nLPD e che adottino provvedimenti per ridurne o eliminarne le conseguenze. Contrariamente alla lettera e del capoverso 2, la lettera c riguarda in particolare i provvedimenti adottati dal titolare e dal responsabile del trattamento per ovviare a un problema.

L'articolo 9 capoverso 2 OLPD è stato soppresso perché, secondo il Consiglio federale, non è più necessario. I motivi per rifiutare, limitare o differire la richiesta d'informazioni sono ora definiti sul piano legislativo (cfr. art. 26 nLPD). Di fatto, già la nLPD obbliga il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento a provvedere a che le persone interessate possano tutelare efficacemente i loro diritti e ciò indipendentemente dalle tecnologie applicate nel caso concreto per elaborare i dati personali.

Art. 4 Verbalizzazione

La verbalizzazione è disciplinata nell'articolo 10 OLPD, che si applica anche agli organi federali in virtù del rimando di cui all'articolo 20 capoverso 1 primo periodo OLPD. L'articolo 4 riprende questa normativa in forma modificata. La verbalizzazione è una misura ai sensi dell'articolo 3 dell'OPDa. Compensa il fatto che il diritto svizzero non prevede un obbligo generale di «accountability», come invece previsto nel RGPD. Alcune autorità europee per la protezione dei dati raccomandano peraltro questa misura¹⁵. Inoltre, la verbalizzazione costituisce una misura classica di prevenzione in materia di ciber-sicurezza.

La verbalizzazione si prefigge di permettere la verifica a posteriori dei trattamenti di dati personali, affinché si possa in seguito constatare se sono stati smarriti, cancellati, distrutti, modificati o pubblicati dati. Inoltre si tratta anche di garantire la conformità allo scopo e una sicurezza dei dati adeguata. Così la verbalizzazione può anche fornire indicazioni sul trattamento conforme allo scopo dei dati personali. Inoltre le verbalizzazioni possono anche servire a scoprire e chiarire violazioni della sicurezza dei dati. La verbalizzazione non ha

¹⁵ Cfr., p. es., CNIL, Deliberazione n. 2021-122 del 14 ottobre 2021 che adotta una raccomandazione in merito alla verbalizzazione.

invece lo scopo di sorvegliare gli utenti che trattano dati personali. La verbalizzazione è un processo automatizzato. Al giorno d'oggi sono pochi i sistemi informatici o i trattamenti automatizzati che non prevedono la verbalizzazione dei dati elaborati.

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 OPDa, la verbalizzazione è richiesta al titolare privato del trattamento e al suo responsabile privato del trattamento in caso di trattamento automatizzato su grande scala di dati degni di particolare protezione o di profilazione a rischio elevato, se le misure preventive non sono sufficienti a garantire la protezione dei dati e se, senza questa misura, non sarebbe possibile verificare a posteriori se i dati sono stati trattati ai fini per i quali sono stati raccolti o comunicati. Vanno verbalizzate almeno la registrazione, modifica, lettura, comunicazione, cancellazione o distruzione dei dati. Per «lettura» va inteso l'accesso senza modifica; basta quindi che siano verbalizzati gli accessi ai dati personali e la modifica di questi dati. In tal modo la verbalizzazione della lettura è soddisfatta. La frase «e i provvedimenti preventivi non garantiscono la protezione dei dati» è ripresa dal diritto in vigore. Questa condizione deve essere interpretata in modo restrittivo. Ha una portata limitata all'atto pratico, poiché spesso le misure preventive non sono sufficienti.

Secondo il capoverso 2, durante il trattamento automatizzato dei dati personali l'organo federale titolare e il suo responsabile del trattamento devono verbalizzare almeno la registrazione, modificazione, lettura, comunicazione, la cancellazione e distruzione dei dati personali. Si tratta delle stesse operazioni imposte ai titolari privati del trattamento dei dati, ma in un numero maggiore di circostanze (durante qualsiasi trattamento automatizzato). Così si tiene conto dei requisiti dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680 nella cooperazione di Schengen nell'ambito penale. Come indicato sopra, in riferimento alla «lettura» è sufficiente verbalizzare gli accessi ai dati personali e la modifica di questi dati. Per l'attuazione dell'obbligo di verbalizzazione, nell'articolo 46 capoverso 1 è previsto un termine transitorio di tre anni per i trattamenti di dati che non rientrano nel campo d'applicazione della direttiva (UE) 2016/680.

La normativa è completata con un nuovo capoverso 3 in cui sono concretizzati i contenuti della verbalizzazione. Per esempio, deve fornire informazioni sull'identità della persona che ha effettuato il trattamento, sul tipo, la data e l'ora del trattamento nonché, all'occorrenza, sull'identità del destinatario dei dati.

Il capoverso 4 riprende il tenore dell'articolo 10 capoverso 2 OLPD con alcune modifiche. I verbali devono essere conservati per almeno un anno, separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Questa durata minima non consente tuttavia di conservare i verbali per un periodo di tempo eccessivo. Il periodo di conservazione deve essere proporzionato al fine della sicurezza dei dati. Inoltre, per gli organi federali è in ogni caso fatto salvo il diritto speciale. In particolare, l'articolo 4 capoverso 1 lettera b dell'ordinanza del 22 febbraio 2012¹⁶ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione stabilisce che i dati riguardanti l'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica non possono essere conservati per più di due anni. La conservazione separata da tale sistema è necessaria perché altrimenti in caso di ciberattacco potrebbero essere manipolati o criptati anche i verbali. I verbali sono accessibili soltanto a organi o a persone cui compete incaricate di verificare l'applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati o di salvaguardare o ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati e possono essere utilizzati soltanto a tal fine. In seguito all'ultima integrazione, l'ordinanza precisa ora che i verbali sono accessibili anche ai responsabili della sicurezza affinché possano ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità e la tracciabilità dei dati. Con il termine «salvaguardare» si intende inoltre garantire che anche gli amministratori del sistema abbiano accesso ai verbali generati nel sistema qualora sospettino l'esistenza di una falla nella sicurezza. Questi dati non possono quindi essere utilizzati a fini di

¹⁶ RS 172.010.442

sorveglianza, in particolare del comportamento professionale, degli utenti abilitati. È naturalmente fatta salva l'utilizzazione per scopi previsti da leggi speciali, ad esempio nel quadro di un procedimento penale.

L'articolo 10 capoverso 1 terzo periodo OLPD è stato soppresso. Sarebbe contrario al sistema se l'IFPDT potesse formulare raccomandazioni nel settore della sicurezza dei dati che è sottoposto alla punibilità secondo l'articolo 61 lettera c. Inoltre, l'IFPDT in virtù della sua competenza decisionale generale può ordinare una verbalizzazione nell'ambito di un'inchiesta secondo l'articolo 51 nLPD.

Art. 5 Regolamento dei privati sul trattamento

L'obbligo di stabilire un regolamento era rivolto al «detentore della collezione di dati automatizzata e sottoposta a notifica» secondo l'articolo 11a cpv. 3 LPD che non può invocare l'articolo 11a capoverso 5 lett. b–d per non notificare le sue collezioni di dati (art. 11 cpv. 1 OLPD). Dato che la nLPD non prevede più l'obbligo di notificare le collezioni di dati per i responsabili dei trattamenti privati (art. 11a LPD), l'articolo 11 OLPD non può essere ripreso tale quale. Secondo il principio di responsabilità o di «accountability» del RGPD, il titolare del trattamento deve essere in grado di dimostrare che i principi del trattamento dei dati sono rispettati (art. 5 par. 2 RGPD). Il diritto svizzero non prevede un obbligo generale di responsabilità o «accountability», ma l'obbligo di stabilire un regolamento per il trattamento dei dati persegue il medesimo scopo.

L'obbligo di redigere un regolamento sul trattamento incombe al titolare e al suo responsabile. I responsabili privati del trattamento che agiscono per conto di organi federali rientrano nell'articolo 6. Se, in via eccezionale, un organo federale agisce come responsabile del trattamento di un titolare privato, non rientra nell'articolo 5, che include solo i responsabili privati del trattamento, bensì nell'articolo 6, che prevede condizioni più severe. Ciò è giustificato dalla posizione e dalla responsabilità particolari derivanti dalla natura giuridica dell'organo federale. I regolamenti per il trattamento devono essere redatti separatamente.

Conformemente all'approccio basato sul rischio della normativa sulla sicurezza dei dati, un regolamento sul trattamento deve sempre essere elaborato in presenza di un rischio elevato. Così i titolari del trattamento privati devono allestire un regolamento sul trattamento per i trattamenti automatici se trattano su grande scala dati personali degni di particolare protezione (lett. a) o eseguono una profilazione a rischio elevato (lett. b). La lettera a corrisponde alla regola dell'articolo 22 capoverso 2 lettera a nLPD e riguarda il trattamento su grande scala di dati personali degni di particolare protezione. Sono quindi esclusi i casi isolati in cui sono trattati dati personali degni di particolare protezione. Molte imprese, soprattutto PMI «tradizionali», non effettuano tali trattamenti. Non sono quindi interessate da questa disposizione.

Il capoverso 2 contiene un elenco dei contenuti minimi che devono essere previsti nel regolamento sul trattamento. I contenuti sono stati ripresi in forma leggermente modificata dagli articoli 11 capoverso 1 e 21 capoverso 2 OLPD e completati. Come finora, il regolamento sul trattamento deve essere strutturato come una documentazione o un manuale e deve servire a tal fine al titolare del trattamento¹⁷.

¹⁷ Cfr. commento UFG, 6.1.4.

Come finora i titolari e i responsabili privati del trattamento devono descrivere l'organizzazione interna nel regolamento sul trattamento. Ciò comprende anche la descrizione dell'architettura e delle modalità di funzionamento del sistema.

Il capoverso 2 stabilisce che le procedure per il trattamento dei dati, in particolare le procedure di registrazione, rettifica, comunicazione, conservazione, archiviazione, pseudonimizzazione, anonimizzazione e cancellazione o distruzione dei dati, devono figurare nel regolamento sul trattamento. Ciò include le misure adottate per minimizzare i dati. Il principio della riduzione dei dati al minimo è un principio centrale della protezione dei dati e risulta implicitamente dal principio della proporzionalità conformemente all'articolo 6 capoverso 2 nLPD, come si desume dal messaggio sulla LPD del 15 settembre 2017¹⁸. In particolare, è necessario stabilire quali procedure di trattamento dei dati sono effettuate e come vengono eseguite. Il regolamento dovrà inoltre descrivere la procedura per l'esercizio del diritto di accesso e del diritto di consegnare o trasmettere i dati personali. Le procedure di controllo devono consentire di stabilire le autorizzazioni all'accesso, la natura e la portata dell'accesso. Infine, è fondamentale che anche i provvedimenti tecnici e organizzativi per garantire un'adeguata sicurezza dei dati siano inclusi nel regolamento sul trattamento. Così occorre ad esempio indicare quali provvedimenti permettono di tenere conto degli obiettivi di protezione di cui all'articolo 2. Le indicazioni dovrebbero anche informare sulla configurazione dei mezzi informatici perché si tratta di provvedimenti tecnici. L'attuale articolo 21 capoverso 2 lettera h OLPD, che menziona ancora esplicitamente la configurazione dei mezzi informatici, non viene pertanto ripreso. È quindi sufficiente che il regolamento sul trattamento spieghi le principali configurazioni dei mezzi informatici, senza specificare dettagli tecnici.

Il capoverso 3 riprende l'articolo 11 capoverso 2 OLPD. Rispetto al diritto in vigore, si è rinunciato all'aggiunta cui il regolamento sul trattamento deve essere messo a disposizione del consulente in una forma per lui comprensibile. Poiché il consulente stesso partecipa alla stesura del regolamento, quest'ultimo è di norma a lui comprensibile. L'obbligo di mettere a disposizione, su richiesta, anche del responsabile del trattamento il regolamento sul trattamento è stato soppresso. Per analogia con il registro delle attività di trattamento, l'IFPDT può però richiederlo nell'ambito di un'inchiesta (art. 50 cpv. 1 lett. a nLPD).

Art. 6 Regolamento sul trattamento degli organi federali

L'articolo 6 corrisponde all'art. 21 OLPD con alcune modifiche.

L'obbligo di redigere un regolamento sul trattamento incombe all'organo federale titolare del trattamento e al suo responsabile. Come già menzionato, l'articolo 6 riguarda sia i responsabili privati del trattamento che gli organi federali che fungono in via eccezionale da responsabili del trattamento. I regolamenti sul trattamento devono essere redatti separatamente.

Nella frase introduttiva del capoverso 1 l'espressione «collezioni di dati automatizzati» che figura all'articolo 21 capoverso 1 frase introduttiva OLPD è sostituita con «trattamenti», perché la nLPD non la usa più. Secondo questa norma, gli organi federali titolari del trattamento allestiscono un regolamento sul trattamento nei casi elencati alle lettere a–f.

In considerazione della soppressione dell'espressione «profilo della personalità» e dell'introduzione del termine «profilazione» nella nLPD, occorre modificare l'articolo 21 capoverso 1 lettera a OLPD, prevedendo all'articolo 6 capoverso 1 OPDa, che l'organo

¹⁸ FF 2017 5939, 6015

federale titolare del trattamento sia tenuto a stabilire un regolamento sul trattamento se tratta dati personali degni di particolare protezione (lett. a), se effettua una profilazione ai sensi dell'articolo 5 lettera f nLPD (lett. b) o se tratta dati personali ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 lettera c nLPD (lett. c). La fattispecie di cui alla lettera a corrisponde al diritto vigente secondo la LPD. Invece, le lettere b e c sono nuove: sostituiscono l'obbligo dell'organo federale titolare del trattamento di stabilire un regolamento sul trattamento per ogni collezione di dati automatizzata dei profili della personalità (art. 21 cpv. 1 lett. a OLPD).

L'articolo 6 capoverso 1 lettera d OPDa è oggetto di sole modifiche redazionali rispetto all'articolo 21 capoverso 1 lettera c OLPD.

Rispetto all'articolo 21 capoverso 1 lettera d OLPD, nell'articolo 6 capoverso 1 lettera e l'espressione «collezione di dati» è sostituita da «raccolte di dati».

Secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera f OPDa deve essere stabilito un regolamento sul trattamento anche se l'organo federale titolare del trattamento gestisce un sistema d'informazione o gestisce raccolte di dati insieme ad altri organi federali. Questa disposizione sostituisce l'articolo 21 capoverso 1 lettera b OLPD che prevede un tale obbligo quando una collezione di dati automatizzati è utilizzata da diversi organi federali.

Il capoverso 2 riprende il contenuto del regolamento dei privati sul trattamento di cui all'articolo 5 capoverso 2 OPDa. Si rimanda quindi alle osservazioni fatte in precedenza.

Il capoverso 3 riprende in forma leggermente modificata l'articolo 21 capoverso 3 OLPD. Come per l'articolo 5 capoverso 3 OPDa, anche in questo caso è stata eliminata la disposizione «in una forma a lui comprensibile». Il termine «organi di controllo» è sostituito dal consulente per la protezione dei dati. Il riferimento all'IFPDT è stato omissso per le ragioni sopracitate in relazione all'articolo 5 capoverso 3 OPDa.

5.1.2 Sezione 2: Trattamento da parte del responsabile del trattamento

Art. 7

L'articolo 7 OPDa disciplina unicamente il tipo di autorizzazione preliminare con la quale il titolare del trattamento può abilitare un responsabile del trattamento alla trasmissione del trattamento dei dati a terzi. Questa disposizione si orienta all'articolo 22 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 28 paragrafo 2 RGPD. Per ragioni di certezza del diritto, riprende quanto già esposto dal Consiglio federale nel messaggio concernente la revisione totale della legge sulla protezione dei dati a proposito dell'autorizzazione del subappalto (cfr. FF 2017 5939, 6023). L'autorizzazione preliminare del titolare del trattamento può essere di natura specifica o generale (art. 7 cpv. 1 OPDa). Nel caso di un'autorizzazione generale, il responsabile del trattamento deve informare il titolare del trattamento di qualsiasi cambiamento previsto per quanto riguarda il coinvolgimento o la sostituzione di un terzo. Il titolare del trattamento può opporsi a tale modifica (art. 7 cpv. 2 OPDa).

5.1.3 Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero

Per seguire la sistematica della legge, le disposizioni sulla comunicazione di dati personali all'estero sono collocate nel primo capitolo dedicato alle disposizioni generali. Occorre precisare diverse nozioni relative alle comunicazioni all'estero. L'OPDa fornisce questi chiarimenti in cinque articoli distinti: il primo articolo specifica i criteri che il Consiglio federale deve prendere in considerazione per valutare se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale garantisce un livello di protezione adeguato, un secondo articolo chiarisce l'oggetto delle clausole di protezione dei dati di un contratto e delle garanzie specifiche che garantiscono una protezione adeguata. Un terzo articolo riguarda le clausole tipo di protezione dei dati, un quarto si concentra sulle norme

interne dell'impresa vincolanti e un quinto introduce altre garanzie adeguate sulla base della competenza del Consiglio federale in virtù dell'articolo 16 capoverso 3 nLPD.

Art. 8 Valutazione dell'adeguatezza della protezione dei dati di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale

Se sono adempiuti alcuni criteri, il Consiglio federale può valutare se uno Stato come anche un territorio o un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale garantisce una protezione adeguata. Ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 17 novembre 1999¹⁹ sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP), il compito di valutare l'adeguatezza del livello di protezione di uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale rientra nella competenza dell'Ufficio federale di giustizia²⁰.

L'articolo 8 capoverso 1 OPDa prevede che gli Stati, i territori, determinati settori di uno Stato o di un organismo internazionale - per i quali è stato constatato un livello di protezione adeguato - siano elencati in allegato all'ordinanza. Come raccomandato nel messaggio²¹, sarà un elenco positivo. Il fatto che uno Stato non figuri nell'elenco non significa necessariamente che non disponga di una legislazione sulla protezione dei dati che garantisce un livello di protezione adeguato; può semplicemente essere che non sia (ancora) stato valutato dal Consiglio federale. Tuttavia, soltanto gli Stati che figurano nell'elenco del Consiglio federale possono essere considerati garanti di un livello di protezione adeguato. Questo modo di procedere differisce in parte da quello applicato dall'IFPDT. Finora, l'IFPDT ha infatti precisato per ogni Stato se ha raggiunto un livello adeguato, un livello adeguato a determinate condizioni o se il livello è insufficiente; va inoltre notato che l'elenco stilato dall'IFPDT non è vincolante e, in particolare, non vincola i tribunali in caso di controversia²². Prima di descrivere nel dettaglio i fattori che il Consiglio federale deve considerare nella valutazione, è necessario chiarire innanzitutto cosa si intende per «territorio» o «determinato settore di uno Stato». La nozione di «territorio» si riferisce a situazioni in cui l'intero Paese può non essere soggetto a un'unica legislazione. Ciò si verifica in particolare negli Stati federali, in particolare quando lo Stato federale non dispone di una legislazione che garantisce un livello di protezione adeguato, mentre uno Stato federato dispone invece di un regime di protezione dei dati adeguato, che vale però solo all'interno del proprio territorio. Per quanto riguarda la nozione di «determinato settore di uno Stato», si può ad esempio citare l'elenco dell'IFPDT che tiene conto, per il Canada, del fatto che una legislazione di protezione specifica per il settore privato consente di riconoscere un livello di protezione adeguato soltanto per questo settore²³. Fino al luglio 2020, lo stesso valeva per gli Stati Uniti, grazie al *Privacy Shield CH-US*, che consentiva il libero trasferimento dei dati solo alle imprese che si erano impegnate a rispettare i principi vincolanti dello scudo per la protezione dei dati²⁴. Vanno citati anche altri settori specifici, come il settore finanziario o assicurativo o il trattamento dei dati da parte dei responsabili del trattamento²⁵. Il termine «organismo internazionale» è stato chiarito nel messaggio concernente la legge sulla protezione dei

¹⁹ RS 172.213.1

²⁰ FF 2017 5939, 6161

²¹ FF 2017 6029

²² Cfr. Meier Philippe, *Protection des données—Fondements, principes généraux et droit privé*, Berna 2011, pag. 450 s.

²³ Cfr. https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2020/staatenliste.pdf_download.pdf/20200908_Staatenliste_f.pdf. Nello stesso senso, si veda anche la decisione di adeguatezza della Commissione europea a favore del Canada, che riconosce che la legislazione specifica per il settore privato garantisce un livello adeguato di protezione: Decisione 2002/2/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adeguata protezione dei dati personali prevista dalla legge canadese sulla protezione delle informazioni personali e dei documenti elettronici, O.J.C.E., L 2, 4 gennaio 2002.

²⁴ Dopo che il 16 luglio 2020 la Corte di giustizia europea ha dichiarato non valido lo scudo per la privacy UE-USA (sentenza «Schrems II»), l'IFPDT ha eliminato il riferimento alla «protezione adeguata dei dati a determinate condizioni» per gli Stati Uniti nel suo elenco di Stati. Si veda anche il comunicato stampa dell'IFPDT (<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-80318.html>) e il suo parere (<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/64260.pdf>).

²⁵ Cfr. De Terwangne, Cécile / Gayrel, Claire, *Le RGPD et les transferts internationaux de données à caractère personnel*, in: *Le règlement général sur la protection des données (RGPD/GDPR): analyse approfondie*, Cahiers du CRIDS; n. 44, 2018, pag. 297 (<http://www.crid.be/pdf/public/8344.pdf>).

dati. Si riferisce a «tutte le istituzioni internazionali, siano esse organizzazioni o tribunali» (FF 2017 5939, 6029)²⁶.

Per stabilire se uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale assicura una protezione adeguata, occorre in particolare tenere conto dei seguenti criteri (art. 8 cpv. 2 OPDa):

- gli impegni internazionali dello Stato o dell'organismo internazionale, in particolare nel settore della protezione dei dati; (cpv. 2 lett. a): si pensi in particolare alla Convenzione 108+²⁷, sebbene gli impegni in materia di protezione dei dati non siano necessariamente gli unici pertinenti, da cui l'uso di «in particolare» (si veda anche il commento alla lett. c). Anche gli accordi che regolano lo scambio di informazioni svolgono un ruolo importante;
- lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo (cpv. 2 lett. b): la lettera b parla di «diritti dell'uomo» rifacendosi alla stessa terminologia della CEDU e del Patto II dell'ONU. Il Consiglio federale dispone di un margine di manovra che gli consente di stabilire che uno Stato garantisce un livello di protezione adeguato se nel suo quadro giuridico generale aderisce ai diritti dell'uomo riconosciuti a livello internazionale, in particolare per quanto riguarda la protezione contro qualsiasi ingerenza sproporzionata nella vita privata, anche se, ad esempio, lo Stato non soddisfacesse in ogni punto i criteri della CEDU;
- la legislazione vigente, in particolare in materia di protezione dei dati, la sua attuazione e la giurisprudenza pertinente (cpv. 2 lett. c): l'espressione «in particolare» poggia su una formulazione che include la legislazione settoriale. Questa legislazione è molto spesso ricca di disposizioni (dirette e/o indirette) sulla protezione dei dati. Questo è il caso, ad esempio, degli Stati che non dispongono di una legislazione quadro sulla protezione dei dati, ma solo di un Codice civile. In alcuni casi, questi Stati hanno leggi settoriali in cui figurano articoli sulla protezione dei dati. L'importante è poter fare affidamento sulle leggi applicabili. Pertanto, l'attenzione si concentra sulla legislazione pertinente dello Stato, sia generale che speciale, anche per quanto concerne la sicurezza pubblica, la difesa, la sicurezza nazionale, il diritto penale e l'accesso ai dati personali da parte delle autorità pubbliche;
- l'effettiva garanzia dei diritti delle persone interessate e della tutela giurisdizionale (cpv. 2 lett. d): non si tratta solo di verificare se i diritti delle persone interessate figurano nelle basi legali, ma anche di assicurarsi che tali diritti siano effettivamente attuati;
- l'effettivo funzionamento di una o più autorità indipendenti responsabili della protezione dei dati nello Stato interessato o alle quali è assoggettato un organo internazionale e che dispongono di poteri e competenze sufficienti. In tal senso le esigenze minime della Convenzione STE 108 devono essere adempiute (cpv. 2 lett. e).

Il terzo capoverso precisa che l'IFPDT viene consultato al momento di ogni valutazione dell'adeguatezza. Il suo parere non è vincolante per il Consiglio federale, ma va tenuto in considerazione, in particolare nella procedura di consultazione degli uffici. Inoltre, l'IFPDT

²⁶ Le autrici menzionate citano, ad esempio, l'Agenzia mondiale antidoping di Montreal, alla quale vengono trasmessi dati particolarmente sensibili sulla salute degli atleti agonisti. De Terwangne, Cécile / Gayrel, Claire, pag. 296.

²⁷ Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, STCE n. 223.

può pubblicare il proprio parere. Il Consiglio federale può peraltro tenere conto anche dell'esistenza di una valutazione relativa al livello di protezione effettuata sia da un'autorità estera incaricata della protezione dei dati (proveniente da uno Stato che garantisce una protezione adeguata) sia da un organismo internazionale. Per organismo internazionale ai sensi del presente capoverso si può segnatamente intendere il Comitato convenzionale istituito dalla Convenzione STE 108. Anche le valutazioni effettuate dalla Commissione europea possono costituire una fonte di informazioni.

Il quarto capoverso prevede che il livello di protezione nello Stato o nell'organismo interessato sia rivalutato periodicamente.

A seguito dei diversi pareri espressi durante la consultazione esterna, un nuovo capoverso 5 prevede la pubblicazione delle valutazioni effettuate dall'Ufficio federale di giustizia. Il concetto di valutazione comprende sia la valutazione che la rivalutazione di uno Stato, di un territorio, di un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale già presente nell'elenco che è valutato ancora una volta. Viene introdotta una disposizione transitoria (art. 46 cpv. 2) per specificare che le valutazioni eseguite prima dell'entrata in vigore dell'OPDa non saranno pubblicate.

L'ordinanza introduce una ponderazione degli interessi che consente di intervenire con urgenza se è possibile concludere che il livello di adeguatezza non è più garantito. Il capoverso 6 stabilisce che se viene accertato che il livello di protezione non è più garantito da uno Stato, un territorio, un determinato settore di uno Stato o di un organismo internazionale, l'allegato 1 è modificato. Ad esempio, nel caso degli Stati Uniti, la sentenza «Schrems II» della CGUE del luglio 2020 ha indotto l'IFPDT a rivedere la propria posizione e a modificare l'elenco. Se da informazioni risulta che uno Stato interessato non garantisce più un livello di protezione adeguato (p. es. in caso di una crisi politica), il Consiglio federale può modificare l'elenco con urgenza senza attendere di aver effettuato una valutazione formale e completa. Questo perché l'articolo 7 capoverso 3 LPubb²⁸ consente le pubblicazioni urgenti. Viene sottolineato che ciò si applica solo nel caso di un eventuale stralcio. Qualsiasi aggiunta all'elenco deve rispettare la procedura di valutazione (cpv. 1 e 2). La modifica non ha alcun effetto sulle comunicazioni di dati già avvenute.

Art. 9 Clausole contrattuali di protezione dei dati e garanzie specifiche

L'articolo 16 capoverso 2 nLPD prescrive che si possono comunicare dati personali a uno Stato che non figura nell'allegato 1 dell'ordinanza, ossia in assenza di una valutazione del livello di protezione adeguato da parte del Consiglio federale, se è garantita una protezione adeguata. Nel settore privato, questa garanzia può essere fornita da clausole di protezione dei dati contenute in un contratto concluso tra il titolare del trattamento o il responsabile e l'altro contraente (art. 16 cpv. 2 lett. b nLPD). Nel settore pubblico, si può trattare di garanzie specifiche stabilite dall'organo federale competente (art. 16 cpv. 2 lett. c nLPD).

Contrariamente agli altri strumenti previsti al capoverso 2 dell'articolo 16 nLPD, i titolari del trattamento e i responsabili non devono far approvare queste garanzie dall'IFPDT ma soltanto comunicargliele ogni volta che trasmettono dati personali all'estero. Esiste un certo rischio che i titolari e i responsabili del trattamento diano un'interpretazione del grado di protezione che queste garanzie devono raggiungere, sia nel settore privato sia in quello pubblico.

²⁸ RS 170.512

Il Consiglio federale considera quindi opportuno definire alcuni standard di protezione dei dati e precisa nell'articolo 9 capoverso 1 OPDa i punti che devono essere regolati da queste clausole di protezione o garanzie specifiche.

Si tratta in particolare dei seguenti elementi:

l'applicazione dei principi della liceità, della buona fede, della proporzionalità, della trasparenza, della finalità e dell'esattezza (lett. a);
le categorie dei dati personali comunicati e delle persone interessate (lett. b);
il tipo e lo scopo della comunicazione dei dati personali (lett. c);
all'occorrenza, il nome degli Stati o degli organismi internazionali ai quali sono comunicati dati personali nonché i requisiti della comunicazione (lett. d): l'espressione «all'occorrenza» permette di adeguarsi alle circostanze del contratto. Nel caso di contratti molto delimitati, questa lettera potrebbe non essere rilevante. Ad esempio, se nell'ambito del contratto non vengono trasmessi dati a un organismo internazionale, una dichiarazione di questo tipo non ha evidentemente ragion d'essere;
i requisiti della conservazione, della cancellazione e della distruzione di dati personali (lett. e);
i destinatari o le categorie di destinatari (lett. f): le categorie di destinatari possono essere utili, anche se solo genericamente, ove opportuno (p. es. rappresentanti, responsabili, co-responsabili, medici curanti, Comuni, organismi partner esterni, ecc.);
i provvedimenti per garantire la sicurezza dei dati (lett. g);
l'obbligo di comunicare le violazioni della sicurezza dei dati (lett. i);
l'obbligo per il destinatario titolare del trattamento di informare le persone interessate dal trattamento dei dati (lett. i): il destinatario responsabile del trattamento non può essere titolare e rispondere a questo obbligo;
i diritti della persona interessata (lett. j), segnatamente: il diritto d'accesso e il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati (n. 1), il diritto di opporsi alla comunicazione dei dati (n. 2), il diritto di chiedere la rettifica, la cancellazione o la distruzione dei dati (n. 3) e il diritto di chiedere tutela giurisdizionale a un'autorità indipendente (autorità di protezione dei dati o tribunale) (n. 4).

Tutti questi elementi riprendono i fondamenti della nLPD e il capoverso 2 precisa che, se comunica all'estero dati personali, il titolare della protezione prende misure adeguate per garantire che il destinatario rispetti le clausole contrattuali di protezione dei dati o le garanzie specifiche; il responsabile del trattamento deve fare lo stesso per quanto riguarda le clausole di protezione dei dati del contratto (il meccanismo di subappalto non si applica alle garanzie specifiche). Questo capoverso riprende sostanzialmente l'articolo 6 capoverso 4 OLPD e permette di garantire che il destinatario dei dati comunicati rispetti il quadro giuridico di protezione dei dati applicabile in Svizzera.

Infine il capoverso 3 riprende l'articolo 6 capoverso 2 OLPD riguardante il dovere d'informazione del titolare del trattamento che è modificato soltanto dal punto di vista redazionale (p. es. con la sostituzione nel testo francese dell'espressione «detentore della collezione di dati»), con l'eliminazione della seconda metà della frase dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b OLPD. La divulgazione all'estero è comunque consentita solo se le clausole o le garanzie di protezione dei dati assicurano una protezione adeguata, in particolare se soddisfano i requisiti di cui all'articolo 9 capoverso 1 OPDa. Non è quindi necessario farne nuovamente menzione nell'articolo 9 capoverso 3 lettera b OPDa.

Art. 10 Clausole tipo di protezione dei dati

Come nell'ambito della comunicazione di dati all'estero fondata su clausole contrattuali di protezione dei dati e su garanzie specifiche, la comunicazione fondata su clausole tipo di protezione dei dati (art. 16 cpv. 2 lett. d nLPD) deve rispettare il diritto svizzero in materia di protezione dei dati. Così l'articolo 10 capoverso 1 OPDa riprende sostanzialmente l'articolo 6 capoverso 4 OLPD e precisa che il titolare o il responsabile del trattamento deve prendere provvedimenti adeguati per assicurarsi che il destinatario rispetti effettivamente le clausole tipo. Il commento dell'Ufficio federale di giustizia sull'OLPD²⁹ precisa questo obbligo di diligenza: l'adeguatezza dei provvedimenti dipenderebbe dalle circostanze del caso concreto. Le esigenze sarebbero più severe per i dati sensibili o i profili della personalità che per gli altri dati personali. Sebbene l'espressione «profilo della personalità» sia stata eliminata nella nLPD, la spiegazione rimane pertinente: le misure devono essere adeguate alle circostanze concrete. Si tratta di un obbligo di mezzi e il titolare o il responsabile del trattamento deve garantire che tali misure siano messe in atto e che la loro applicazione sia monitorata.

Il capoverso 2 riguarda l'approvazione da parte dell'IFPDT delle clausole tipo di protezione dei dati elaborate da un privato o da un organo federale. L'IFPDT emana un parere e pubblica sul suo sito web un elenco delle clausole tipo di protezione dei dati che ha approvato, emanato o riconosciuto. Pertanto, le clausole tipo devono soddisfare i requisiti svizzeri in materia di protezione dei dati e poter essere interpretate conformemente alla legislazione svizzera in materia di protezione dei dati. L'IFPDT «comunica i risultati dell'esame delle clausole tipo di protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione».

Art. 11 Norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati

Le norme interne dell'impresa vincolanti si applicano a tutte le imprese che appartengono a uno stesso gruppo, che le devono rispettare. Queste regole non disciplinano soltanto i punti menzionati nell'articolo 9 capoverso 1 OPDa, ma anche la struttura e i dati di contatto del gruppo di imprese e di ciascuna delle sue unità (cpv. 2 lett. a) nonché le misure adottate in seno al gruppo per garantire che queste norme siano effettivamente rispettate (cpv. 2 lett. b).

Conformemente all'articolo 16 capoverso 2 lettera e nLPD, queste norme interne dell'impresa vincolanti devono essere sottoposte all'IFPDT.

L'articolo 11 OPDa prevede un nuovo capoverso 3 secondo il quale «l'IFPDT comunica i risultati dell'esame delle norme interne dell'impresa vincolanti sulla protezione dei dati che gli sono state sottoposte entro 90 giorni dalla loro ricezione».

Art. 12 Codici di condotta e certificazioni

Conformemente all'articolo 16 capoverso 3 nLPD, il Consiglio federale può prevedere altre garanzie appropriate che permettano di comunicare dati all'estero. Un codice di condotta o una certificazione possono quindi garantire una protezione adeguata (cpv. 1).

Questa nuova misura incoraggia le imprese ad adottare tali codici o far certificare i loro sistemi, prodotti o servizi. Per coerenza con le clausole tipo di protezione dei dati e le norme interne dell'impresa vincolanti, anche i codici di condotta devono essere approvati dall'IFPDT (cpv. 2). L'adeguatezza di questi strumenti va infatti verificata. Per la valutazione, l'IFPDT può ispirarsi ai criteri dell'articolo 9 capoverso 1 OPDa. L'approvazione dei codici di condotta

²⁹ Cfr. il commento UFG, 5.2 (disponibile soltanto in francese e tedesco).

da parte dell'IFPDT non è in contraddizione con l'articolo 11 nLPD secondo cui, in generale, l'IFPDT prende posizione sui codici di condotta che gli sono sottoposti (senza approvarli). Nel caso concreto, se un titolare del trattamento intende servirsi del proprio codice di condotta per comunicare dati personali all'estero, l'IFPDT deve approvare tale strumento per coerenza rispetto alle clausole tipo di protezione dei dati e alle norme interne dell'impresa vincolanti. Conformemente all'ordinanza del 28 settembre 2007³⁰ sulle certificazioni in materia di protezione dei dati, soltanto le certificazioni straniere devono essere riconosciute dall'IFPDT. Questo punto è mantenuto nell'ordinanza riveduta. Ciò non significa che la certificazione non deve essere conforme alle esigenze di tale ordinanza.

Inoltre, il titolare del trattamento o il responsabile in un Paese terzo deve assumere l'impegno vincolante ed esecutivo di applicare i provvedimenti contenuti nei codici di condotta e nelle certificazioni (cpv. 3).

Soppressione degli articoli 5 e 7 OLPD

Va inoltre menzionato il fatto che gli articoli 5 e 7 OLPD non sono ripresi: il primo è ormai stato integrato nella nLPD (art. 18) e il secondo non è più pertinente perché la competenza che conferiva all'IFPDT di emanare l'elenco degli Stati con protezione adeguata spetta ormai al Consiglio federale (art. 16 cpv. 1 nLPD).

5.2 Capitolo 2: Obblighi del titolare

Art. 13 Modalità dell'obbligo di informare

L'obbligo d'informare del titolare è sancito nell'articolo 19 nLPD. È accompagnato da eccezioni e restrizioni di cui all'articolo 20 nLPD. L'articolo 19 capoverso 1 nLPD precisa che la persona interessata deve essere informata «in modo adeguato». Ciò implica una comunicazione delle informazioni per quanto possibile precisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile.

In altri termini, ciò significa che il titolare del trattamento deve scegliere le modalità di comunicazione di modo che le informazioni più importanti siano sempre trasmesse alla persona interessata dal trattamento dei suoi dati personali al primo livello di comunicazione. Se la comunicazione avviene su un sito Internet, ad esempio, potrebbe costituire una buona pratica il fatto di mettere a disposizione in modo immediato tutte le informazioni essenziali, p. es. tramite una panoramica strutturata. La persona che desidera informazioni supplementari potrà cliccare su queste prime informazioni per aprire una finestra contenente maggiori dettagli. Occorre tuttavia precisare che la comunicazione mediante un sito Internet non è sempre sufficiente: la persona interessata deve sapere che troverà tali informazioni su un determinato sito. In caso di una comunicazione telefonica, le spiegazioni possono essere fornite anche oralmente ed essere completate da un link a un sito web. Se si tratta di informazioni registrate, la persona interessata dovrà avere la possibilità di ottenere informazioni più dettagliate. Nel caso in cui una persona sia filmata con un sistema di videosorveglianza fissa o un drone, occorrerà informarla di quest'attività mediante un pannello informativo o nel contesto di una campagna di informazione.

Conformemente all'articolo 19 capoverso 1 nLPD, l'articolo 13 OPDa riguarda unicamente il titolare e non il responsabile del trattamento. A questo proposito va tuttavia notato che l'informazione che il titolare del trattamento è tenuto a fornire secondo l'articolo 19 capoverso 2 lettera c nLPD deve contenere anche indicazioni sui destinatari o le categorie di destinatari cui sono comunicati i dati personali. Secondo quanto indicato nel messaggio

³⁰ RS 235.13

relativo alla legge sulla protezione dei dati, anche il responsabile del trattamento fa parte dei destinatari ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2 lettera c nLPD (FF 2017 5939, 6040). Il titolare del trattamento deve quindi informare la persona interessata dal trattamento dei dati che questi saranno comunicati a un responsabile del trattamento.

Art. 14 Conservazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

La norma concretizza la durata di conservazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati secondo dell'articolo 22 nLPD, che va conservata per almeno due anni. Il motivo per cui si conserva la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati è, oltre all'esecuzione del trattamento dei dati, il fatto che costituisce uno strumento centrale della protezione dei dati. Può avere un'importanza in particolare per chiarire le violazioni della sicurezza dei dati o per valutare la punibilità di un comportamento. Quindi la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati informa sulla valutazione dei rischi per la personalità o i diritti fondamentali e sui provvedimenti presi. Per quanto concerne gli organi federali, che in via di principio trattano dati soltanto se vi sono basi legali che lo permettono, è possibile che l'affidabilità di determinate basi legali renda necessario conservare per un lungo periodo la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

Per quanto concerne gli organi federali sarà inoltre necessario disciplinare le modalità del coordinamento temporale della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati con la procedura legislativa per l'adozione di una base legale per il trattamento dei dati. Occorre prevedere che gli organi federali allegghino i risultati della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati insieme ai disegni degli atti normativi alla domanda al Consiglio federale e che descrivano i risultati della valutazione d'impatto nel messaggio del Consiglio federale. Poiché la normativa ha soltanto carattere di istruzione in seno all'Amministrazione federale, non occorre un disciplinamento in via di ordinanza. È previsto di attuare la normativa nelle direttive concernenti gli affari del Consiglio federale («classificatore rosso») e nelle linee guida sui messaggi.

Per l'attuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, l'IFPDT può avvalersi della propria competenza per sviluppare strumenti di lavoro come raccomandazioni di buona prassi all'attenzione dei titolari del trattamento ai sensi dell'articolo 58 capoverso 1 lettera g nLPD. In tal senso, egli dispone di un certo margine discrezionale.

Art. 15 Notifica di violazioni della sicurezza dei dati

L'articolo 24 capoverso 2 nLPD contiene i requisiti minimi di una notifica all'IFPDT da parte del titolare del trattamento di violazioni della sicurezza dei dati. Vanno menzionati il tipo di violazione della sicurezza dei dati, le sue conseguenze e le misure prese o previste. Il contenuto di tale notifica all'IFPDT è precisato nell'articolo 15 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 19 cpv. 1 AP-OLPD). Va notato che la notifica all'IFPDT, conformemente all'articolo 24 capoverso 1 nLPD, è limitata alle violazioni della sicurezza dei dati che comportano verosimilmente un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata. Vanno notificate solo le violazioni soggette all'obbligo di notifica.

Il capoverso 1 contiene il seguente elenco di indicazioni: oltre al tipo di violazione della sicurezza dei dati (lett. a) già menzionato nella legge, è inoltre prevista, per quanto possibile, la comunicazione del momento in cui si è verificata la violazione della sicurezza dei dati e della sua durata (lett. b). Devono inoltre essere comunicati, per quanto possibile, le categorie e il numero approssimativo di dati personali interessati dalla violazione della sicurezza dei dati (lett. c) nonché le categorie e il numero approssimativo delle persone interessate

(lett. d). Queste informazioni sono di importanza fondamentale per poter valutare l'entità della violazione. A tale riguardo è in particolare necessario che siano note le categorie di dati personali toccate dalla violazione (p. es. indirizzi, informazioni relative a carte di credito, dati sanitari) per rendere comprensibili le osservazioni in merito alle conseguenze, ai rischi e ai provvedimenti. In relazione alla notifica delle conseguenze e dei rischi per le persone interessate (lett. e) e delle misure adottate dal titolare del trattamento (lett. f), il titolare del trattamento, nell'ambito dell'informazione della persona interessata, deve anche indicare le categorie di dati personali concretamente toccate dalla violazione. Ciò permette alla persona interessata di adottare provvedimenti concreti (p. es. modifica immediata della password se sono stati sottratti dati di login o blocco delle carte di credito). Infine il titolare del trattamento deve indicare il nome e le generalità della persona di contatto (lett. g), interlocutore per la comunicazione con l'IFPDT e la persona interessata.

Il capoverso 2 permette al titolare del trattamento che non è in grado di mettere a disposizione dell'IFPDT le informazioni di cui al capoverso 1 al momento della scoperta della violazione della sicurezza dei dati di fornire gradualmente tali informazioni all'IFPDT. Secondo l'articolo 24 capoverso 1 nLPD, il titolare del trattamento deve effettuare la notifica «quanto prima». Spesso tuttavia nella pratica, le informazioni secondo il capoverso 1 lettere b–d non sono disponibili subito dopo la scoperta della violazione. In un primo momento, il titolare del trattamento potrà quindi fornire soltanto le indicazioni di base che gli sono note. Conformemente all'articolo 24 capoverso 1 nLPD, il titolare deve comunicare le informazioni rimanenti «quanto prima». Non appena saranno disponibili le altre informazioni, il titolare del trattamento deve fornirle all'IFPDT con una successiva notifica. Se le informazioni devono ancora essere ottenute, egli dovrà procurarsele senza indugio.

Il capoverso 3 stabilisce le indicazioni che devono essere fornite alla persona interessata da informare conformemente all'articolo 24 capoverso 4 nLPD. Precisa inoltre che l'informazione, rispetto alla notifica al responsabile del trattamento, deve essere comunicata in una lingua semplice e comprensibile. Non si può infatti pretendere che una persona non esperta conosca il linguaggio specializzato di questa materia tecnica. Il contenuto della notifica all'IFPDT è più vasto dell'informazione alla persona interessata, perché l'IFPDT deve potersi fare un quadro dell'entità della violazione della sicurezza dei dati.

Il capoverso 4 prevede che tutti i fatti connessi con la violazione della sicurezza dei dati notificata, le loro conseguenze e i provvedimenti adottati siano documentati. I documenti devono essere conservati per almeno due anni dal momento della notifica della violazione della sicurezza dei dati.

Alla luce delle esperienze raccolte dalle autorità di vigilanza straniere nell'ambito dell'attuazione dell'obbligo di notifica di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2016/679, ci sarà da attendersi un numero elevato di notifiche annuali nell'ambito del corrispondente obbligo di cui all'articolo 24 nLPD. Infatti, dallo scambio con l'ufficio del Land bavarese per la vigilanza in materia di protezione dei dati (Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht), le cui cifre possono essere proiettate sulla realtà svizzera, è emerso che potrebbe trattarsi di circa 6000 notifiche all'anno. Per poter offrire al titolare del trattamento la possibilità di strutturare le notifiche e assicurare un trattamento efficace del loro elevato numero, attualmente l'IFPDT sta sviluppando uno sportello di notifica via Internet, probabilmente sotto forma di formulario interattivo. Nell'ambito di questo progetto, l'IFPDT sta valutando l'opportunità di istituire un portale di notifica da condividere con altri organi federali che hanno obblighi o possibilità di notifica analoghi nell'ambito della sicurezza dei dati (p. es. la notificazione in caso di infrastrutture critiche). Un portale comune ridurrebbe l'onere per i titolari del trattamento nel quadro dell'invio delle notifiche ai numerosi servizi federali.

5.3 Capitolo 3: Diritti della persona interessata

Il capitolo relativo ai diritti della persona interessata trattava, nel quadro del D-LPD, del diritto di accesso e delle relative restrizioni. Il Parlamento ha quindi deciso di aggiungervi un diritto alla consegna e alla trasmissione di dati personali. L'ordinanza precisa ora questi due aspetti dei diritti della persona interessata in due sezioni separate.

La sezione 1 tratta il diritto d'accesso. In seguito alla discussione con il Dipartimento federale degli affari esteri e con il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il contenuto dell'articolo 14 OLPD non è stato ripreso nell'OPDa, perché non è più attuale. Si è quindi deciso di disciplinare il diritto d'accesso per i due settori privato e pubblico in una parte comune che segue la sistematica della nLPD ed è collocata dopo quella concernente gli obblighi dei titolari del trattamento.

Ora i diversi elementi relativi al diritto d'accesso sono ripartiti su diversi articoli. Un primo articolo si concentra sulle modalità del diritto di accesso e in particolare sulla forma della comunicazione delle informazioni; un secondo articolo è dedicato al diritto d'accesso quando vi sono diversi titolari che trattano congiuntamente dati personali o se i dati sono trattati da un responsabile del trattamento; un terzo articolo riguarda i termini applicabili e infine un quarto disciplina le eccezioni alla gratuità del diritto d'accesso.

La sezione 2 tratta il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. Comprende i seguenti articoli: l'articolo 20 OPDa riguarda la portata del diritto, l'articolo 21 OPDa riguarda i requisiti tecnici per l'attuazione e l'articolo 22 OPDa (precedentemente art. 24 P-OLPD) specifica, che per i termini, le modalità e la responsabilità si applicano per analogia disposizioni sul diritto d'accesso.

5.3.1 Sezione 1: Diritto d'accesso

Art. 16 Modalità

Questa disposizione concretizza le modalità del diritto d'accesso previsto all'articolo 25 nLPD e riprende in una certa misura gli articoli 8 capoverso 5 LPD e 1 capoversi 1–3 OLPD.

Cpv. 1

L'articolo 16 OPDa (precedentemente art 20 AP-OLPD) si concentra sulla forma della domanda di accesso. «Per scritto» ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 OPDa comprende le forme che permettono la prova tramite testo. Non è invece contemplata la cosiddetta forma scritta semplice secondo gli articoli 13–15 del Codice delle obbligazioni³¹, che presuppone una firma autografa o una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale qualificata ai sensi della legge del 18 marzo 2016³² sulla firma elettronica. L'articolo 16 capoverso 1 OPDa esige infatti soltanto l'esistenza di un testo scritto. Sostanzialmente riprende il contenuto dell'articolo 1 capoverso 1 OLPD secondo cui la persona che fa valere il suo diritto d'accesso di regola «lo deve fare per scritto». Il commento dell'OLPD dell'Ufficio federale della giustizia³³ precisa che la forma orale può essere sufficiente in alcuni casi, a condizione che il detentore della collezione di dati (ora il titolare del trattamento) sia d'accordo. La riformulazione dell'articolo 16 OPDa tiene conto di queste considerazioni ai fini di una maggiore chiarezza. Inoltre, l'articolo 1 capoverso 1 OPDa è stato modificato dal punto di vista redazionale.

Cpv. 2

Rispetto al diritto vigente, l'articolo 16 capoverso 2 OPDa (precedentemente art. 20 cpv. 2 AP-OLPD) stabilisce esplicitamente che l'informazione può essere fornita, oltre che per

³¹ RS 220

³² RS 943.03

³³ Cfr. commento UFG, 3.1.

scritto, anche nella forma in cui sono disponibili i dati. Di norma si tratta di dati personali in forma scritta. Se i dati sono invece disponibili in forma di registrazioni visive o audio, la persona interessata le riceve in questa forma. Come indicato sopra, nel presente contesto «per scritto» va inteso nel senso che è richiesto un testo scritto.

Come previsto all'articolo 1 capoverso 3 OLPD, la consultazione in loco è possibile segnatamente quando i dati sono suddivisi in dossier diversi, sono particolarmente abbondanti o quando le informazioni richieste devono essere spiegate. A differenza dell'articolo 1 capoverso 3 OLPD, il passaggio secondo cui la consultazione in loco è possibile su proposta del titolare è stato soppresso. Per la consultazione in loco è sempre necessario che il titolare e la persona interessata siano d'accordo. È invece irrilevante chi l'abbia proposta. In caso di consultazione in loco, la persona interessata deve comunque avere la possibilità di chiedere una fotocopia di alcuni documenti del suo dossier. Come constatato dal Tribunale federale nella DTF 119 III 141, la consegna di documenti scritti (anche elettronici) può essere molto importante per la persona interessata. È anche prevista la trasmissione in forma orale delle informazioni, ad esempio per telefono, a condizione che la persona interessata vi abbia acconsentito. Non sono ammesse informazioni in forma sintetica («aggregata»).

Cpv. 3

Il capoverso 3 riprende l'articolo 1 capoverso 2 OLPD in forma adeguata. Disciplina segnatamente la forma della trasmissione della domanda d'informazione e della comunicazione delle informazioni, che possono avvenire anche per via elettronica. La persona interessata può ad esempio presentare la sua domanda con un messaggio elettronico o tramite una piattaforma online di un'impresa (p. es. conti clienti diffusi). Secondo le regole generali al mittente incombe l'onere di dimostrare che il suo invio sia stato ricevuto dal destinatario. Dato che la trasmissione elettronica è ammessa anche senza base legale, il capoverso 3 costituisce una disposizione dichiarativa.

Cpv. 4

Quando i dati personali sono forniti in una forma tecnica, ad esempio in un formato di file non comune, che non è leggibile e/o comprensibile per la persona interessata, il titolare del trattamento deve essere in grado di offrirle spiegazioni complementari, ad esempio oralmente.

Cpv. 5

Il titolare del trattamento deve adottare misure adeguate per garantire l'identificazione della persona interessata. L'interessato ha quindi l'obbligo di collaborare alla propria identificazione. Affinché il titolare del trattamento possa garantire l'identificazione dell'interessato, deve poter disporre delle informazioni necessarie sulla persona interessata. Nel caso di informazioni orali, il titolare del trattamento deve assicurarsi preventivamente (p. es. tramite il numero AVS) di fornire le informazioni alla persona corretta. L'articolo 16 capoverso 5 OPDa (precedentemente art. 20 cpv. 4 AP-OLPD) sostituisce il requisito di cui all'articolo 1 capoverso 1 OLPD secondo cui la persona interessata deve dimostrare la propria identità.

Altri aspetti

Il termine per fornire informazioni di cui all'articolo 1 capoverso 4 OLPD è oggetto di un articolo specifico del progetto (cfr. art. 18 OPDa, precedentemente art. 22 AP-OLPD).

Altrettanto vale per l'articolo 1 capoversi 5 e 6 OLPD (cfr. art. 17 OPDa, precedentemente art. 21 AP-OLPD).

Art. 17 Competenza

Per i casi in cui diversi titolari trattano congiuntamente dati personali è stato previsto un articolo separato.

Cpv. 1

Il capoverso 1 riprende l'articolo 1 capoverso 5 OLPD con alcune modifiche terminologiche (p. es. l'espressione «detentore della collezione di dati» è stata sostituita con «titolare del trattamento»). L'eccezione alla possibilità di invocare il diritto d'accesso presso qualsiasi titolare del trattamento è soppressa. Ciò significa che la persona interessata può sempre esercitare il suo diritto d'accesso presso ogni titolare del trattamento. A differenza dell'articolo 1 capoverso 5 OLPD, l'articolo 17 capoverso 1 OPDa non obbliga più i titolari del trattamento a trasmettere le domande, bensì a fornire informazioni in ogni caso. Il capoverso corrisponde all'articolo 21 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 26 paragrafo 3 RGPD.

Cpv. 2

Il capoverso 2 riprende l'articolo 1 capoverso 6 OLPD in forma adeguata per tenere conto dell'introduzione della nozione di «responsabile del trattamento» nella nLPD (art. 5 lett. k nLPD) e l'espressione «detentore della collezione di dati» è sostituita con «titolare del trattamento». Conformemente all'articolo 25 capoverso 4 nLPD, il titolare del trattamento è tenuto a fornire informazioni anche se ha affidato il trattamento dei dati personali a un responsabile del trattamento. Il responsabile del trattamento non è quindi legalmente obbligato a rispondere personalmente alle domande di informazioni. L'articolo 17 capoverso 2 OPDa, a differenza dell'AP-OLPD, stabilisce quindi che il responsabile del trattamento assiste il titolare del trattamento nel rilascio delle informazioni, a meno che non risponda egli stesso alla domanda per conto del titolare del trattamento. Ciò significa che il responsabile del trattamento deve fornire i dati al titolare del trattamento se quest'ultimo non ne è in possesso.

Art. 18 Termine

L'articolo 18 OPDa (precedentemente art. 22 AP-OLPD) riprende l'articolo 1 capoverso 4 OLPD senza modifiche sostanziali e precisa così l'articolo 25 capoverso 7 nLPD, disposizione aggiunta dal Parlamento che sancisce nella legge il termine di 30 giorni finora previsto nell'ordinanza. La precisazione secondo cui una decisione che limita il diritto d'accesso deve essere motivata è stata soppressa poiché questa norma è già iscritta nell'articolo 26 capoverso 4 nLPD. Infine, il termine «richiedente» è sostituito con «persona interessata» per armonizzare la terminologia con la nLPD.

Sostanzialmente la presente norma precisa che il titolare del trattamento dispone di 30 giorni per fornire le informazioni chieste dalla persona interessata o per informarla che rifiuta, limita o differisce il diritto d'accesso. Nel settore pubblico, la trasmissione di informazioni nonché il rifiuto, la limitazione o la proroga di informazioni costituiscono una decisione ai sensi dell'articolo 5 PA³⁴. Il capoverso 2 si applica soltanto se il titolare del trattamento non è in grado di fornire le informazioni nei 30 giorni successivi alla ricezione della domanda (e non nel caso in cui restringe il diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 26 nLPD). Quindi il titolare del trattamento è tenuto a indicare per tempo, quindi senza indebiti indugi, il termine entro il quale saranno fornite le informazioni.

³⁴ RS 172.021

Art. 19 Eccezioni alla gratuità

La rubrica della disposizione è oggetto di una mera modifica redazionale rispetto all'articolo 2 OLPD.

Cpv. 1

L'articolo 2 capoverso 1 lettera a è soppresso. Tale disposizione riguardava i casi di domande d'informazioni querulomane; questi casi sono ora disciplinati dalla nLPD che all'articolo 26 capoverso 1 lettera c prevede che il titolare del trattamento possa rifiutare, limitare o differire la comunicazione delle informazioni, quando la domanda d'accesso è manifestamente querulomane.

Sono invece leggermente adeguati l'articolo 2 capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 OLPD. Il termine «eccezionalmente» è soppresso perché il titolo della disposizione già menziona le «eccezioni» e il termine «richiedente» (nuovo cpv. 3) è sostituito con «persona interessata» per assicurare l'uniformità con la nLPD. Il termine «lavoro considerevole» è tuttavia sostituito con «onere sproporzionato» per restare coerenti con le modifiche apportate dal Consiglio nazionale all'articolo 25 capoverso 6 nLPD. Non costituisce ad esempio un onere sproporzionato il caso in cui il responsabile del trattamento deve dare accesso a numerosi dati personali, perché ha un preciso interesse a raccogliere quanti più dati possibile. Altrettanto vale se il lavoro è considerevole, perché il titolare del trattamento dispone di un'organizzazione insufficientemente strutturata (violazione del principio della «privacy by design» secondo cui i titolari o i responsabili del trattamento dispongono di un sistema che permette di accedere facilmente ai dati trattati).

Cpv. 2

L'importo di 300 franchi rimane invariato: sotto il profilo dell'indice svizzero dei prezzi al consumo si è modificato soltanto in lieve misura dalla sua introduzione nell'ordinanza e non deve avere un effetto dissuasivo per la persona interessata.

Cpv. 3

Il titolare deve informare la persona interessata in merito all'entità della partecipazione prima che gli siano fornite le informazioni. Se la persona interessata non conferma la domanda entro dieci giorni, quest'ultima si considera ritirata senza spese. Il termine di cui all'articolo 18 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 22 cpv. 1 AP-OLPD) decorre dalla scadenza del periodo di riflessione di dieci giorni.

5.3.2 Sezione 2: Diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati

Questi articoli precisano quali diverse condizioni si applicano al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati personali, come introdotto dall'articolo 28 nLPD. In considerazione dell'obiettivo del Parlamento di creare una regolamentazione simile a quella europea, vengono prese in considerazione le norme applicabili dell'articolo 20 RGPD sul diritto alla portabilità dei dati.

Con il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati, le persone interessate ottengono da un lato il diritto, a determinate condizioni, di richiedere al titolare del trattamento i propri dati personali, messi a disposizione di quest'ultimo, in una forma che possa essere ulteriormente utilizzata.

I dati personali richiesti possono essere utilizzati per vari scopi: ad esempio per uso puramente personale (p. es. per memorizzare i dati su uno spazio di archiviazione personale), per inoltrarli a un altro fornitore di servizi online o per cambiare piattaforma.

Il diritto di richiedere la trasmissione dei propri dati personali conferisce agli interessati il diritto di richiedere al titolare del trattamento di trasmettere tali dati personali direttamente a un altro titolare del trattamento (p. es. affinché un nuovo fornitore di servizi online possa ampliare tali dati personali o offrire nuovi servizi all'interessato o per mantenere la propria «storia» in caso di cambio di fornitore), a condizione che ciò non richieda un onere sproporzionato.

Il diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati deve essere distinto dal diritto d'accesso di cui all'articolo 25 nLPD. Il diritto d'accesso consente all'interessato di richiedere al titolare del trattamento informazioni su quali dati personali che lo concernono tratta. Ciò consente all'interessato di richiedere la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali in caso di trattamento illecito.

Per contro, il nuovo diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati mira a rafforzare il controllo degli interessati sui loro dati personali e sul loro ulteriore utilizzo. Consente loro di disporre dei dati personali consegnati o trasmessi, di utilizzarli ulteriormente o di trasmetterli ad altri titolari. Inoltre, questo nuovo diritto agevola per le persone interessate il passare da un'offerta all'altra, promuovendo così la concorrenza e l'innovazione.

Per i titolari del trattamento questo nuovo diritto comporta l'obbligo di mettere a disposizione i dati personali richiesti in forma aggregata entro un periodo di tempo ragionevole e di consentirne l'inserimento in un nuovo sistema senza un onere sproporzionato. Ciò richiede l'utilizzo di formati di file usuali e l'implementazione di sistemi di gestione dei dati correnti e standardizzati, così da permettere il riutilizzo dei dati.

I titolari del trattamento dei dati devono tenere conto dei principi della legge sulla protezione dei dati e dei relativi obblighi sia nel momento in cui consegnano i dati personali richiesti che nel momento in cui li trasferiscono.

Art. 20 Portata del diritto

Cpv. 1

Questa disposizione specifica i dati personali che rientrano nel diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. Tale diritto riguarda i dati personali concernenti l'interessato stesso nonché quelli trattati in modo automatizzato e sulla base di un consenso o in relazione a un contratto (art. 28 cpv. 1 nLPD).

Innanzitutto, i dati personali conservati in forma cartacea sono esclusi da questo diritto.

Il diritto non si applica ai titolari del trattamento che trattano i dati personali nell'esecuzione di un compito pubblico o nell'interesse pubblico. Ciò è in linea con le disposizioni dell'articolo 20 paragrafo 3 RGPD e con la finalità prevalentemente economica del diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. Gli organi federali che trattano dati personali nell'ambito dei loro compiti legali e in virtù di una base legale non sono quindi in linea di principio interessati dal diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. Tuttavia, se gli organi federali trattano dati personali, ad esempio in concorrenza con privati, è ipotizzabile che questi dati personali possano rientrare in tale diritto. In ogni caso, spetta al titolare verificare a quali dati personali da lui trattati potrebbe essere applicabile tale diritto e quali ne sono esclusi.

Inoltre, i dati personali anonimizzati o che non riguardano l'interessato non sono interessati da tale diritto. I dati personali pseudonimizzati che possono essere chiaramente collegati alla persona interessata sono tuttavia inclusi nell'articolo 19 capoverso 1 OPDa. Nella pratica, in molti casi è probabile che siano interessate informazioni che includono i dati personali di più persone, come la storia del conto di un cliente o i dati sulle chiamate telefoniche o i messaggi che contengono informazioni su terzi. Nel contesto di una richiesta di consegna o trasmissione di dati personali, al richiedente devono essere fornite anche queste registrazioni. Tuttavia, i dati personali di terzi non possono essere trattati per finalità che ne pregiudichino i diritti e le libertà. Ciò avverrebbe se il nuovo titolare del trattamento utilizzasse i dati personali trasmessi di terzi per i propri scopi, ad esempio per offrire loro i propri servizi. Non vi sarebbe invece alcun pregiudizio se, in caso di trasmissione delle informazioni sul conto su un nuovo conto bancario su richiesta del titolare del conto, l'indirizzo di contatto nella cronologia del suo conto bancario continuasse a essere utilizzato per lo stesso scopo, ossia come indirizzo di contatto e per uso personale.

Inoltre, rientrano nell'articolo 20 capoverso 1 OPDa solo i dati personali che la persona interessata mette attivamente a disposizione di un titolare del trattamento dei dati. Secondo la lettera a, si tratta da un lato dei dati personali che l'interessato fornisce *direttamente* e consapevolmente al titolare del trattamento, come ad esempio i suoi dati di contatto tramite un modulo online o attivando «mi piace». Conformemente alla lettera b, si tratta inoltre di dati personali che l'interessato genera *indirettamente*, ossia attraverso le sue attività quando utilizza un servizio o un dispositivo (consapevolmente o meno) e che sono osservati dal titolare del trattamento (i cosiddetti dati di utilizzo o dati «osservati», come le query di ricerca, i registri di attività o la cronologia di utilizzo di un sito web).

Il fatto che questi dati personali rientrino nel diritto alla consegna e alla trasmissione corrisponde alla regolamentazione europea nonché al senso e allo scopo della norma di cui all'articolo 28 nLPD, in base al quale l'interessato deve poter richiedere la consegna e l'ulteriore utilizzo dei dati personali che ha messo a disposizione di un titolare del trattamento.

Cpv. 2

Il capoverso 2 descrive quali dati personali non devono essere considerati come dati personali comunicati dall'interessato ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 nLPD. Questa norma specifica quindi il campo di applicazione del diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. Di conseguenza, tale diritto non riguarda i dati personali che un titolare del trattamento deriva da conclusioni in merito ai dati personali messi a disposizione dall'interessato o osservati ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a e b, o che sono generati da proprie analisi di tali dati personali. Ciò include, ad esempio, la valutazione dello stato di salute di un utente, profili di utenti o di rischio, analisi del rischio di credito, ecc. A differenza dei dati personali forniti, i servizi e gli investimenti del titolare del trattamento riguardano l'analisi e la valutazione dei dati forniti e non la raccolta e l'elaborazione dei dati personali.

L'esclusione di questi dati personali dal diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati è in linea con la normativa europea. Dato che questo diritto intende consentire all'interessato di utilizzare ulteriormente i propri dati personali, sembra giustificato prevedere un'eccezione per i dati personali che un titolare del trattamento genera tramite valutazioni separate e utilizzando le proprie risorse (prestazioni proprie, investimenti propri, procedure di analisi ed algoritmi interni). A differenza dei «dati personali comunicati» dall'interessato ai sensi del capoverso 1, l'interesse del titolare del trattamento a tutelare le proprie prestazioni e i propri investimenti deve avere un peso maggiore nel caso di dati personali generati dal titolare

del trattamento. Tali dati personali non rientrano pertanto nel campo di applicazione del diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati.

Tuttavia, nell'ambito del diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 25 nLPD e delle relative disposizioni dell'ordinanza (art. 16-19 OPDa), l'interessato ha la possibilità di ottenere dal titolare del trattamento informazioni su tali dati personali, sulle finalità del trattamento, sulla durata di conservazione e, nel caso di decisioni individuali automatizzate, sulla logica su cui si è basata la decisione.

È importante notare che la disposizione di cui all'articolo 20 capoverso 2 non va intesa come una restrizione del diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati introdotto nell'articolo 28 nLPD, ma serve piuttosto a interpretare la disposizione legale specificando il campo di applicazione del diritto.

Al contrario, in virtù del rimando dell'articolo 29 capoverso 1 nLPD all'articolo 26 capoversi 1 e 2 nLPD, i motivi previsti per la restrizione del diritto d'accesso si applicano per analogia anche al rifiuto, alla limitazione o al differimento della consegna o della trasmissione dei dati personali, ad esempio per tutelare gli interessi preponderanti del titolare (p. es. nel caso di segreti commerciali o di proprietà intellettuale) o di terzi. Tuttavia, ciò non deve comportare il rifiuto di consegnare qualsiasi informazione all'interessato. Si deve piuttosto stabilire caso per caso, nell'ambito di una valutazione della proporzionalità e di una ponderazione degli interessi, se e quali dati personali devono essere consegnati all'interessato o trasmessi a un altro titolare.

Se rifiuta, limita o differisce la consegna o la trasmissione dei dati personali, il titolare del trattamento dei dati è tenuto a indicarne il motivo all'interessato conformemente all'articolo 29 capoverso 2 nLPD.

Art. 21 Requisiti tecnici per l'attuazione

Cpv. 1

Questa disposizione specifica cosa è da considerarsi un formato elettronico usuale ai sensi dell'articolo 28 capoverso 1 nLPD. Si tratta dei formati che consentono il trasferimento dei dati personali con un onere proporzionato e il loro riutilizzo da parte dell'interessato o di un altro titolare del trattamento.

Se i dati personali non sono disponibili in un formato usualmente leggibile (soprattutto nel caso di formati proprietari o poco comuni), essi devono essere convertiti dal titolare del trattamento in un formato elettronico usuale. I formati dei dati devono consentire all'interessato di caricare i propri dati in un formato standard leggibile al computer direttamente dal proprio account o area personale. È quindi necessario scegliere formati adatti al tipo di dati in questione. Si dovrebbe dare la preferenza a formati aperti e interoperabili come XML e JSON per soluzioni più complete, nonché CSV, ODT, ODS, ecc., che in molti casi sono adatti alla consegna e alla trasmissione dei dati, in quanto possono essere adottati senza problemi di compatibilità degni di nota da altri titolari del trattamento. I dati forniti in un formato difficile da elaborare (p. es. un'immagine o un PDF) o in un formato proprietario che richiede l'acquisto di un software o di una licenza a pagamento per essere utilizzato non sono a priori un formato adatto.

Inoltre, il contenuto delle informazioni trasmesse deve essere descritto in modo preciso con metadati adeguati e comprensibili, in modo da poter essere trasferito in modo ragionevole in un nuovo sistema. Gli interessati e i titolari del trattamento che ricevono dati nel corso di

una trasmissione di dati devono poter capire di che tipo di dati si tratta. I metadati devono essere sufficientemente completi da consentire l'uso e il riutilizzo dei dati senza rivelare segreti commerciali.

Cpv. 2

In conformità al diritto europeo, questa disposizione specifica che il diritto dell'interessato di richiedere i dati personali che lo riguardano al titolare del trattamento o di farli trasmettere da quest'ultimo a un altro titolare del trattamento non costituisce l'obbligo per il titolare del trattamento alcun obbligo di adottare o conservare sistemi di trattamento dei dati tecnicamente compatibili.

Sebbene l'introduzione di standard per i formati dei dati sia in linea di principio possibile, è probabile che il formato più adatto a ciascun caso vari a seconda del ramo e del settore. Pertanto, sembra sufficiente prevedere l'uso di formati usuali senza specificarli in modo più dettagliato o addirittura definitivo. Da un punto di vista tecnico, è necessario che i titolari creino le condizioni per poter scambiare dati personali. Inoltre, i dati personali scambiati devono poter essere utilizzati dalla persona interessata o dal nuovo titolare del trattamento. A tal fine, i titolari del trattamento devono rendere disponibili i dati personali in formati interoperabili e descriverli in modo comprensibile per la persona interessata e il nuovo titolare del trattamento tramite metadati adeguati, al fine di consentirne il riutilizzo.

Cpv. 3

Il capoverso 3 specifica quando la trasmissione non richiede un onere sproporzionato ai sensi dell'articolo 28 capoverso 3 nLPD e il titolare del trattamento è tenuto a trasmettere i dati personali a un altro titolare del trattamento su richiesta dell'interessato. Sempre in conformità con il diritto europeo, si deve presupporre un onere proporzionato per la trasmissione se ciò è possibile dal punto di vista tecnico.

Il titolare del trattamento è pertanto tenuto a trasmettere i dati personali direttamente e in un formato interoperabile a un altro titolare del trattamento su richiesta dell'interessato. Anche se l'altro titolare non supporta il formato, è possibile effettuare una trasmissione diretta dei dati se la comunicazione tra due sistemi è possibile in modo sicuro e il sistema ricevente è tecnicamente in grado di ricevere i dati in arrivo. La fattibilità tecnica di una trasmissione deve essere verificata caso per caso. È anche ipotizzabile che il titolare fornisca un'interfaccia sicura di programmazione applicativa (API) che consenta all'altro titolare di richiamare automaticamente i dati personali. Tuttavia, se ostacoli tecnici impediscono la trasmissione diretta dei dati, il titolare del trattamento deve informarne l'interessato (art. 29 cpv. 2 nLPD).

Il titolare del trattamento non può tuttavia ostacolare in modo ingiustificato la trasmissione dei dati personali, prevedendo ostacoli tecnici che rallentino o impediscano l'accesso ai dati, la loro trasmissione o il loro riutilizzo da parte dell'interessato o di un altro titolare del trattamento. Sarebbe il caso, ad esempio, se non sono offerti l'interoperabilità dei dati o l'accesso a un formato di dati, un'interfaccia di programmazione o il formato messo a disposizione, se si verificano ritardi eccessivi o se il richiamo della serie completa di dati è troppo complicato, se i dati vengono intenzionalmente nascosti o se vengono imposti specifici o ingiustificati requisiti di standardizzazione o di accreditamento per il settore.

Art. 22 Termine, modalità e competenza

Per quanto riguarda le modalità del diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati, si applicano per analogia diverse disposizioni sul diritto d'accesso. Si tratta della forma in cui

l'interessato può richiedere la consegna o la trasmissione dei propri dati personali (art. 16 cpv. 1 OPDa, precedentemente art. 20 cpv. 1 AP-OLPD), nonché dei provvedimenti adeguati per garantire l'identificazione della persona interessata (art. 16 cpv. 5 OPDa, precedentemente art. 20 cpv. 4 AP-OLPD).

Sono applicabili per analogia anche le disposizioni sulla regolamentazione delle competenze in caso di domande d'informazione a diversi titolari del trattamento (art. 17 cpv. 1 OPDa, precedentemente art. 21 cpv. 1 AP-OLPD) o di trattamento di dati effettuato da un responsabile del trattamento (art. 17 cpv. 2 OPDa, precedentemente art. 21 cpv. 2 AP-OLPD). Si noti che anche i dati personali trattati da responsabili del trattamento sottostanno al diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati. In questo caso, spetta al titolare del trattamento mettere in atto le soluzioni tecniche e organizzative per far rispettare questo diritto. Il responsabile del trattamento deve assistere il titolare del trattamento nell'adempimento dei suoi obblighi in materia di diritto alla consegna o alla trasmissione dei dati (art. 17 cpv. 2 OPDa, precedentemente art. 21 cpv. 2 AP-OLPD).

Infine, in caso di domande d'accesso, anche le disposizioni sui termini (art. 18 OPDa, precedentemente art. 22 AP-OLPD) e sulle eccezioni alla gratuità (art. 19 OPDa, precedentemente art. 23 AP-OLPD) si applicano per analogia al diritto alla consegna e alla trasmissione di dati.

5.4 Capitolo 4: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di persone private

Art. 23 Consulente per la protezione dei dati

L'articolo 10 capoverso 2 nLPD disciplina in modo non esaustivo due compiti che incombono al consulente per la protezione dei dati di un titolare privato del trattamento: formare e consigliare i titolari privati del trattamento in merito alle questioni della protezione dei dati (lett. a) e partecipare all'applicazione delle disposizioni sulla protezione dei dati (lett. b). Poiché questi compiti risultano in maniera sufficientemente concreta dalla legge, in futuro non saranno più definiti nell'ordinanza, contrariamente a quanto indicato nell'AP-OLPD.

Lett. a e b

Queste disposizioni riprendono il contenuto dell'articolo 12b capoverso 2 lettere b e c OLPD.

L'elenco dei documenti cui deve avere accesso il consulente per la protezione dei dati è stato adeguato alla terminologia della nLPD. L'accesso è limitato ai documenti di cui il consulente per la protezione dei dati ha effettivamente bisogno per adempiere i suoi compiti. In particolare, l'accesso ai dati personali va concesso soltanto se è necessario per l'adempimento dei compiti. Ad esempio se il consulente per la protezione dei dati compie un esame generale delle prescrizioni interne sulla protezione dei dati o dei processi di trattamento dei dati, di norma non ha bisogno di consultare dati personali.

Per contro, non è ripreso l'articolo 12b capoverso 2 lettera a OLPD perché la condizione che menziona è ora prevista dalla legge (art. 10 cpv. 3 lett. a nLPD).

Lett. c

Il titolare del trattamento deve concedere al consulente per la protezione dei dati il diritto di informare i massimi organi dirigenti o amministrativi in casi importanti. Si tratta della dirigenza massima del titolare privato del trattamento, ossia dell'organismo che è anche

responsabile del rispetto delle norme sulla protezione dei dati. La disposizione stabilisce un diritto di ascesa per il consulente per la protezione dei dati. Da un lato, ciò è necessario affinché il consulente per la protezione dei dati non debba solo fidarsi dei documenti a sua disposizione durante gli audit interni sulla conformità alle norme sulla protezione dei dati, ma possa anche imporre l'acquisizione di informazioni e documenti aggiuntivi. Inoltre, ciò garantisce che, in caso di circostanze complesse e di violazioni particolarmente gravi, il consulente per la protezione dei dati possa fare rapporto ai massimi organi del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e ottenere una decisione.

Soppressione dell'art. 12a OLPD

Questa disposizione è soppressa, perché il suo contenuto figura ora nella legge (art. 10 cpv. 3 lett. b e c nLPD).

Art. 24 Eccezione all'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento

In virtù dell'articolo 12 nLPD, i titolari e i responsabili del trattamento devono tenere un registro delle attività di trattamento che deve contenere certe informazioni minime. Per il registro del titolare del trattamento queste ultime sono: l'identità del titolare del trattamento, la finalità del trattamento, una descrizione delle categorie di persone interessate e delle categorie di destinatari e, nella misura del possibile, i termini di conservazione dei dati personali o i criteri per determinare la durata di conservazione, nonché una descrizione generale dei provvedimenti che si prefiggono di garantire la sicurezza dei dati secondo l'articolo 8 nLPD e, in caso di comunicazione dei dati personali all'estero, il nome dello Stato in questione e le garanzie previste all'articolo 16 capoverso 2 nLPD (art. 12 cpc. 2 nLPD).

Per alcune PMI, la tenuta di un tale registro rischia di comportare un onere amministrativo sproporzionato rispetto ai rischi potenziali dei trattamenti per la personalità delle persone interessate. Nella misura in cui l'articolo 12 capoverso 5 nLPD autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni per le imprese, comprese le imprese individuali, è logico che esso sia autorizzato ad applicare queste eccezioni anche alle persone fisiche e agli altri enti giuridici come le associazioni e le fondazioni. Ciò appare appropriato perché la tenuta del registro potrebbe comportare, come per le PMI, un onere sproporzionato.

L'articolo 24 OPDa (precedentemente art. 26 AP-OLPD) concretizza quindi l'articolo 12 capoverso 5 nLPD, precisando chi è interessato da tale eccezione e in quali casi i rischi di lesione sono limitati secondo questa disposizione (cfr. messaggio, FF 2017 6028). Prevede che le imprese e altri organismi di diritto privato con meno di 250 collaboratori al 1° gennaio di un anno, a prescindere dal loro tasso di occupazione, e le persone fisiche siano esentate dall'obbligo di tenere un registro delle attività di trattamento se non sono trattati su vasta scala dati personali degni di particolare protezione (lett. a) e se non viene eseguita una profilazione ad alto rischio (lett. b). Il requisito di cui all'articolo 24 lettera a OPDa corrisponde all'articolo 22 capoverso 2 lettera a nLPD. In altri termini, soltanto le PMI che eseguono determinati trattamenti con un rischio elevato sono obbligate a tenere un registro delle attività di trattamento. L'elenco dei trattamenti di dati ad alto rischio contenuto in questa disposizione è esaustivo. Per quanto concerne la lettera a, si rimanda alle considerazioni sull'articolo 5 capoverso 1 lettera a OPDa (precedente art. 4 cpv. 1 lett. a AP-OLPD) che presenta una struttura simile e riguarda l'obbligo dei privati di allestire un regolamento sul trattamento.

Il trattamento su vasta scala di dati degni di particolare protezione comprende, in particolare, il trattamento che riguarda grandi quantità di dati o un gran numero di persone.

Le PMI che trattano dati ai sensi dell'articolo 24 lettere a e b OPDa devono tenere un registro delle attività di trattamento solo per queste attività di trattamento dei dati, ma non per altre attività di trattamento dei dati. Naturalmente alle PMI esentate dall'obbligo non è vietato di tenere volontariamente un siffatto registro. Proprio nei casi in cui un titolare del trattamento tratta regolarmente dati personali, esso è uno strumento utile e semplice per conservare una visione d'insieme su tali attività, il che può semplificare anche il rispetto di altri obblighi come quello d'informazione.

5.5 Capitolo 5: Disposizioni particolari sul trattamento di dati da parte di organi federali

5.5.1 Sezione 1: Consulente per la protezione dei dati

Gli articoli 25–28 OPDa (precedentemente art. 25 –30 AP-OLPD) sostituiscono l'articolo 23 OLPD che riguarda il consulente per la protezione dei dati degli organi federali.

Art. 25 Nomina

L'articolo 25 OPDa attua l'articolo 10 capoverso 4 nLPD e l'articolo 32 della direttiva (UE) 2016/680. La normativa secondo cui più organi federali possono designare insieme un consulente per la protezione dei dati intende permettere in particolare agli organi federali e ai dipartimenti di piccole dimensioni con una struttura organizzativa centralizzata di approfittare di opportune sinergie che permettono di risparmiare risorse. Invece, da parte degli uffici federali più grossi ci si può attendere che dispongano di un consulente per la protezione dei dati. Naturalmente gli organi federali possono anche designare più consulenti.

Art. 26 Requisiti e compiti

Cpv. 1

La lettera a dell'articolo 26 capoverso 1 OPDa riprende i requisiti dell'articolo 12a capoverso 2 secondo periodo OLPD. Come finora previsto nell'articolo 12b capoverso 2 lettera a OLPD e per analogia con la normativa sui titolari privati del trattamento dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a nLPD, la lettera b dispone a titolo vincolante per tutti gli organi federali che il consulente per la protezione dei dati esercita la sua funzione in modo indipendente e senza ricevere istruzioni. Finora gli organi federali che volevano liberarsi dall'obbligo di notificare le loro collezioni di dati dovevano soddisfare i requisiti degli articoli 12a e 12b OLPD (cfr. art. 23 cpv. 2 OLPD). Ciò permette di consolidare e istituzionalizzare il ruolo del consulente per la protezione dei dati negli organi federali normalmente caratterizzati da una struttura gerarchica permettendogli di adempiere efficacemente i suoi compiti. Il ruolo del consulente per la protezione dei dati è sì di carattere meramente consultivo e di supporto e quindi il potenziale di conflitto con gli organi responsabili superiori è da considerarsi ridotto. Tuttavia, è necessario garantire che il consulente per la protezione dei dati sia libero di formulare le proprie raccomandazioni – che per loro natura tendono a essere poco gradite - senza dover temere svantaggi. L'indipendenza implica anche che in casi importanti - come prevede esplicitamente l'articolo 23 lettera c OPDa per i privati - il consulente per la protezione dei dati possa rivolgersi ai vertici dell'organo federale. L'indipendenza del consulente per la protezione dei dati deve essere garantita soprattutto con provvedimenti organizzativi. Quindi occorre in particolare evitare che l'attività di consulente si ripercuota negativamente sul colloquio del collaboratore.

Cpv. 2

I compiti del consulente per la protezione dei dati di un organo federale descritti nel capoverso 2 sono stati armonizzati sotto il profilo terminologico con la disposizione sui titolari privati del trattamento (art. 10 cpv. 3 nLPD). Il capoverso 2 lettera b stabilisce che il consulente per la protezione dei dati, come già indicato nell'articolo 10 capoverso 2 lettera b nLPD, collabora all'applicazione delle norme sulla protezione dei dati. In particolare, ai sensi del numero 1, verifica il trattamento di dati personali e raccomanda provvedimenti correttivi se constatata una violazione delle norme sulla protezione dei dati e, ai sensi del numero 2, fornisce consulenza al titolare nell'allestimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e ne verifica l'esecuzione. La partecipazione del consulente per la protezione dei dati può contribuire a sgravare l'IFPDT. La disposizione nel numero 2 riprende l'articolo 7 lettera c della direttiva (UE) 2016/680.

Il consulente per la protezione dei dati è un servizio di consulenza e supporto e non un organo di sorveglianza. Per quanto concerne l'esame dei trattamenti e la raccomandazione di provvedimenti correttivi, va notato che non si tratta di introdurre un obbligo attivo di verifica o di prescrivere controlli sistematici di tutti i trattamenti di dati. È sufficiente che il consulente si attivi se i servizi titolari del trattamento chiedono l'esame di un trattamento di dati o se gli sono riferiti indizi di violazioni delle prescrizioni sulla sicurezza dei dati. Naturalmente il consulente per la protezione dei dati può svolgere l'esame in modo proattivo. Inoltre, secondo il capoverso 2 lettera b, il consulente per la protezione dei dati funge da servizio di contatto per la persona interessata, ad esempio nei casi di richiesta di informazione secondo l'articolo 25 nLPD.

Art. 27 Obblighi dell'organo federale

L'articolo 27 capoverso 1 lettera a OPDa (precedentemente art. 29 cpv. 1 AP-OLPD) è identico alla normativa riguardante i titolari privati del trattamento, ovvero all'articolo 22 lettera b OPDa (precedentemente art. 25 cpv. 2 lett. b AP-OLPD). Anche a questo riguardo si può quindi rimandare per analogia alle considerazioni fatte su tali disposizioni. Le basi legali speciali che impediscono al consulente per la protezione dei dati di accedere a determinate informazioni, in particolare i dati personali, prevalgono in ossequio al principio generale della *lex specialis*. I dati personali devono essere oscurati qualora il consulente per la protezione dei dati, per adempiere il suo compito, dovesse accedere a informazioni che contengono dati personali. Conformemente all'articolo 27 capoverso 1 lettera b OPDa, l'organo federale è ora tenuto a garantire che il consulente sia informato su violazioni della sicurezza dei dati. Tale obbligo può essere garantito, ad esempio, provvedendo affinché l'organo federale istruisca i propri collaboratori a informare il consulente in caso di violazione della sicurezza dei dati. Questo obbligo si applica non solo alle violazioni che devono essere segnalate all'IFPDT in base all'articolo 24 nLPD, ma anche a tutte le violazioni della sicurezza dei dati. Il consulente per la protezione dei dati consiglia il titolare del trattamento sulla questione se la violazione è soggetta all'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 24 nLPD. Tuttavia, la notifica stessa rientra nella responsabilità del titolare del trattamento dei dati: è lui a decidere se e quali violazioni devono essere segnalate all'IFPDT.

Il capoverso 2 è nuovo e prevede una normativa analoga a quella dell'articolo 10 capoverso 3 lettera d nLPD sul titolare privato del trattamento. Si prefigge di permettere alle persone interessate di esercitare i loro diritti in modo più semplice, assicurando la presenza di almeno un interlocutore specializzato. Non è necessario pubblicare il nome del consulente per la protezione dei dati. Basta ad esempio indicare l'indirizzo e-mail del servizio specializzato

competente. Inoltre, i dati di contatto del consulente per la protezione dei dati devono essere comunicati anche all'IFPDT.

Art. 28 Servizio di contatto dell'IFPDT

L'articolo 28 OPDa (precedentemente art. 30 AP-OLPD) rende il senso e il contenuto dell'articolo 23 capoverso 3 OLPD precisandolo sotto il profilo formale. La formulazione fuorviante è stata tuttavia adeguata perché poteva essere intesa come una restrizione del contatto. L'organo federale deve essere libero di avere contatti con l'IFPDT anche tramite altri servizi e non soltanto per il tramite del consulente per la protezione dei dati. Non ha una funzione di persona di collegamento per l'IFPDT ma di servizio di contatto perché dispone delle necessarie conoscenze specialistiche e delle conoscenze interne nelle questioni in relazione con il trattamento di dati personali effettuato dall'organo federale cui appartiene.

5.5.2 Sezione 2: Obbligo di informare

Art. 29 Obbligo di informare in occasione della comunicazione di dati personali

Questa disposizione corrisponde agli articoli 12 e 26 OLPD e riguarda l'affidabilità dei dati personali comunicati. Oltre alla «attualità» e all'«affidabilità» dei dati personali, l'articolo 29 OPDa (precedentemente art. 15 AP-OLPD) menziona ora la «completezza». Per garantire la qualità dei dati, questi ultimi devono infatti essere attuali, affidabili e completi (non devono essere né parziali né lacunosi). La presente disposizione è così in linea con l'articolo 7 paragrafo 2 della direttiva (UE) 2016/680. Essa integra l'articolo 6 capoverso 5 nLPD.

Art. 30 Obbligo di informare in occasione del trattamento automatizzato di dati personali

La normativa corrisponde all'attuale articolo 24 OLPD: se la persona interessata non è tenuta a fornire un'informazione, l'organo federale che raccoglie sistematicamente dati mediante moduli deve informarla del carattere facoltativo della sua risposta. Conformemente all'articolo 24 OLPD tale obbligo vale soltanto per la raccolta sistematica di dati personali. Essa riguarda in particolare il campo della statistica e della ricerca.

5.5.3 Sezione 3: Notifica di progetti di trattamento automatizzato di dati personali all'IFPDT

Art. 31

L'articolo 31 capoverso 1 OPDa stabilisce che l'organo federale responsabile deve notificare all'IFPDT le attività di trattamento automatizzato previste al momento dell'autorizzazione del progetto o della decisione di sviluppo. Rispetto all'annuncio sussidiario all'IFPDT secondo l'articolo 20 capoverso 2 OLPD, che si prefigge una verifica del contenuto dei progetti, la presente notifica serve invece per dare all'IFPDT una panoramica dei previsti progetti di trattamento automatizzato di dati personali. In primo luogo, la notifica intende permettere all'IFPDT di farsi un quadro d'insieme dei progetti previsti e quindi di ottimizzare la pianificazione delle risorse nell'ambito delle attività di consulenza e di accompagnamento di progetti legislativi. In secondo luogo, questa notifica serve anche a proteggere la personalità.

Poiché al momento della notifica i progetti sono ancora in fase iniziale, il contenuto della notifica ai sensi del capoverso 2 è limitato a una parte delle informazioni richieste dall'articolo 12 capoverso 2 nLPD, ossia le lettere a-d. Come la notifica delle attività di trattamento esistenti secondo l'articolo 12 nLPD, l'IFPDT inserisce anche la notifica delle previste attività di trattamento nel registro delle attività di trattamento secondo l'articolo 56 nLPD. Le informazioni sulla notifica delle attività di trattamento pianificate non sono

tuttavia pubblicate (cfr. art. 42 cpv. 2 OPDa). Secondo il capoverso 3, l'organo federale titolare del trattamento aggiorna la notifica quando il progetto è concluso con successo, vale a dire al momento del passaggio alla fase produttiva (ossia trasforma l'iscrizione in una notifica secondo l'art. 12 cpv. 4 nLPD) o dell'interruzione del progetto (il che implica la cancellazione dell'iscrizione). Pertanto, l'annuncio è «visibile» all'IFPDT solo al momento dell'approvazione del progetto o della decisione di sviluppo del progetto.

5.5.4 Sezione 4: Sistemi pilota

Art. 32 Carattere imprescindibile del sistema pilota

In virtù dell'articolo 35 capoverso 1 nLPD, prima dell'entrata in vigore di una legge in senso formale, il Consiglio federale può autorizzare il trattamento automatizzato di dati sensibili o altri trattamenti ai sensi dell'articolo 34 capoverso 2 lettere b e c nLPD se sono adempiute date condizioni cumulative. Una di tali condizioni è che l'attuazione del trattamento renda imprescindibile una fase sperimentale prima dell'entrata in vigore della legge formale, in particolare per motivi tecnici. Al fine di diminuire la densità normativa dell'articolo 35 nLPD, il Consiglio federale ha infatti deciso di spostare queste precisazioni dall'articolo 17a capoverso 2 LPD e di iscriverle nell'ordinanza.

L'articolo 32 OPDa definisce i casi in cui un sistema pilota può essere considerato imprescindibile e riprende l'articolo 17a capoverso 2 LPD con qualche modifica redazionale. Quindi ad esempio la nozione di «innovazioni tecniche» continua a essere intesa come finora e comprende l'impiego di nuove tecnologie, ma anche l'impiego di tecnologie già note in nuovi contesti o nell'implementazione di nuove soluzioni. Come esempio si può citare l'applicazione SwissCovid³⁵, che si fonda su tecnologie già note come il Bluetooth, le quali non sono tuttavia mai state impiegate in una soluzione paragonabile. È modificata soltanto la lettera c: la disposizione comprende ora tutte le procedure di richiamo e non più soltanto quelle che conferiscono l'accesso alle autorità cantonali. I motivi di tale formulazione restrittiva erano da ricercare nella genesi della norma, ma a essere decisivo materialmente non è il criterio dei destinatari della procedura di richiamo, bensì l'aspetto tecnico che prevale nella definizione del carattere imprescindibile (cfr. art. 35 cpv. 1 lett. c nLPD).

Deve essere adempiuta almeno una delle condizioni di cui alle lettere a–c, il che significa in particolare che un sistema pilota non può essere impiegato per meri motivi di tempo.

Art. 33 Procedura di autorizzazione del sistema pilota

La presente disposizione riprende, con alcuni adeguamenti redazionali, l'articolo 27 OLPD. Ove necessario, i rimandi sono aggiornati alla nLPD. È stato aggiunto un nuovo capoverso 6, nel quale, così come prima nell'articolo 17a capoverso 3 LPD, viene stabilito che il trattamento automatizzato dei dati è disciplinato in un'ordinanza. Ciò permette di garantire la trasparenza dei sistemi pilota.

Art. 34 Rapporto di valutazione

La presente disposizione riprende l'articolo 27a OLPD.

³⁵ Cfr. art. 60a della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RS 818.101) e l'ordinanza del 24 giugno 2020 sul sistema di tracciamento della prossimità per il coronavirus SARS-CoV-2 (RS 818.101.25)

L'articolo 34 OPDa prevede che l'organo federale sottopone per parere all'IFPDT il progetto di rapporto di valutazione. Se lo ritiene necessario, l'organo federale responsabile adegua il rapporto di valutazione.

5.5.5 Sezione 5: Trattamento di dati per scopi impersonali

Art. 35

Per garantire che le deroghe previste all'articolo 39 capoverso 2 nLPD non siano applicate al di là di quanto prevede la legge, l'ordinanza precisa che, se un trattamento per scopi impersonali (p. es. un trattamento a scopo di ricerca, di pianificazione o di statistica) serve al contempo a un altro scopo, tali deroghe si applicano soltanto al trattamento eseguito per gli scopi menzionati nell'articolo 39 nLPD.

5.6 Capitolo 6: Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza

Art. 36 Sede e segretariato permanente

La presente disposizione corrisponde in via di principio all'articolo 30 OLPD.

Rispetto all'articolo 30 OLPD, l'articolo 36 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 37 cpv. 1 AP-OLPD) non subisce modifiche materiali. Nel presente contesto si rinuncia tuttavia a menzionare il segretariato perché il cambiamento di termini da «incaricato» a «IFPDT» esplicita sufficientemente che si intende l'autorità come un tutto comprensivo del segretariato.

L'articolo 36 capoverso 2 OPDa (precedentemente art. 37 cpv. 1 AP-OLPD) disciplina il rapporto di lavoro del segretariato permanente dell'IFPDT. Il contenuto della disposizione corrisponde all'attuale articolo 30 capoverso 2 OLPD. Rispetto al diritto vigente contiene alcuni adeguamenti (terminologici) e un complemento. L'Incaricato e il segretariato permanente dell'IFPDT costituiscono anche dopo la revisione totale della LPD un'unità amministrativa decentralizzata senza personalità giuridica aggregata amministrativamente alla Cancelleria federale (art. 43 cpv. 4 secondo periodo nLPD, art. 2 cpv. 1 lett. e LPers³⁶, art. 2 cpv. 3 della legge del 21 marzo 1997³⁷ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [LOGA] e art. 8 cpv. 1 lett. b in combinato disposto con all. 1 lett. A n. 2.1.1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998³⁸ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione [OLOGA]). Come finora, l'articolo 43 capoverso 5 secondo periodo nLPD prevede che l'Incaricato assuma il proprio personale e disponga di determinate competenze in questo ambito. Ad esempio i contratti di lavoro del personale dell'IFPDT sono firmati dall'Incaricato. Per il segretariato dell'IFPDT, l'Incaricato continua a non essere considerato datore di lavoro del diritto in materia di personale e di previdenza ai sensi della LPers. Conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a LPers, datore di lavoro è il Consiglio federale. Ne consegue che al rapporto di lavoro degli impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT, secondo l'articolo 36 capoverso 2 primo periodo OPDa, continua ad applicarsi la legislazione sul personale federale. Restano quindi applicabili l'ordinanza del 3 luglio 2001³⁹ sul personale federale (OPers), l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 2001⁴⁰ concernente l'ordinanza sul personale federale (O-OPers) e l'ordinanza del 22 novembre

³⁶ RS 172.220.1

³⁷ RS 172.010

³⁸ RS 172.010.1

³⁹ RS 172.220.111.3

⁴⁰ RS 172.220.111.31

2017⁴¹ sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers). A questo proposito l'articolo 30 capoverso 2 OLPD è oggetto soltanto di una modifica terminologica («impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT» invece di «segretariato dell'Incaricato» e «legislazione sul personale federale» invece di «legge del 24 marzo 2000 sul personale federale e [...] relative disposizioni esecutive»). Inoltre, l'articolo 36 capoverso 2 secondo periodo OPDa precisa che gli impiegati del segretariato permanente dell'IFPDT sono assicurati nell'ambito della Cassa di previdenza della Confederazione presso la Cassa pensioni della Confederazione. Questo complemento non comporta alcuna modifica materiale ma esplicita soltanto la normativa vigente in materia di previdenza per il segretariato permanente dell'IFPDT (cfr. art. 32a cpv. 1 e 32d cpv. 1 LPers). Il personale rimane quindi assicurato conformemente alle disposizioni del regolamento di previdenza del 15 giugno 2007⁴² per gli impiegati e i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione (RPIC).

Per quanto riguarda il rapporto di lavoro del segretariato permanente dell'IFPDT è provvisoriamente mantenuto lo status quo. Ciò si giustifica in particolare perché l'aggregazione amministrativa alla Cancelleria federale permette all'IFPDT di concentrare le sue risorse sull'esercizio operativo. La cooperazione tra la Cancelleria federale e l'IFPDT è strutturata in modo da garantire l'indipendenza dell'IFPDT. Occorre tuttavia stabilire se l'Incaricato dispone, nei confronti degli impiegati del segretariato permanente, delle competenze di un datore di lavoro in materia di diritto del personale e della previdenza. Tale questione deve essere chiarita a livello legislativo formale alla prossima occasione. La verifica e l'adeguamento coordinati delle basi legali previste dalle leggi speciali per i dati delle persone giuridiche, che avverrà entro cinque anni dall'entrata in vigore della nLPD (cfr. art. 71 nLPD), potrebbero rappresentare l'occasione giusta.

Le disposizioni esecutive sul rapporto di lavoro dell'Incaricato medesimo devono essere emanate dall'Assemblea federale e non dal Consiglio federale poiché il rapporto di lavoro dell'Incaricato si fonda sull'elezione da parte dell'Assemblea federale riunita (art. 43 cpv. 1 nLPD). Nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 21.443 CIP-N, il 27 gennaio 2022 è stato adottato un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale contenente le disposizioni esecutive sul rapporto di lavoro dell'Incaricato. Inoltre, in questo contesto sono previsti singoli adeguamenti della nLPD. Il Parlamento ha approvato i progetti nella votazione finale del 17 giugno 2022.

L'articolo 30 capoverso 3 OLPD non è stato mantenuto, perché l'IFPDT dispone ora di un preventivo autonomo disciplinato in modo esaustivo nell'articolo 45 nLPD e nell'articolo 142 capoversi 2 e 3 della legge del 13 dicembre 2002⁴³ sul Parlamento (nLParl).

Art. 37 Canale di comunicazione

L'articolo 37 OPDa riprende in ampia misura l'articolo 31 capoversi 1 e 1^{bis} OLPD. L'articolo 31 capoverso 2 OLPD non è stato ripreso nell'OPDa, perché l'indipendenza dell'IFPDT e il fatto che non è vincolato a istruzioni gli permette di comunicare direttamente con altre unità amministrative. La soppressione non costituisce pertanto una modifica di diritto materiale. Rispetto all'articolo 31 OLPD è modificato soltanto il primo capoverso. La nuova formulazione intende precisare che l'IFPDT può entrare in contatto con il Consiglio federale per motivi che figurano all'ordine del giorno di una riunione del Consiglio federale, ad

⁴¹ RS 172.220.111.4

⁴² RS 172.220.141.1

⁴³ RS 171.10 [FF 2020 6695, 6734]

esempio comunicando pareri. A parte questo aspetto, il contenuto del capoverso 1 è immutato perché il Cancelliere federale deve trasmettere tutte le comunicazioni al Consiglio federale e non ha margine di manovra su questo punto. Ciò riguarda anche la procedura di corapporto. Nel capoverso 2 è stata operata soltanto una lieve modifica redazionale: a livello materiale la disposizione corrisponde all'articolo 31 capoverso 1^{bis} OLPD.

Art. 38 Comunicazione di decisioni, direttive e progetti

Questa disposizione corrisponde all'articolo 32 capoverso 1 OLPD, salvo alcuni adeguamenti terminologici e sistematici.

Capoverso 2: l'IFPDT deve essere coinvolto quanto prima. Deve essere consultato al più tardi nell'ambito della consultazione degli uffici.

Art. 39 Trattamento di dati personali

Il vigente articolo 32 capoverso 2 OLPD indica gli scopi per i quali l'IFPDT gestisce un sistema d'informazione e di documentazione. L'articolo 57h LOGA, introdotto nell'ambito della revisione totale della LPD, stabilisce a titolo generale che in futuro le unità dell'Amministrazione federale gestiranno sistemi elettronici di gestione degli affari. Non sarà pertanto necessario fare riferimento nell'OPDa al sistema di gestione degli affari.

Invece gli scopi per i quali l'IFPDT tratta dati personali sono disciplinati in modo più dettagliato nel capoverso 1. Può trattare dati personali, compresi i dati personali particolarmente degni di protezione, in particolare per gli scopi seguenti: esercitare le attività di vigilanza (lett. a); esercitare le sue attività di consulenza (lett. b); collaborare con autorità federali, cantonali ed estere (lett. c); adempiere compiti nel quadro delle disposizioni penali secondo la LPD (lett. d), eseguire procedure di mediazione ed emanare raccomandazioni secondo la legge federale del 17 dicembre 2004⁴⁴ sul principio di trasparenza dell'amministrazione (LTras) (lett. e); eseguire valutazioni secondo la LTras (lett. f); eseguire procedure per l'accesso ai documenti ufficiali secondo la LTras (lett. g); informare la vigilanza parlamentare (lett. h); informare il pubblico (lett. i); esercitare le sue attività di formazione (lett. j).

Art. 40 Autocontrollo

Secondo l'articolo 48 nLPD l'IFPDT adotta misure adeguate per garantire che al suo interno siano ben rispettate e applicate le norme di protezione dei dati. Il messaggio concernente la legge sulla protezione dei dati precisa che il Consiglio federale ha il compito di concretizzare nell'ordinanza le misure che può adottare l'IFPDT (FF 2017 5939, 6075).

Secondo l'articolo 40 OPDa, l'IFPDT elabora un regolamento sul trattamento per tutti i trattamenti automatizzati da lui eseguiti non soltanto per i trattamenti particolari di cui all'articolo 6 capoverso 1 OPDa, quali ad esempio il trattamento di dati sensibili o la profilazione. Anche se ciò non è esplicitamente indicato (a differenza dell'art. 41 cpv. 2 AP-OLPD), l'IFPDT, come gli altri organi federali obbligati a redigere un regolamento sul trattamento dei dati (cfr. art. 6 OPDa), deve predisporre procedure interne per garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità con il regolamento sul trattamento dei dati di cui deve verificare il rispetto.

⁴⁴ RS 152.3

Art. 41 *Cooperazione con il NCSC*

Per permettere all'IFPDT di coinvolgere gli specialisti del NCSC nell'analisi di una violazione della sicurezza dei dati notificata dal titolare del trattamento in base agli articoli 24 nLPD e 15 OPDa (precedentemente art. 19 AP-OLPD), l'articolo 41 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 42 P-OLPD) prevede che l'IFPDT possa trasmettere al NCSC le indicazioni relative alla notifica di una violazione della sicurezza dei dati. La trasmissione può contenere qualsiasi dato secondo l'articolo 15 capoverso 1 OPDa, ma deve al contempo anche essere limitata ai dati necessari al NCSC per l'esame dell'evento. La notifica dell'IFPDT al NCSC può contenere anche dati personali, a condizione che il titolare del trattamento obbligato a effettuare la notifica all'IFPDT abbia precedentemente acconsentito alla trasmissione. Inoltre, la trasmissione non deve permettere di eludere l'articolo 24 capoverso 6 nLPD secondo cui la notifica può essere usata nel quadro di un procedimento penale contro la persona soggetta all'obbligo di notifica soltanto con il suo consenso. L'articolo 41 capoverso 1 OPDa non consente all'IFPDT di trasmettere sistematicamente le notifiche al NCSC. L'IFPDT può invece ricorrere a questa possibilità solo in singoli casi in cui la competenza tecnica del NCSC è necessaria per chiarire un evento. La disposizione deve essere trasposta nella legge alla prossima occasione. Per questo motivo, nell'allegato all'avamprogetto di modifica della legge del 18 dicembre 2020⁴⁵ sulla sicurezza delle informazioni (LSIn), che il Consiglio federale ha posto in consultazione il 12 gennaio 2022⁴⁶, è previsto un nuovo articolo 24 capoverso 5^{bis} nLPD. Esso disciplinerà anche la comunicazione da parte dell'IFPDT al NCSC di dati personali degni di particolare protezione su procedimenti amministrativi e penali o sanzioni nei confronti del titolare del trattamento soggetto all'obbligo di segnalazione. L'articolo 41 capoverso 1 OPDa potrà essere abrogato se e non appena il nuovo articolo 24 capoverso 5^{bis} nLPD entrerà in vigore.

L'articolo 41 capoverso 2 OPDa prevede che l'IFPDT e il NCSC si coordinino nei settori comuni di attività. In via di principio la norma corrisponde all'articolo 20 capoverso 3 secondo periodo OLPD. L'IFPDT è obbligato a invitare il NCSC a prendere posizione prima di ordinare all'organo federale di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 8 nLPD. La base legale per tale disposizione è l'articolo 51 capoverso 3 lettera b nLPD. La disposizione mira in particolare a evitare che l'IFPDT e il NCSC diano ordini diversi agli organi federali nello stesso settore. L'indipendenza dell'IFPDT rimane tuttavia garantita perché esso è obbligato soltanto a chiedere un parere, non a tenerne conto.

Art. 42 *Registro delle attività di trattamento degli organi federali*

Alla luce dell'articolo 12 capoverso 4 nLPD, gli organi federali devono notificare i loro registri delle attività di trattamento all'IFPDT che, conformemente all'articolo 56 nLPD, deve tenere e pubblicare un registro delle attività di trattamento degli organi federali.

L'articolo 42 capoverso 1 OPDa precisa che il registro dell'IFPDT deve contenere le indicazioni degli organi federali di cui all'articolo 12 capoverso 2 nLPD. Inoltre, il registro contiene anche le indicazioni sulle previste attività di trattamento automatizzato degli organi federali conformemente all'articolo 31 capoverso 2 OPDa.

Secondo il capoverso 2, il registro dell'IFPDT deve essere pubblicato su Internet. Non sono pubblicate le iscrizioni nel registro delle previste attività di trattamento automatizzato degli organi federali di cui all'articolo 31 OPDa, perché al momento della loro notifica queste ultime

⁴⁵ RS 126 [FF 2020 8755]

⁴⁶ I documenti posti in consultazione sono reperibili sulla seguente pagina Internet [Avvio della procedura di consultazione concernente l'introduzione dell'obbligo di notifica dei ciberattacchi \(admin.ch\)](#).

non possono ancora essere considerate definitive e potrebbero essere ulteriormente modificate.

Art. 43 Codice di condotta

In virtù dell'articolo 22 capoverso 5 nLPD, il titolare privato del trattamento può rinunciare a una valutazione d'impatto se dispone di una certificazione secondo l'articolo 13 nLPD per l'impiego previsto o se rispetta un codice di condotta secondo l'articolo 11 nLPD che soddisfa determinate condizioni. Quando gli viene sottoposto un codice di condotta, l'IFPDT indica nel suo parere se ritiene che le condizioni per rinunciare a un'analisi d'impatto sulla protezione dei dati personali siano adempiute. Questa disposizione permette di precisare che il titolare del trattamento per rinunciare all'analisi del trattamento deve sottoporre il suo codice di condotta all'IFPDT e quest'ultimo deve poterlo valutare. Non si tratta di un'approvazione ma nel caso in cui un titolare del trattamento si prevalessesse dell'eccezione di cui all'articolo 22 capoverso 5 lettere a–c e, contrariamente alla posizione dell'IFPDT, quest'ultimo può ordinargli di eseguire un'analisi d'impatto relativa alla protezione dei dati in base all'articolo 51 capoverso 3 lettera d nLPD.

Art. 44 Emolumenti

In virtù dell'articolo 59 capoverso 1 nLPD, l'IFPDT è tenuto a riscuotere dai privati emolumenti per il parere in merito a un codice di condotta (lett. a); l'approvazione di clausole tipo di protezione dei dati e di norme interne d'impresa vincolanti (lett. b); l'esame di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (lett. c); provvedimenti cautelari e provvedimenti secondo l'articolo 51 nLPD (lett. d); le consultazioni su questioni inerenti alla protezione dei dati (lett. e).

L'articolo 59 capoverso 2 nLPD incarica il Consiglio federale di determinare l'importo degli emolumenti.

L'articolo 44 capoverso 1 OPDa (precedentemente art. 44 cpv. 1 AP-OLPD) consacra il principio secondo cui l'emolumento va calcolato in funzione del tempo impiegato. La tariffa oraria va da 150 a 250 franchi (cpv. 2) a seconda della funzione della persona competente per il trattamento e dipende dalla tariffa oraria del personale che esercita la funzione necessaria a fornire la prestazione. L'IFPDT calcola pertanto gli emolumenti in funzione del tempo impiegato dal personale competente per il trattamento. Vanno incluse tutte le persone che hanno contribuito a fornire la prestazione. Conformemente al capoverso 3, l'IFPDT ha la possibilità di riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento di cui al capoverso 2 in caso di prestazioni di portata straordinaria oppure di difficoltà o urgente particolare. La regolamentazione specifica la prescrizione generale dell'articolo 5 capoverso 3 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004⁴⁷ sugli emolumenti (OgeEm). Se la persona soggetta a emolumento può utilizzare la prestazione dell'IFPD a scopi commerciali, quest'ultimo può riscuotere supplementi fino al 100 per cento dell'emolumento di cui al capoverso 2, conformemente al capoverso 4. Se, ad esempio, l'IFPDT valuta uno strumento che può essere rivenduto dal richiedente come applicazione conforme alla protezione dei dati, l'IFPDT deve poter aumentare l'emolumento in modo che corrisponda all'incirca all'onorario orario di un avvocato specializzato. È determinante se la prestazione può essere utilizzata a scopi commerciali, a prescindere che ciò avvenga effettivamente. La normativa di cui al capoverso 4 riguarda in particolare il caso della consulenza ai sensi dell'articolo 59 capoverso 1 lettera e nLPD. Tuttavia, è anche possibile che l'IFPDT valuti clausole tipo

⁴⁷ RS 172.041.1

sulla protezione dei dati o codici di condotta che possono essere utilizzati a scopi commerciali, ad esempio perché possono fungere da modello per altre clausole tipo sulla protezione dei dati o codici di condotta. Nel capoverso 5, viene dichiarata applicabile per il rimanente l'OgeEm, che disciplina in particolare la riscossione dei contributi, le eccezioni all'obbligo dell'emolumento e la procedura d'incasso.

5.7 Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 45 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

Le disposizioni di abrogazione e modifica di altri atti normativi sono riunite in un allegato, perché insieme occupano più di una pagina di stampa. L'abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono commentati al numero 7.

Art. 46 Disposizioni transitorie

L'articolo 4 capoverso 2 obbliga gli organi federali responsabili e i loro responsabili del trattamento a verbalizzare il trattamento automatizzato di dati personali. Dall'entrata in vigore della legge sulla protezione dei dati in ambito Schengen, ai trattamenti di dati che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva (UE) 2016/680 si applica l'obbligo di verbalizzazione di cui all'articolo 25 di detta direttiva. Vari organi federali hanno segnalato un onere supplementare in relazione all'attuazione dell'articolo 4 capoverso 2 OPDa. Per tenere conto di questo onere supplementare, nell'articolo 46 capoverso 1 è previsto un termine transitorio di tre anni dall'entrata in vigore dell'ordinanza per i restanti trattamenti di dati, ai quali si applica, in questo periodo, l'articolo 4 capoverso 1 dell'ordinanza.

L'articolo 8 capoverso 5 OPDa introduce l'obbligo di pubblicare le valutazioni. Il capoverso 2 dell'articolo 46 stabilisce che le valutazioni effettuate prima dell'entrata in vigore non saranno pubblicate.

Secondo l'articolo 31 OPDa, gli organi federali devono notificare all'IFPDT i previsti trattamenti automatizzati nel momento dell'autorizzazione del progetto o della decisione sullo sviluppo del progetto. Pertanto, il capoverso 3 prevede che l'articolo 31 OPDa non sia applicabile alle previste attività di trattamento automatizzato per le quali, nel momento dell'entrata in vigore dell'ordinanza, il progetto è già stato autorizzato o è già stata presa la decisione sullo sviluppo.

6 Commento all'allegato 1 (Stati, territori, determinati settori di uno Stato e organismi internazionali in cui è garantita un'adeguata protezione dei dati)

Alla luce dell'articolo 16 capoverso 1 nLPD, il Consiglio federale è competente e ha il compito di valutare quali Stati (o territori o determinati settori di uno Stato) e quali organismi internazionali garantiscono una protezione adeguata per la comunicazione di dati personali all'estero.

Un elenco di tali Stati è pubblicato in allegato all'ordinanza. L'obiettivo di tale elenco è di creare uno spazio uniforme in materia di protezione dei dati. L'elenco sarà riveduto periodicamente per tenere conto della prassi di altri Stati e degli sviluppi internazionali, in particolare delle ratifiche della Convenzione 108. Esso non è quindi definitivo e potrebbe ancora essere modificato prima dell'entrata in vigore dell'ordinanza.

La valutazione dell'adeguatezza della protezione comprende la comunicazione di dati a fini repressivi solo quando specificato nell'allegato. Pertanto, l'apposizione di un asterisco (*) indica che la valutazione dell'adeguatezza include la comunicazione di dati conformemente

alla direttiva (UE) 2016/680⁴⁸, mentre un doppio asterisco (**) indica che tale comunicazione è inclusa in base a una decisione di esecuzione della Commissione europea che constata l'adeguatezza della protezione dei dati conformemente alla direttiva (UE) 2016/680 (attualmente questo è il caso del Regno Unito). Infine, un triplo asterisco (***) indica che la valutazione dell'adeguatezza non include la comunicazione di dati nel quadro della cooperazione prevista dalla direttiva (UE) 2016/680.

7 Commento all'allegato 2 (abrogazione e modifica di altri atti normativi)

7.1 Abrogazione dell'ordinanza del 14 giugno 1993 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)

L'OPDa è una revisione totale della vigente OLPD, che deve quindi essere abrogata.

7.2 Compendio delle modifiche delle ordinanze settoriali

Poiché il diritto della protezione dei dati è una materia trasversale, le modifiche della nLPD e dell'OPDa devono essere integrate nelle pertinenti disposizioni delle ordinanze settoriali.

Le modifiche riguardano innanzitutto le seguenti nozioni:

- l'espressione «profilo della personalità» è stata eliminata dalla nLPD e sostituita con «profilazione»⁴⁹. Se viene eliminata senza essere sostituita nella legge settoriale, l'espressione «profilo della personalità» è eliminata anche nelle relative ordinanze. Se l'espressione è sostituita da una nuova formulazione, quest'ultima è ripresa anche nelle relative ordinanze;
- l'espressione «raccolta di dati» è soppressa nella nLPD⁵⁰. Nelle ordinanze settoriali è sostituita in particolare con «banca dati», «trattamento dei dati», «raccolta di dati» o «acquisizione di dati». Se l'espressione non riguarda le disposizioni sulla protezione dei dati, si può rinunciare alla modifica. L'espressione «detentore di una collezione di dati» è sostituita con «titolare del trattamento» conformemente all'articolo 5 lettera j nLDP;
- per quanto concerne la designazione dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza sul piano legislativo si distingue ora tra l'incaricato e l'istituzione. Con l'abbreviazione «IFPDT» si intende l'istituzione, «l'Incaricato» indica il capo dell'IFPDT. La distinzione tra le due nozioni è ripresa nelle ordinanze settoriali;
- l'espressione «i dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali», conformemente all'articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.

Inoltre, nelle ordinanze settoriali devono essere adeguati i rimandi alla nLPD e all'OPDa. Un adeguamento deve essere effettuato anche quando la LPD è menzionata nell'ingresso di un'ordinanza.

Nella nLPD i dati delle persone giuridiche sono fatti salvi dal campo d'applicazione materiale della legge⁵¹. La nozione di «dati personali» rimanda quindi ora soltanto ai dati di persone fisiche. Questa novità fa sì che le basi legali che autorizzano gli organi federali a trattare e comunicare dati personali in futuro non saranno più applicabili ai dati di persone

⁴⁸ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, GU L 119, 4.5.2016, pag. 89.

⁴⁹ Cfr. i commenti nel messaggio LPD del 15 settembre 2017 (FF 2017 5939, 6013, 6094).

⁵⁰ Cfr. i commenti nel messaggio LPD del 15 settembre 2017 (FF 2017 5939, 6015).

⁵¹ Cfr. i commenti nel messaggio LPD del 15 settembre 2017 (FF 2017 5939, 5968, 6003 seg.)

giuridiche. Alla luce del principio della legalità, occorre una base legale anche per il trattamento e la comunicazione statali dei dati di persone giuridiche. In futuro le modalità di trattamento dei dati di queste ultime saranno quindi in parte disciplinate nella LOGA. D'altronde tutte le disposizioni sulla protezione dei dati previste nelle leggi speciali devono essere verificate per stabilire se, riguardo ai dati delle persone giuridiche, occorre conservarle o modificarle. L'articolo 71 nLPD contiene pertanto una disposizione transitoria secondo cui, per gli organi federali, le disposizioni di altri atti normativi federali che si riferiscono a dati personali continuano ad applicarsi ai dati concernenti persone giuridiche per cinque anni dall'entrata in vigore della nLPD. Durante questi cinque anni si intende eseguire una verifica e una modifica, coordinate dall'UFG, delle basi legali previste dalle leggi speciali per i dati delle persone giuridiche. Tuttavia, nell'ambito della revisione totale della LPD, per motivi di praticabilità e di certezza del diritto nelle singole leggi sono già state adeguate le basi legali riguardanti i dati delle persone giuridiche. In questi casi occorre procedere alle necessarie modifiche nelle ordinanze. In proposito il Consiglio federale ha scelto un approccio moderato. Non sono quindi modificate tutte le ordinanze emanate in base a una legge settoriale le cui disposizioni sulle persone giuridiche sono state modificate. Si vogliono in particolare evitare conflitti del diritto derivanti da modifiche di ordinanze basate su altre leggi settoriali con disposizioni sui dati di persone giuridiche non (ancora) modificate nell'allegato 1/II della nLPD. Occorre distinguere tra le ordinanze relative alla LOGA e quelle relative alle altre leggi settoriali. Nella LOGA sono state modificate le disposizioni sul trattamento di dati nei diversi sistemi di gestione delle pratiche (art. 57h–h^{ter} LOGA) e in caso di utilizzazione dell'infrastruttura elettronica (art. 57i–57l LOGA). In modo analogo, a livello di ordinanza occorre modificare le ordinanze che fanno riferimento ai medesimi aspetti della normativa. Inoltre, per i succitati motivi, si rinuncia a modificare le ordinanze fondate su altre leggi settoriali non modificate nell'ambito della revisione totale della LPD. Per le altre leggi settoriali (LTras, legge sulla Banca nazionale) si segue un approccio globale. Per trovare una soluzione coerente per l'intero settore, sono in primo luogo state modificate le ordinanze fondate soltanto sulla legge modificata. Inoltre le disposizioni di un'ordinanza sono state modificate anche se la modifica si impone sotto il profilo del contenuto (p. es. perché si tratta di una precisazione o dell'attuazione di una disposizione modificata di legge). La disposizione transitoria dell'articolo 71 nLPD vale tuttavia anche per le ordinanze non modificate, nella misura in cui prevede che la nozione di «dati personali» continui a fare riferimento ai dati persone fisiche e giuridiche. Nell'allegato dell'OPDa sono già modificate le seguenti ordinanze:

- Ordinanza del 24 maggio 2006⁵² sulla trasparenza (cfr. n. 7.15)
- Ordinanza del 22 febbraio 2012⁵³ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione (cfr. n. 7.18)
- Ordinanza del 30 giugno 1993⁵⁴ sull'organizzazione della statistica federale (cfr. n. 7.53)
- Ordinanza del 30 giugno 1993⁵⁵ sulle rilevazioni statistiche (cfr. n. 7.54)
- Ordinanza del 25 giugno 2003⁵⁶ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione (cfr. n. 7.56)
- Ordinanza del 9 giugno 2017⁵⁷ sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (cfr. n. 7.57)
- Ordinanza del 30 giugno 1993⁵⁸ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (cfr. n. 7.58)

⁵² RS 152.31

⁵³ RS 172.010.442

⁵⁴ RS 431.011

⁵⁵ RS 431.012.1

⁵⁶ RS 431.09

⁵⁷ RS 431.841

⁵⁸ RS 431.903

- Ordinanza del 1° novembre 2017⁵⁹ sull'energia (cfr. n. 7.76)
- Ordinanza del 14 marzo 2008⁶⁰ sull'approvvigionamento elettrico (cfr. n. 7.79)
- Ordinanza del 6 settembre 2006⁶¹ contro il lavoro nero (cfr. n. 7.114)

Infine, anche le disposizioni delle ordinanze settoriali sono armonizzate con le novità dell'OPDa per evitare contraddizioni all'entrata in vigore della nuova ordinanza. In proposito si può citare come esempio la modifica dell'articolo 4 capoverso 4 OPDa secondo cui i verbali dovranno essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Inoltre, la durata della conservazione dei verbali nel diritto settoriale continua ad essere disciplinata come nella legge attuale. In relazione alle modalità del diritto di accesso, le disposizioni sulla protezione dei dati nel diritto settoriale sono state armonizzate in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda di accesso. L'aggiunta secondo cui la persona deve dimostrare la propria identità è stata eliminata dalle ordinanze del diritto settoriale, poiché questa condizione è ora disciplinata nell'articolo 16 capoverso 5 OPDa e non appare necessaria una specificazione nel diritto settoriale.

7.3 Ordinanza del 4 marzo 2011⁶² sui controlli di sicurezza relativi alle persone

Art. 12 cpv. 1 lett. e, cpv. 2 lett. a n. 2 e allegato 1, n. 2.1 riga 2

L'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza non sarà più eletto dal Consiglio federale ma dal Parlamento, conformemente all'articolo 43 capoverso 1 nLPD. Spetta all'organo eleggente decidere se l'Incaricato continuerà a essere sottoposto a un controllo di sicurezza relativo alle persone. La menzione dell'Incaricato è pertanto stata soppressa nell'articolo 12 capoverso 1 lettera e, nel capoverso 2 lettera a numero 2 e nell'allegato 1 numero 2.1. Tutte le funzioni in seno all'IFPDT, eccetto quella di capo dell'IFPDT, sono soggette al controllo di sicurezza relativo alle persone. L'allegato 1 numero 2.1 è stato adeguato di conseguenza.

Art. 21 cpv. 2

Il rimando è adeguato alla nuova numerazione della nLPD.

7.4 Ordinanza del 4 dicembre 2009⁶³ sulle misure di polizia amministrativa dell'Ufficio federale di polizia e sul sistema d'informazione HOOGAN

Art. 9 cpv. 1 lett. a n. 3 e cpv. 4 lett. b

L'espressione «l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol» è sostituita con «il consulente della protezione dei dati di fedpol».

Art. 13 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa. Il rimando all'articolo 20 OLPD è sostituito dagli articoli 1–4 e 6 OPDa, perché la normativa sulla sicurezza dei dati nella sezione 1 va considerata come

⁵⁹ RS 730.01

⁶⁰ RS 734.71

⁶¹ RS 822.411

⁶² RS 120.4

⁶³ RS 120.52

un'unità. Quindi il nuovo rimando riguarda anche il regolamento per il trattamento pure disciplinato nella sezione sulla sicurezza dei dati.

7.5 Ordinanza del 16 agosto 2017⁶⁴ sui sistemi d'informazione e di memorizzazione del Servizio delle attività informative della Confederazione

Art. 13 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa. Il rimando all'articolo 20 OLPD è sostituito dagli articoli 1–4 e 6 OPDa perché la normativa sulla sicurezza dei dati nella sezione 1 va considerata come un'unità. Quindi il nuovo rimando riguarda anche il regolamento per il trattamento pure disciplinato nella sezione sulla sicurezza dei dati.

Art. 17 cpv. 3, 23 cpv. 3, 30 cpv. 3, 67 cpv. 2

Conformemente alla modifica dell'articolo 44 capoverso 1 della legge federale sulle attività informative (n. 2 all. 1/II nLPD), l'espressione «profilo della personalità» è sostituita con «dati personali» compresi i dati personali che permettono di valutare il grado di pericolosità di una persona, indipendentemente dal fatto che si tratti di dati personali degni di particolare protezione o no.

Art. 38 cpv. 1, 44 cpv. 1, 59 cpv. 1

La presente modifica concerne soltanto i testi italiano e francese. L'espressione «raccolte di dati dei dossier» è sostituita con «dati dei dossier».

7.6 Ordinanza del 24 ottobre 2007⁶⁵ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa

Art. 89a

La presente disposizione è oggetto di due modifiche. Da una parte, il rimando alla legge sugli stranieri fa d'ora innanzi riferimento all'articolo 111d capoverso 3 e non più all'intero articolo 111d. Dall'altra, l'articolo 89a è modificato per rispettare la terminologia dell'articolo 16 nLPD e le garanzie adeguate di cui agli articoli 9–12 OPDa.

7.7 Ordinanza del 10 novembre 2021⁶⁶ sul sistema di ingressi/uscite

Art. 18 cpv. 1 e 20 cpv. 2 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nLPD e all'OPDa.

7.8 Ordinanza 3 dell'11 agosto 1999⁶⁷ sull'asilo

Art. 1b cpv. 2 primo periodo

⁶⁴ RS 121.2

⁶⁵ RS 142.201

⁶⁶ RS 142.206

⁶⁷ RS 142.314

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa.

Art. 6a

L'articolo 6a è modificato per rispettare la terminologia dell'articolo 16 nLPD e le garanzie adeguate previste negli articoli 9–12 OPDa.

Art. 12 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.9 Ordinanza VIS del 18 dicembre 2013⁶⁸

Art. 31 cpv. 1

La disposizione è modificata in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda di accesso. In relazione al diritto di rettifica e cancellazione si rinvia ora alla nLPD.

Art. 32 cpv. 1 frase introduttiva lett. a e c

La formulazione della frase introduttiva è stata oggetto di una lieve modifica formale. Nella lettera a, l'espressione «detentore della collezione» è sostituita con «titolare del trattamento». Come la lettera c, anche la lettera a è stata adeguata facendola corrispondere all'articolo 19 capoverso 2 nLPD.

Art. 34 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.10 Ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006⁶⁹

Art. 13 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese.

Art. 14 cpv. 2

Il capoverso 2 è abrogato poiché è in contraddizione con l'articolo 39 nLPD.

Art. 17 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

Art. 19 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. Nella versione tedesca l'espressione «besonders schützenswerte Personendaten» (dati personali degni di particolare protezione) è sostituita con «Personendaten» (dati personali) per armonizzarne il contenuto con le versioni francese e italiana.

⁶⁸ RS 142.512

⁶⁹ RS 142.513

La formulazione del capoverso 2 è modificata per adeguare la disposizione all'articolo 20 capoverso 1 OPDa.

7.11 Ordinanza del 20 settembre 2002⁷⁰ sui documenti d'identità

Art. 40 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. Per unificare le regole nel diritto settoriale, viene eliminata la norma secondo cui i verbali sono conservati in forma adeguata alle esigenze della revisione.

Art. 42 cpv. 1 e 3

Il capoverso 1 è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda di accesso. Nel capoverso 3 il rimando è adeguato alla nLPD.

Art. 43

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.12 Ordinanza del 14 novembre 2012⁷¹ concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Art. 30 cpv. 1, 3 e 5

Il capoverso 1 è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda di accesso. I rimandi nei capoversi 3 e 5 sono adeguati alla nLPD.

7.13 Ordinanza del 2 novembre 2016⁷² concernente la legge federale relativa alla Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata

Art. 10 cpv. 2

Il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD.

7.14 Ordinanza dell'8 settembre 1999⁷³ sull'archiviazione

Art. 12 cpv. 3 primo periodo e 14 cpv. 1 primo periodo

L'espressione «profili della personalità» è soppressa.

Art. 26 cpv. 2

Il capoverso 2 è soppresso perché contiene un rimando obsoleto.

⁷⁰ RS143.11

⁷¹ RS 143.5

⁷² RS 150.21

⁷³ RS 152.11

7.15 Ordinanza del 24 maggio 2006⁷⁴ sulla trasparenza

Art. 12 cpv. 1, 2 primo e secondo periodo nonché cpv. 3, 12a cpv. 1 frase introduttiva e 2, 12b cpv. 1 frase introduttiva, lett. b e c, 13 cpv. 1, 3 e 4, 13a rubrica, 21 frase introduttiva

L'espressione «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (Incaricato)» è sostituita con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT)». Le modifiche negli articoli 12 capoverso 2 primo e secondo periodo e capoverso 3, 12b capoverso 1 lettere b e c nonché 13 capoverso 3 riguardano soltanto il testo tedesco.

Art. 13 cpv. 3 e 4

Conformemente alle modifiche della legge sulla trasparenza (n. 10 all. 1/II della nLPD), nell'articolo 13 capoversi 3 e 4 la nozione di «dati personali» è completata con la protezione dei dati delle persone giuridiche. Le modifiche nel capoverso 4 riguardano soltanto le versioni tedesca e italiana.

7.16 Ordinanza del 25 novembre 1998⁷⁵ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 27i

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.17 Ordinanza GEVER del 3 aprile 2019⁷⁶

Ingresso

In considerazione delle modifiche della LOGA (n. 13 all. 1/II della nLPD), l'ordinanza GEVER si fonda ora sull'articolo 57h^{ter} LOGA. L'ingresso è modificato di conseguenza.

Art. 2 cpv. 3

Questo capoverso è adeguato per corrispondere al nuovo articolo 57h capoverso 1 LOGA (cfr. n. 13 allegato 1/II nLPD).

7.18 Ordinanza del 22 febbraio 2012⁷⁷ sul trattamento di dati personali derivanti dall'utilizzazione dell'infrastruttura elettronica della Confederazione

Titolo

Conformemente alle modifiche della LOGA (n. 13 all. 1/II della nLPD), nel titolo dell'ordinanza è integrata la nozione di «dati di persone giuridiche».

Art. 1 lett. a e b

Nelle definizioni delle nozioni di «dati amministrati» e di «dati non amministrati» l'espressione «dati personali» diviene «dati personali e dati di persone giuridiche».

⁷⁴ RS 152.31

⁷⁵ RS 172.010.1

⁷⁶ RS 172.010.441

⁷⁷ RS 172.010.442

Art. 10 cpv. 3

L'articolo 10 capoverso 3 è modificato perché in futuro in via di principio ogni organo federale disporrà di un consulente per la protezione dei dati.

Art. 14

L'espressione «dei loro dati personali» è sostituita con «dei loro dati».

7.19 Ordinanza del 25 novembre 2020⁷⁸ sulla trasformazione digitale e l'informatica

Art. 26 cpv. 2

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa.

7.20 Ordinanza del 19 ottobre 2016⁷⁹ sui sistemi di gestione delle identità e sui servizi di elenchi della Confederazione

Art. 11 cpv. 2

La presente disposizione è soppressa perché l'espressione «profilo della personalità» non figura più nella nLPD.

Art. 13 cpv. 4 e art. 18 cpv. 1 secondo periodo

L'obbligo dei titolari del trattamento di notificare all'IFPDT le collezioni di dati è soppresso dalla nLPD (art. 11a LPD). L'articolo 12 capoverso 4 nLPD prevede che gli organi federali titolari annuncino il registro delle attività di trattamento all'IFPDT. L'articolo 13 capoverso 4 lettera b è pertanto modificato in modo tale da collegare la notifica all'articolo 12 capoverso 4 nLPD.

Inoltre negli articoli 13 capoverso 4 e 18 capoverso 1 secondo periodo i riferimenti sono adeguati all'OPDa.

Art. 17 cpv. 2 e 26 cpv. 2

Per unificare la terminologia, sono modificate le versioni italiana e tedesca. Le nozioni di «Datenschutzverantwortliche» / «Datenschutzverantwortlicher» e «responsabile per la protezione dei dati» sono sostituite con «Datenschutzberaterin» / «Datenschutzberater» e «consulente per la protezione dei dati» (cfr. in proposito il messaggio LPD del 15 settembre 2017, FF 2017 5939 pag. 6023 seg.).

Art. 25 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁷⁸ RS 172.010.58

⁷⁹ RS 172.010.59

7.21 Ordinanza del 20 giugno 2018⁸⁰ concernente il trattamento dei dati nel sistema di gestione dei mandati del Servizio linguistico DFAE

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^{ter} LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 13 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.22 Ordinanza del 4 maggio 2016⁸¹ sugli emolumenti di fedpol

Art. 1 cpv. 1 lett. d

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.23 Ordinanza del 12 febbraio 2020⁸² sugli appalti pubblici

Art. 24 cpv. 2 secondo periodo

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.24 Ordinanza del 29 ottobre 2008⁸³ sull'organizzazione della Cancelleria federale

Art. 5a cpv. 3 lett. c, 10 cpv. 1

L'abbreviazione IFPDT è introdotta nell'articolo 5a capoverso 3 lettera c e ripresa nell'articolo 10 capoverso 1.

7.25 Ordinanza SSVIP del 18 novembre 2015⁸⁴

Art. 11 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.26 Ordinanza del 25 novembre 1998⁸⁵ concernente lo Stato maggiore Presa d'ostaggi e ricatto

Art. 14 rubrica, capoverso 1 (concerne soltanto i testi tedesco e francese) e 2 primo periodo

Nella rubrica e nel capoverso 1 delle versioni tedesca e francese le espressioni «Datensammlung» e «fichier» sono sostituite con «Datenbank» e «banque de données». Il

⁸⁰ RS 172.010.60

⁸¹ RS 172.043.60

⁸² RS 172.056.11

⁸³ RS 172.210.10

⁸⁴ RS 172.211.21

⁸⁵ RS 172.213.80

capoverso 2 deve essere adeguato per tenere conto della soppressione dell'espressione «detentore dei dati».

7.27 Ordinanza del 22 novembre 2017⁸⁶ sulla protezione dei dati personali del personale federale

Art. 2

L'espressione «raccolta di dati» è sostituita con «banca dati».

Art. 9 cpv. 1

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa.

Art. 34 cpv. 1 lett. b

L'obbligo dei titolari di notificare all'IFPDT le collezioni di dati è soppresso dalla nLPD (art. 11a LPD). L'articolo 12 capoverso 4 nLPD prevede che l'organo federale titolare notifici il registro delle attività di trattamento all'IFPDT. L'articolo 34 capoverso 1 lettera b è pertanto modificato in modo tale da collegare la notifica all'articolo 12 capoverso 4 nLPD.

Art. 16 cpv. 2, 28 cpv. 2, 37 cpv. 2, 44 cpv. 2, 51 cpv. 2, 57 cpv. 2, 65 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.28 Ordinanza WEB DFAE del 5 novembre 2014⁸⁷

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 12 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

Art. 13 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali. La durata di conservazione è adattata alla durata minima prevista dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa.

7.29 Ordinanza del 28 aprile 2004⁸⁸ sullo stato civile

Art. 83 cpv. 2-4

Gli adeguamenti dell'articolo 83 capoversi 2–4 OSC adempiono il mandato legislativo dell'articolo 45a capoverso 5 numero 5 del Codice civile. Tale disposizione incarica il Consiglio federale di disciplinare, con la partecipazione dei Cantoni, la vigilanza sul

⁸⁶ RS 172.220.111.4

⁸⁷ RS 172.220.111.42

⁸⁸ RS 211.112.2

rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati. Alla luce del nuovo articolo 2 capoverso 4 nLPD, viene soppresso il principio secondo cui i registri pubblici relativi ai rapporti di diritto privato sono esclusi dal campo d'applicazione della LPD. Ciò ha per conseguenza che il registro dello stato civile, per quanto concerne il rispetto delle prescrizioni relative alla protezione dei dati, sarà sottoposto alla vigilanza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (art. 4 cpv. 2 nLPD e contrario). Riguardo al coordinamento di questa vigilanza, il capoverso 2 prevede che l'UFSC inviti l'IFPDT a presentare un parere prima di adottare un provvedimento riguardante le questioni della protezione dei dati e della sicurezza dei dati. Secondo il capoverso 4, l'IFPDT nell'ambito della sua vigilanza si coordina con l'UFSC e se necessario con le autorità cantonali della protezione dei dati. Il capoverso 3 corrisponde all'articolo 83 capoverso 2 OSC.

7.30 Ordinanza del 18 novembre 1992⁸⁹ concernente la misurazione ufficiale

Art. 40 cpv. 5

L'autorizzazione di tenere un registro dei dati è sostituita dal trattamento dei dati.

7.31 Ordinanza del 17 ottobre 2007⁹⁰ sul registro di commercio

Art. 12c cpv. 2

Nelle versioni italiana e francese il termine «collezione di dati» è sostituito da «banche dati».

7.32 Ordinanza Ordipro del 22 marzo 2019⁹¹

Art. 15 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.33 Ordinanza E-VERA del 17 agosto 2016⁹²

Art. 9 rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Nella versione francese è soppresso il termine «fichier». Nelle versioni tedesca e italiana, i termini «Datensatz» e «set di dati» sono sostituiti con «Daten» e «dati». Nelle tre versioni sono inoltre necessari adeguamenti grammaticali.

Art. 14 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

Art. 15 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

⁸⁹ RS 211.432.2

⁹⁰ RS 221.411

⁹¹ RS 235.21

⁹² RS 235.22

7.34 Ordinanza CV DFAE del 26 aprile 2017⁹³

Art. 6 rubrica

La modifica concerne soltanto il testo tedesco. Nel testo tedesco il termine «Datensatz» è sostituito con «Daten» per mantenere l'uniformità della terminologia nel contesto delle ordinanze sui sistemi d'informazione del DFAE (cfr. art. 9 cpv. 1 ordinanza E-VERA).

Art. 11 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.35 Ordinanza «e-vent» del 17 ottobre 2018⁹⁴

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 13 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.36 Ordinanza Plato del 25 settembre 2020⁹⁵

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 14 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.37 Ordinanza del 26 giugno 2013⁹⁶ sulla commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

Art. 13 cpv. 1

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.38 Ordinanza del 7 novembre 2012⁹⁷ sulla protezione extraprocessuale dei testimoni

Art. 13 cpv. 2

⁹³ RS 235.23

⁹⁴ RS 235.25

⁹⁵ RS 235.26

⁹⁶ RS 311.039.2

⁹⁷ RS 312.21

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 15 cpv. 1 lett. b

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.39 Ordinanza del 20 settembre 2013⁹⁸ sul sistema d'informazione in materia penale dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 3

Il rimando è adeguato alla numerazione dell'OPDa.

Art. 14 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD.

La revisione della legge federale del 22 marzo 1974⁹⁹ sul diritto penale amministrativo (n. 27 all. 1/II nLPD) introduce un nuovo articolo 18d che disciplina il diritto d'accesso delle parti e di altri partecipanti a un procedimento pendente. Nel capoverso 2 va quindi citato il capoverso 2.

Art. 18 cpv. 1

Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa.

7.40 Ordinanza VOSTRA del 29 settembre 2006¹⁰⁰

Art. 18 cpv. 5

L'espressione «raccolta di dati» è sostituita con «banca dati».

Art. 26 cpv. 1 secondo periodo, 2 e 4

I rimandi sono adeguati alla numerazione della nLPD. Il capoverso 2 è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda di accesso.

Art. 27 cpv. 1 lett. b

Il rimando è adeguato alla numerazione dell'OPDa.

Art. 32

Il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD. Inoltre, sotto il profilo terminologico, la norma è adeguata all'articolo 39 nLPD.

⁹⁸ RS 313.041

⁹⁹ RS 313.0

¹⁰⁰ RS 331

7.41 Ordinanza EGPAP del 23 settembre 2016¹⁰¹

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 14 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a

Il rimando è adeguato alla nuova legislazione sulla protezione dei dati. La modifica della frase introduttiva riguarda soltanto il testo francese. L'espressione «sécurité informatique» è sostituita con «sécurité des données» per armonizzare la versione francese con le versioni italiana e tedesca.

Art. 15 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 17

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.42 Ordinanza del 30 novembre 2001¹⁰² sull'adempimento di compiti di polizia giudiziaria in seno all'Ufficio federale di polizia

Art. 6 cpv. 1 lett. c e d, 2 lett. b e c

La formulazione è adeguata perché l'articolo 13 capoverso 2 LUC non contiene più alcuna condizione ma fa riferimento alle regole del CP.

7.43 Ordinanza JANUS del 15 ottobre 2008¹⁰³

Art. 19 cpv. 1 lett. a e b, 2 lett. a e b

La formulazione è adeguata perché l'articolo 13 capoverso 2 LUC non contiene più alcuna condizione ma fa riferimento alle regole del CP.

Art. 24 cpv. 1 e 26

I rimandi sono adeguati alla nLPD e alla nuova numerazione dell'OPDa.

Art. 26 lett. a, 29l secondo periodo, 29n cpv. 1 lett. a, 29v cpv. 1 secondo periodo, 29w cpv. 1 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 27 cpv. 1 secondo periodo, 29i cpv. 2, 29t cpv. 2

¹⁰¹ RS 351.12

¹⁰² RS 360.1

¹⁰³ RS 360.2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Allegato 2 n. 4.1, riga 1 colonna 2

Il termine «raccolta» è sostituito con «banca dati».

7.44 Ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016¹⁰⁴

Art. 2 cpv. 1 frase introduttiva e lett. f, 13 cpv. 1 e 14 cpv. 2

Nella frase introduttiva dell'articolo 2 capoverso 1 l'espressione «detentore della banca dati» è sostituita con «organo federale». Le altre modifiche adeguano i rimandi alla nuova legislazione.

Art. 13 cpv. 1^{bis} e 2

Con la revisione della legge federale del 13 giugno 2008¹⁰⁵ sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (n. 30 all. 1/II nLPD) viene aggiunto un nuovo articolo 8a LSIP che limita il diritto d'accesso ai sistemi di cui all'articolo 2 LSIP in caso di segnalazioni per l'arresto a scopo di estradizione, segnatamente il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). Quindi, l'articolo 8a LSIP va menzionato nel nuovo articolo 13 capoverso 1^{bis} dell'ordinanza RIPOL.

Il capoverso 2 è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda d'accesso.

Art. 15 cpv. 1 secondo periodo e 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.45 Ordinanza IPAS del 15 ottobre 2008¹⁰⁶

Art. 9a, 13 secondo periodo

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

L'adeguamento dell'articolo 9a secondo periodo riguarda soltanto le versioni tedesca e italiana. L'espressione «incaricato per la protezione dei dati» è sostituita con «consulente per la protezione dei dati».

Art. 10 e 12 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

¹⁰⁴ RS 361.0

¹⁰⁵ RS 361

¹⁰⁶ RS 361.2

7.46 Ordinanza del 6 dicembre 2013¹⁰⁷ sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d

Le modifiche riguardano soltanto i testi francese e italiano. In italiano, il termine «schedari» è sostituito con «registri».

Art. 3a secondo periodo, 6 e 14 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

Art. 5 cpv. 2

Il capoverso è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda d'accesso.

7.47 Ordinanza del 15 ottobre 2008¹⁰⁸ sul Registro nazionale di polizia

Art. 7 cpv. 1 e 12 cpv. 1 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

Art. 8 cpv. 1 lett. c e d

I rimandi all'ordinanza RIPOLO del 15 ottobre 2008¹⁰⁹ e all'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013¹¹⁰ sono aggiornati.

Art. 11 cpv. 1, 2 frase introduttiva e 3

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

La modifica dei capoversi 1 e 2 riguarda soltanto la versione tedesca nella quale il termine «Datenschutzbeauftragten» è sostituito con «Datenschutzberaterin» / «Datenschutzberater».

7.48 Ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013¹¹¹

Art. 50 cpv. 1

Il capoverso è adeguato in modo da rinviare all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda d'accesso. In relazione al diritto di rettifica e cancellazione si rinvia ora alla nLPD. Per armonizzare le versioni francese e italiana a quella tedesca, nel titolo e nel capoverso 1 l'espressione «diritto di informazione» è sostituita con «diritto d'accesso».

Art. 50 cpv. 6

Con la revisione della legge federale del 13 giugno 2008¹¹² sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione (n. 30 all. 1/II nLPD) viene aggiunto un nuovo articolo 8a LSIP che limita il diritto d'accesso ai sistemi di cui all'articolo 2 LSIP in caso di segnalazioni per

¹⁰⁷ RS 361.3

¹⁰⁸ RS 361.4

¹⁰⁹ RS 361.0

¹¹⁰ RS 362.0

¹¹¹ RS 362.0

¹¹² RS 361

l'arresto a scopo di estradizione, segnatamente il sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL). Quindi, l'articolo 8a LSIP va menzionato nel nuovo articolo 50 capoverso 6.

Art. 51 cpv. 1 e 2 lett. c, 53 cpv. 1 lett. a

I rimandi devono essere adeguati alla nuova legislazione federale sulla protezione dei dati.

7.49 Ordinanza del 3 dicembre 2004¹¹³ sui profili del DNA

Art. 8 cpv. 1

L'espressione «detentore del sistema» è sostituita con «organo federale titolare del sistema». La seconda parte del capoverso 1 può essere soppressa.

Art. 17 cpv. 1 e 3 primo periodo, 19 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD e dell'OPDa.

La formulazione dell'articolo 17 capoverso 3 è modificata, perché l'articolo 62 LPD non contiene alcun obbligo di mantenere il segreto, ma disciplina soltanto le conseguenze della violazione di tale obbligo.

Nell'articolo 19 capoverso 1 lettera a il rimando agli articoli 20–23 OLPD è sostituito con il rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa, perché la normativa dell'articolo 19 conformemente alla sua rubrica riguarda soltanto il settore normativo della sicurezza dei dati. Nell'ambito del loro campo d'applicazione si applicano tuttavia anche le disposizioni dell'OPDa sul trattamento degli incarichi e sul consulente per la protezione dei dati.

7.50 Ordinanza Interpol del 21 giugno 2013¹¹⁴

Art. 4 cpv. 1 lett. f, 11 cpv. 4 terzo periodo, 12 cpv. 2 secondo periodo, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1

L'espressione «l'Incaricato della protezione dei dati e della protezione delle informazioni di fedpol» è sostituita con «il consulente della protezione dei dati di fedpol» (cfr. in proposito i commenti nel messaggio LPD del 15 settembre 2017, FF 2017 5939, 6023 seg.).

Art. 16 cpv. 1 e 7

Il capoverso 1 rinvia ora all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda d'accesso. Il capoverso 7 si riferisce al diritto di rettifica e di cancellazione e rinvia a tale riguardo alla nLPD.

7.51 Ordinanza del 15 settembre 2017¹¹⁵ concernente i sistemi d'informazione nella formazione professionale e nel settore universitario

Art. 20, 21 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato alla nLPD.

¹¹³ RS 363.1

¹¹⁴ RS 366.1

¹¹⁵ RS 412.108.1

7.52 Ordinanza del 29 novembre 2013¹¹⁶ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 41a cpv. 3

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa e il rimando è adeguato alla numerazione della nLPD.

7.53 Ordinanza del 30 giugno 1993¹¹⁷ sull'organizzazione della statistica federale

Art. 9 cpv. 1 secondo periodo e 4

La modifica riguarda soltanto le versioni tedesca e italiana. Per armonizzare queste due versioni linguistiche con la versione francese, l'espressione «collezioni di dati amministrativi» è sostituita con «insiemi di dati amministrativi».

Art. 10

Il rimando alla legislazione sulla protezione dei dati deve essere adeguato. Conformemente all'articolo 16 della legge sulla statistica federale (n. 35 all. 1/II nLPD, LStat), il rimando alle disposizioni sulla protezione dei dati nel capoverso 1 si applica soltanto ai dati personali. Il capoverso 2 riguardante la sicurezza dei dati si applica sia ai dati personali sia ai dati delle persone giuridiche, conformemente all'articolo 15 capoverso 1 LStat. Anche il messaggio LPD (FF 2017 5939, 6117) fa notare che il principio della sicurezza dei dati deve valere per le due categorie di persone.

7.54 Ordinanza del 30 giugno 1993¹¹⁸ sulle rilevazioni statistiche

Art. 5 cpv. 2 frase introduttiva e 3

Nell'articolo 5 capoverso 2 l'espressione «dati personali» è integrata con l'espressione «nonché dati di persone giuridiche». Nella versione francese, il capoverso 3 è adeguato alla terminologia del testo tedesco (l'espressione «mesures d'organisation» è sostituita con «mesures techniques et organisationnelles»). Il rimando nel capoverso 3 è adeguato in modo tale che le disposizioni sulla sicurezza dei dati si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche (cfr. commenti al n. 7.53).

Art. 13m cpv. 1

A causa dell'abrogazione dell'espressione «profilo della personalità», l'articolo 14a della legge federale del 9 ottobre 1992¹¹⁹ sulla statistica federale riguardante il collegamento di dati è stato modificato (cfr. n. 35 all. 1/II nLPD). L'espressione «profili della personalità» è quindi stata sostituita con «caratteristiche essenziali di una persona fisica o giuridica». La medesima modifica deve essere effettuata all'articolo 13m capoverso 1.

Allegato

In tutto l'allegato, «studenti delle scuole universitarie in Svizzera SIUS» è sostituito da «banca dati svizzera degli studenti delle scuole universitarie SIUS» e «personale delle scuole

¹¹⁶ RS 420.11

¹¹⁷ RS 431.011

¹¹⁸ RS 431.012.1

¹¹⁹ RS 431.01

universitarie in Svizzera» con «banca dati svizzera del personale delle scuole universitarie», con i necessari adeguamenti grammaticali.

7.55 Ordinanza del 26 gennaio 2011¹²⁰ sul numero d'identificazione delle imprese

Art. 3 cpv. 1 lett. b e d, 8 cpv. 4 e 20 cpv. 3

L'espressione «raccolte di dati» è sostituita con «banca dati».

7.56 Ordinanza del 25 giugno 2003¹²¹ sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione

Art. 1 lett. d

L'espressione «dati personali» è modificata nell'espressione «dati personali e dati di persone giuridiche».

7.57 Ordinanza del 9 giugno 2017¹²² sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni

Art. 9 cpv. 2 lett. f

La modifica riguarda soltanto il testo tedesco e italiano. In italiano l'espressione «raccolte di dati» è sostituita con «banche dati».

Art. 18 cpv. 1 lett. a e 2

Il rimando è adeguato all'OPDa. Nel settore della statistica le disposizioni sulla sicurezza dei dati si applicano per analogia ai dati delle persone giuridiche (cfr. i commenti al n. 7.53).

7.58 Ordinanza del 30 giugno 1993 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti¹²³

Art. 9° cpv. 2, 10 cpv. 3, 14 cpv. 1, 15 lett. a.

I rimandi sono adeguati alla nLPD e all'OPDa.

Art. 15 cpv. 2

Nel campo della statistica, si applicano per analogia le disposizioni sulla sicurezza dei dati delle persone giuridiche (cfr. le spiegazioni al n. 7.53).

7.59 Ordinanza del 4 settembre 2013¹²⁴ sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette

Art. 54

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. Il capoverso 2 rinvia ora all'articolo 16 per la forma della domanda d'accesso.

¹²⁰ RS 431.031

¹²¹ RS 431.09

¹²² RS 431.841

¹²³ RS 431.903

¹²⁴ RS 453.0

7.60 Ordinanza animex-ch del 1° settembre 2010¹²⁵

Art. 18 cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. Il capoverso 2 rinvia ora all'articolo 16 per la forma della domanda d'accesso.

7.61 Ordinanza del 4 dicembre 2009¹²⁶ sul Servizio informazioni dell'esercito

Art. 8 rubrica e frase introduttiva

La disposizione deve essere modificata a causa dell'abrogazione dell'espressione «profilo della personalità». Conformemente all'articolo 99 capoverso 2 LM, occorre introdurre la formulazione «compresi quelli necessari per valutare il grado di pericolosità di una persona» (cfr. n. 40 all. 1/II nLPD).

Art. 9

Secondo l'articolo 56 nLPD, l'IFPDT tiene un registro delle attività di trattamento che gli organi federali gli hanno notificato (art. 12 cpv. 4 nLPD) e non più un registro delle collezioni di dati (art. 11a cpv. 1 LPD). Secondo l'articolo 99 capoverso 3 lettera d della legge militare (n. 40 all. 1/II nLPD), il Consiglio federale disciplina le eccezioni alle prescrizioni concernenti la registrazione di attività di trattamento di dati qualora queste pregiudicassero la raccolta d'informazioni. Pertanto l'articolo 9 capoverso 1 prevede che le attività di trattamento dati eseguite nell'ambito della ricerca di informazioni secondo l'articolo 99 capoverso 2 LM non vadano notificate all'IFPDT se pregiudicano la raccolta d'informazioni. Secondo il capoverso 2 il SIEs deve informare l'IFPDT in forma generale su queste attività di trattamento di dati.

Art. 10 cpv. 2

L'espressione «collezioni di dati indipendenti» è sostituita con «banche dati indipendenti».

7.62 Ordinanza del 17 ottobre 2012¹²⁷ sulla condotta della guerra elettronica e sull'esplorazione radio

Art. 4 cpv. 5

L'obbligo di notificare le collezioni di dati è sostituito da quello di notificare i registri delle attività di trattamento.

7.63 Ordinanza del 4 luglio 2007¹²⁸ sulla protezione delle informazioni

Art. 3 lett. h

L'espressione «raccolte di dati» è sostituita con «banche dati». La versione francese è stata armonizzata con le altre versioni linguistiche.

¹²⁵ RS 455.61

¹²⁶ RS 510.291

¹²⁷ RS 510.292

¹²⁸ RS 510.411.

7.64 OGI-swisstopo del 21 maggio 2008¹²⁹

In tutta l'ordinanza

La modifica concerne soltanto il testo tedesco. «Datensammlung» è sostituito da «Daten».

Art. 3a

Nell'allegato della revisione totale della LPD viene modificato l'articolo 11 capoverso 2 della legge sulla geoinformazione (LGI¹³⁰). Tale modifica permette al Consiglio federale di prevedere eccezioni all'obbligo di tenere un elenco delle attività di trattamento, se tali trattamenti presentano un rischio limitato di ingerenza nei diritti fondamentali della persona interessata. L'elenco dei geodati di base nell'allegato 1 dell'ordinanza sulla geoinformazione (OGI), allo stato attuale, contiene soltanto pochi dati personali e il trattamento di questi ultimi non pone alcun rischio o solo rischi esigui di ledere un diritto fondamentale, tanto più che la pertinente legislazione speciale della Confederazione prevede di regola espressamente la comunicazione dei dati personali. L'elenco dei geodati di base nell'allegato 1 corrisponde quindi ai requisiti dell'articolo 11 capoverso 2 LGI. In occasione di ogni aggiunta all'allegato 1 occorre verificare se le condizioni sono adempite anche per le nuove raccolte di dati.

7.65 Ordinanza del 16 dicembre 2009¹³¹ sui sistemi d'informazione militari

Art. 2a, art. 2b lett. b, allegato 1 rubrica e riga 1 colonna 4

L'espressione «detentore della collezione di dati» è soppressa.

Titolo prima dell'art. 72h, art. 72h^{bis}, 72h^{quater}, 72h^{quinquies}, Allegato 35d rubrica

L'espressione «collezione ausiliaria di dati» è sostituita con «banca dati ausiliaria».

7.66 Ordinanza del 21 novembre 2018¹³² sulla sicurezza militare

Art. 4 cpv. 3

Il rimando è adeguato alla nLPD.

Art. 5

Secondo l'articolo 56 nLPD, l'IFPDT tiene un registro delle attività di trattamento che gli organi federali gli hanno notificato (art. 12 cpv. 4 nLPD) e non più un registro delle collezioni di dati (art. 11a cpv. 1 LPD). Secondo l'articolo 100 capoverso 4 lettera c numero 2 della legge militare (n. 40 all. 1/II nLPD), il Consiglio federale disciplina le eccezioni all'obbligo di notificare all'IFPDT i registri delle attività di trattamento quando tale notifica pregiudica la raccolta di informazioni. L'articolo 5 prevede quindi che le attività di trattamento di dati eseguite nel quadro di un servizio d'appoggio o di un servizio attivo non devono essere notificate all'IFPDT, se ciò può pregiudicare l'acquisizione d'informazioni e l'adempimento dei compiti secondo la presente ordinanza. Secondo il capoverso 2, il SIEs deve informare l'IFPDT in forma generale su queste attività di trattamento di dati. L'espressione «Incaricato

¹²⁹ RS 510.620

¹³⁰ RS 510.62

¹³¹ RS 510.911

¹³² RS 513.61

federale della protezione dei dati e della trasparenza» è soppressa nel capoverso 2, perché quest'ultimo fa riferimento all'IFPDT.

7.67 Ordinanza del 2 luglio 2008¹³³ sulle armi

Art. 58 cpv. 1 lett. h, 59 cpv. 1 frase introduttiva, 59a cpv. 1 frase introduttiva e 60 rubrica, 66a primo periodo, 66b, 66d, 68 cpv. 2 lett. c, 69 lett. c, 70 cpv. 1 lett. c e 2 lett. c

La presente modifica concerne soltanto il testo francese in cui il termine «fichier» è sostituito con «banque de données».

Art. 64

La presente disposizione è modificata in due punti. In primo luogo, il rimando alla legge sulle armi rinvia ora all'articolo 32e capoverso 3 e non più all'articolo 32e nel suo insieme. In secondo luogo, l'articolo 64 è modificato al fine di rispettare la terminologia dell'articolo 16 nLPD e le garanzie adeguate previste agli articoli 9–12 OPDa.

Art. 65, 66b e 66c cpv. 1 lett. a

I rimandi sono adeguati alla nLPD e all'OPDa.

Art. 66a secondo periodo

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.68 Ordinanza dell'11 novembre 2020¹³⁴ sulla protezione civile

Art. 37 cpv. 3

Il termine «responsabile dei dati» è sostituito da «titolare dei dati».

7.69 Ordinanza del 12 agosto 2015¹³⁵ sul centro di notifica per i medicinali a uso umano d'importanza vitale

Art. 8 cpv. 2 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.70 Ordinanza del 5 aprile 2006¹³⁶ sulle finanze della Confederazione

Art. 1 cpv. 1 lett. g e cpv. 2 e 26 cpv. 2

La nLPD conferisce all'IFPDT nuove competenze in materia di preventivo. Secondo l'articolo 45 nLPD, l'IFPDT presenta ogni anno, per il tramite della Cancelleria federale, un progetto di preventivo al Consiglio federale che lo inoltra senza modifiche all'Assemblea federale. Il nuovo articolo 142 capoverso 2 della legge sul Parlamento (n. 12 all. 1/II nLPD, LParl) prevede pertanto che il Consiglio federale riprenda nel suo disegno di preventivo e nel consuntivo della Confederazione, senza modificarli, il progetto di preventivo e il consuntivo dell'IFPDT. Secondo il capoverso 3 della citata disposizione, l'IFPDT difende il suo

¹³³ RS 514.541

¹³⁴ RS 520.11

¹³⁵ RS 531.215.32

¹³⁶ RS 611.01

progetto di preventivo e il suo consuntivo dinnanzi all'Assemblea federale. In seguito a queste modifiche sono modificati gli articoli 1 e 2 e 26 capoverso 2 dell'ordinanza sulle finanze della Confederazione.

7.71 Ordinanza del 1° novembre 2006¹³⁷ sulle dogane

Art. 226 cpv. 3 lett. b

L'articolo 103 capoverso 1 frase introduttiva della legge sulle dogane riveduta (n. 48 all. 1/II nLPD) abilita d'ora in poi L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza delle frontiere a stabilire l'identità di una persona rilevandone i dati genetici. La base legale attuale dell'articolo 226 capoverso 3 lettera b n. 1 può quindi essere soppressa (cfr. n. 9.2.37 del messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 2017).

7.72 Ordinanza del 4 aprile 2007¹³⁸ sull'impiego di telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini

Art. 10 cpv. 1

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.73 Ordinanza del 23 agosto 2017¹³⁹ sul trattamento dei dati nell'UDSC

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 8 e 12 cpv. 1

I rimandi sono adeguati alla nLPD e all'OPDa. Quindi nell'articolo 12 il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa.

Allegato 73

In tutto l'allegato 73 l'espressione «collezione ausiliaria di dati» è sostituita con «banca dati ausiliaria».

7.74 Ordinanza del 12 ottobre 2011¹⁴⁰ sulla statistica del commercio esterno

Art. 13

Nella versione tedesca il termine «Datensammlungen» è sostituito con «Datenbanken».

7.75 Ordinanza del 27 novembre 2009¹⁴¹ concernente l'imposta sul valore aggiunto

Art. 135 cpv. 2

¹³⁷ RS 631.01

¹³⁸ RS 631.053

¹³⁹ RS 631.061

¹⁴⁰ RS 632.14

¹⁴¹ RS 641.201

La presente modifica risulta dalla modifica dell'articolo 14 capoverso 3 della legge sulla Banca nazionale¹⁴², operata nell'allegato della nLPD per creare una base legale per lo scambio di dati tra BNS, AFC e UST a fini statistici¹⁴³.

7.76 Ordinanza del 1° novembre 2017¹⁴⁴ sull'energia

Art. 70

Conformemente alla modifica della legge sull'energia (n. 56 all. 1/II nLPD), l'espressione «dati personali» è sostituita con «dati personali nonché dati di persone giuridiche». Inoltre, l'espressione «dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali», conformemente all'articolo 5 lettera c nLPD.

7.77 Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁴⁵ sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari

Art. 39 cpv. 1 frase introduttiva

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa.

7.78 Ordinanza del 9 giugno 2006¹⁴⁶ concernente i corpi di guardia degli impianti nucleari

Art. 18 cpv. 1

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa.

7.79 Ordinanza del 14 marzo 2008¹⁴⁷ sull'approvvigionamento elettrico

Art. 8d cpv. 1, 2 lett. a e 3

L'espressione «profilo della personalità» è soppressa. Conformemente alla modifica della legge sull'energia (n. 59 all. 1/II nLPD, LAEI) l'espressione «dati personali» è integrata con l'aggettivo «giuridiche».

Art. 8d cpv. 5 secondo periodo

Il rimando è adeguato all'OPDa. Conformemente alla modifica dall'articolo 17c capoverso 1 LAEI, le disposizioni dell'OLPD sono dichiarate applicabili per analogia ai dati delle persone giuridiche.

7.80 Ordinanza del 30 novembre 2018¹⁴⁸ concernente il sistema d'informazione sugli incidenti stradali

Ingresso

¹⁴² RS 951.11

¹⁴³ Cfr. messaggio LPD del 15 settembre 2017, FF 2017 5939, 6131 seg.

¹⁴⁴ RS 730.01

¹⁴⁵ RS 732.143.1

¹⁴⁶ RS 732.143.2

¹⁴⁷ RS 734.71

¹⁴⁸ RS 741.57

I rimandi sono adeguati alle disposizioni della nLPD.

Art. 17 cpv. 4

Il rimando è adeguato alla nLPD e all'OPDa.

7.81 Ordinanza del 30 novembre 2018¹⁴⁹ concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione

Ingresso

I rimandi sono adeguati alle disposizioni della nLPD.

Art. 18 cpv. 5

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.82 Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁵⁰ sulla videosorveglianza TP

Art. 6 cpv. 2

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.83 Ordinanza del 17 dicembre 2014¹⁵¹ concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti

Art. 19 cpv. 2

Il rimando nel capoverso 2 è adeguato all'OPDa.

Inoltre, la versione francese è oggetto di una modifica formale, per far sì che la disposizione abbia due capoversi come le altre versioni linguistiche.

7.84 Ordinanza del 2 settembre 2015¹⁵² concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada

Art. 14

La disposizione rinvia ora all'articolo 16 LPDa per la forma della domanda d'accesso. In relazione al diritto di rettifica si rinvia alla nLPD.

7.85 Ordinanza del 4 novembre 2009¹⁵³ sul trasporto di viaggiatori

Art. 58b cpv. 1

La disposizione rinvia ora all'articolo 16 LPDa per la forma della domanda d'accesso. In relazione al diritto di rettifica si rinvia alla nLPD.

¹⁴⁹ RS 741.58

¹⁵⁰ RS 742.147.2

¹⁵¹ RS 742.161

¹⁵² RS 744.103

¹⁵³ RS 745.11

7.86 Ordinanza del 18 dicembre 1995¹⁵⁴ concernente il servizio della sicurezza aerea

Art. 40a cpv. 1 e 2

Nel capoverso 1 nelle versioni tedesca e francese l'espressione «die Erbringer / les prestataires de services» è sostituita dal singolare «der Erbringer / le prestataire» per motivi di coerenza con il capoverso 2. Nel capoverso 2 l'espressione «collezione di dati» è sostituita con «banca dati».

7.87 Ordinanza del 15 novembre 2017¹⁵⁵ sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 8 cpv. 2

L'espressione «incaricato della protezione dei dati» è sostituita con «consulente per la protezione dei dati».

7.88 Ordinanza del 15 novembre 2017¹⁵⁶ sul sistema di trattamento per la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

Art. 7 cpv. 4, 8 cpv. 2 primo periodo

Il rimando è adeguato alla nLPD e all'OPDa.

7.89 Ordinanza del 9 marzo 2007¹⁵⁷ sui servizi di telecomunicazione

Art. 48 cpv. 3 secondo periodo

L'espressione «dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali», conformemente all'articolo 5 lettera c nLPD.

Art. 89

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.90 Ordinanza del 6 ottobre 1997¹⁵⁸ concernente gli elementi d'indirizzo nel settore delle telecomunicazioni

Art. 13I cpv. 2

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.91 Ordinanza del 5 novembre 2014¹⁵⁹ sui domini Internet

Art. 17 cpv. 2 lett. f

Il rimando è adeguato alla nLPD.

¹⁵⁴ RS 748.132.1

¹⁵⁵ RS 780.11

¹⁵⁶ RS 780.12

¹⁵⁷ RS 784.101.1

¹⁵⁸ RS 784.104

¹⁵⁹ RS 784.104.2

7.92 Ordinanza del 4 dicembre 2000¹⁶⁰ sulla medicina della procreazione

Art. 19a cpv. 2, secondo periodo

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.93 Ordinanza del 14 febbraio 2007¹⁶¹ sugli esami genetici sull'essere umano

Art. 21 cpv. 3

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.94 Ordinanza del 16 marzo 2007¹⁶² sui trapianti

art. 48 cpv. 3, 49 secondo periodo

Il rimando è adeguato alla nLPD e all'OPDa.

Art. 49c cpv. 1 primo periodo

L'espressione «detentore della raccolta di dati» è soppressa. Ciò non comporta modifiche materiali.

7.95 Ordinanza del 18 ottobre 2017¹⁶³ sul trapianto incrociato tra vivi

Art. 21 cpv. 1 primo periodo

L'espressione «detentore della banca dati» è soppressa. Ciò non comporta modifiche materiali.

7.96 Ordinanza del 16 marzo 2007¹⁶⁴ sull'attribuzione di organi

Art. 34c cpv. 1 primo periodo

L'espressione «detentore della banca dati» è soppressa. Ciò non comporta modifiche materiali.

Art. 34i cpv. 1 lett. a

Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa.

7.97 Ordinanza del 20 settembre 2013¹⁶⁵ sulla ricerca umana

Art. 26 cpv. 2

¹⁶⁰ RS 810.112.2

¹⁶¹ RS 810.122.1

¹⁶² RS 810.211

¹⁶³ RS 810.212.3

¹⁶⁴ RS 810.212.4

¹⁶⁵ RS 810.301

Nella versione italiana l'espressione «dalla raccolta di materiale o di dati» è sostituita con «dal materiale o dai dati personali». Inoltre, le versioni tedesca e italiana sono adeguate alla versione francese con l'aggiunta dell'aggettivo «biologico» al termine materiale.

7.98 Ordinanza del 20 settembre 2013¹⁶⁶ sull'organizzazione relativa alla LRUM

Art. 11 cpv. 2 lett. a e b

L'articolo 11 disciplina l'obbligo dell'autorità esecutiva di informare la persona interessata se comunica dati personali che la riguardano.

Le eccezioni di cui al capoverso 2 lettere a e b non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 20 capoverso 1 lettere a e b nLPD. Il capoverso 2 lettera a deve essere adeguato di conseguenza. L'eccezione di cui al capoverso 2 lettera b deve essere soppressa perché non è prevista nell'articolo 20 nLPD.

Art. 12

La presente disposizione disciplina lo scambio di dati con le autorità e istituzioni straniere. I capoversi 1, 2 e 3 tengono conto dei nuovi requisiti previsti dagli articoli 16 capoversi 1 e 2 lettera c e 17 capoverso 1 lettere a e d nLPD.

Il capoverso 4 riprende la normativa dell'articolo 19 capoverso 4 nLPD.

7.99 Ordinanza del 26 novembre 2008¹⁶⁷ sugli esami LPMed

Art. 26 cpv. 2

La disposizione riprende quanto prescritto dagli articoli 16 capoverso 1 primo periodo e 3 OPDa. Per la forma della domanda d'accesso non si rinvia all'articolo 16 OPDa poiché a differenza dell'articolo 16 capoverso 1 secondo periodo OPDa la domanda d'accesso non può essere presentata oralmente a causa della sensibilità dei dati personali trattati.

7.100 Ordinanza del 14 novembre 2018¹⁶⁸ sulle autorizzazioni nel settore dei medicinali

Art. 66 lett. b

La presente modifica concerne soltanto le versioni tedesca e italiana. L'espressione «i dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali» conformemente all'articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.

Art. 68 cpv. 2

Il primo periodo è modificato affinché tutti gli accessi al sistema d'informazione siano verbalizzati. Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

¹⁶⁶ RS 810.308

¹⁶⁷ RS 811.113.3

¹⁶⁸ RS 812.212.1

7.101 Ordinanza del 21 settembre 2018¹⁶⁹ sui medicinali

Art. 76 cpv. 2 secondo periodo

La versione francese è oggetto di una modifica formale per adeguare il primo periodo alle versioni tedesca e italiana. Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.102 Ordinanza del 18 agosto 2004¹⁷⁰ sui medicinali veterinari

Art. 36 rubrica e cpv. 5

Nella rubrica l'espressione «collezione di dati» è sostituita con «trattamento di dati». Nel capoverso 5 il rimando è adeguato alla nLPD.

7.103 Ordinanza del 1° luglio 2020¹⁷¹ relativa ai dispositivi medici

Art. 84 cpv. 1 e 2

Il rimando è adeguato all'OPDa. Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito dal rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa.

Art. 92 e allegato 3, 2 Diritto svizzero, n. 13, colonna 2

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.104 Ordinanza del 31 ottobre 2018¹⁷² concernente il sistema d'informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria

Art. 13

Nel capoverso 1 il rimando è adeguato alla nLPD. Il capoverso 2 rinvia ora all'articolo 16 LPDa per la forma della domanda d'accesso.

7.105 Ordinanza sui dispositivi medici diagnostici in vitro¹⁷³

Allegato 2, 2 diritto svizzero, n. 7, seconda colonna

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.106 Ordinanza del 27 febbraio 1991¹⁷⁴ sulla protezione contro gli incidenti rilevanti

Art. 17 rubrica

Nella versione tedesca il termine «Datensammlung» è sostituito con «Datenbeschaffung».

¹⁶⁹ RS 812.212.21

¹⁷⁰ RS 812.212.27

¹⁷¹ RS 812.213

¹⁷² RS 812.214.4

¹⁷³ RS 812.219

¹⁷⁴ RS 814.012

7.107 Ordinanza del 20 ottobre 2021¹⁷⁵ concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici

Art. 8

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.108 Ordinanza del 22 marzo 2017¹⁷⁶ sulla cartella informatizzata del paziente

Art. 12 cpv. 1 lett. b

Art. 12, cpv. 1, secondo periodo, lett. b e 2

Secondo il vigente capoverso 1 lettera b, le comunità devono dotarsi di un sistema di gestione della protezione e della sicurezza dei dati adeguato ai rischi. Tale sistema deve in particolare comprendere un registro dei mezzi informatici e delle raccolte di dati. Questa disposizione deve essere modificata in seguito all'introduzione di un nuovo obbligo dei titolari del trattamento di allestire un registro delle attività di trattamento (art. 12 nLPD).

7.109 Ordinanza del 27 maggio 2020¹⁷⁷ sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari

Art. 97 cpv. 1-3

I capoversi 1 e 2 dell'articolo 97 sono stati modificati per rispettare la terminologia della nLPD. Si propone di abrogarli perché non aggiungono alcun contenuto normativo alla nLPD e all'OPDa.

Il capoverso 3 concerne soltanto le versioni tedesca e italiana. L'espressione «i dati relativi a procedimenti e sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali» conformemente all'articolo 5 lettera c numero 5 nLPD.

Art. 98 cpv. 4

Nel capoverso 4 l'espressione «necessariamente indispensabili» è sostituita dal termine «necessari» per adeguare il capoverso alla terminologia dell'articolo 6 capoverso 4 nLPD. Possono essere comunicati soltanto i dati personali necessari al destinatario.

7.110 Ordinanza del 29 aprile 2015¹⁷⁸ sulle epidemie

Art. 90 rubrica

Tenuto conto dell'abrogazione dell'espressione «raccolta di dati», la rubrica dell'articolo 90 deve essere modificata.

Art. 96

Il rimando agli articoli 20 e 21 OLPD è sostituito con il rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa.

¹⁷⁵ RS 814.620

¹⁷⁶ RS 816.11

¹⁷⁷ RS 817.042

¹⁷⁸ RS 818.101.1

Art. 97 secondo periodo

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.111 Ordinanza del 29 aprile 2015¹⁷⁹ concernente i laboratori di microbiologia

Art. 23 cpv. 1 secondo periodo

La presente modifica concerne soltanto la versione francese. Il termine «fichier» è sostituito dal termine «dossier».

7.112 Ordinanza 1 del 10 maggio 2000¹⁸⁰ concernente la legge sul lavoro

Ingresso, art. 89 e 90

I rimandi sono adeguati alla nLPD.

7.113 Ordinanza del 19 giugno 1995¹⁸¹ per gli autisti

Art. 18 cpv. 6

I rimandi sono adeguati alla nLPD e all'OPDa.

7.114 Ordinanza del 6 settembre 2006¹⁸² contro il lavoro nero

Art. 9 rubrica, cpv. 1 e 9a

Poiché la nLPD sopprime la protezione dei dati personali delle persone giuridiche, nell'articolo 17a del disegno di revisione della legge federale contro il lavoro nero viene inserita una nuova base legale che autorizza gli organi di controllo cantonali e le competenti autorità cantonali a trattare i dati di persone giuridiche (cfr. n. 78 all. 1/II nLPD). Secondo il progetto di revisione, sono adeguati la rubrica e il capoverso 1 dell'articolo 9 dell'ordinanza contro il lavoro nero. È inoltre aggiunto un nuovo articolo 9a che disciplina il trattamento dei dati delle persone giuridiche. L'articolo 9a contiene una normativa analoga a quella dell'articolo 9 capoverso 1. Secondo l'articolo 9a capoverso 2, l'articolo 9 capoversi 2–4 si applica per analogia ai dati di persone giuridiche.

7.115 Ordinanza del 16 gennaio 1991¹⁸³ sul collocamento

Art. 58 rubrica e cpv. 1

L'articolo 58 dell'ordinanza sul collocamento disciplina il diritto della persona interessata a essere informata dai servizi che trattano dati che la riguardano.

È adeguato alle nuove regole della nLPD, segnatamente all'articolo 19 nLPD (obbligo di informare sulla raccolta di dati personali), 25 nLPD (diritto d'accesso) e 41 (pretese e procedura).

¹⁷⁹ RS 818.101.32

¹⁸⁰ RS 822.111

¹⁸¹ RS 822.221

¹⁸² RS 822.411

¹⁸³ RS 823.111

La prima modifica riguarda la rubrica dell'articolo 58 che non è corretta. Come esposto in seguito la disposizione disciplina diversi diritti delle persone interessate e non soltanto il diritto d'accesso.

Come nel diritto vigente, il capoverso 1 disciplina l'obbligo di informare la persona interessata. L'elenco delle informazioni da fornire viene comunque esteso. Secondo il nuovo capoverso 1 le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro che si annunciano alle autorità preposte al mercato del lavoro sono informati su sono informati sull'identità e i dati di contatto del titolare (lett. a). A prescindere dalle modifiche redazionali, le informazioni secondo le lettere b, c ed e rimangono le medesime. L'informazione secondo la lettera d è modificata nel senso che la persona interessata non deve più essere informata sui «destinatari regolari» ma su tutti i destinatari o le categorie di destinatari ai quali sono comunicati dati personali.

Art. 59a

La modifica concerne soltanto il testo francese in cui il termine «fichier» è sostituito con «registre».

7.116 Ordinanza dell'11 settembre 1996¹⁸⁴ sul servizio civile

Art. 110 rubrica, cpv. 1 e 2 frase introduttiva

L'espressione «collezione di dati» è sostituita con «banca dati».

7.117 Ordinanza del 20 agosto 2014¹⁸⁵ sul sistema d'informazion del servizio civile

Art. 11 cpv. 1 lett. a e 13 cpv. 1

Il rimando è adeguato alla nuova legislazione sulla protezione dei dati.

Art. 11 cpv. 4

La disposizione è adeguata ai requisiti in materia di verbalizzazione dell'OPDa.

7.118 Ordinanza dell'11 settembre 2002¹⁸⁶ sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

Art. 8b cpv. 2 terzo periodo e 9 cpv. 2 secondo periodo

Il rimando è adeguato alla nuova legislazione sulla protezione dei dati.

7.119 Ordinanza del 31 ottobre 1947¹⁸⁷ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 144 secondo periodo

Concerne soltanto il testo francese, dove il termine «fichier» è sostituito con «registre».

¹⁸⁴ RS 824.01

¹⁸⁵ RS 824.095

¹⁸⁶ RS 830.11

¹⁸⁷ RS 831.101

7.120 Ordinanza del 17 gennaio 1961¹⁸⁸ sull'assicurazione per l'invalidità

Concerne soltanto il testo francese, dove l'espressione «fichiers de données» è sostituita da «ensembles de données».

7.121 Ordinanza del 27 giugno 1995¹⁸⁹ sull'assicurazione malattie

Art. 30c primo periodo

Il rimando è adeguato alla numerazione dell'OPDa.

Art. 59a cpv. 1 e 3 primo periodo, 6 secondo periodo e 7 primo periodo

Le modifiche dei capoversi 1 e 3 primo periodo riguardano soltanto il testo francese. Il termine «fichier» è sostituito dal termine «ensemble». Il testo francese è così allineato ai testi tedesco e italiano («Datensatz» rispettivamente «insieme di dati»).

I rimandi previsti nei capoversi 6 secondo periodo e 7 primo periodo devono essere adeguati alla numerazione della nLPD.

Art. 59a cpv. 7

Il termine «Incaricato» è sostituito con «Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza» e da «IFPDT».

Art. 59a^{ter} cpv. 1

Il rimando agli articoli 21 e 22 OLPD è sostituito con il rimando agli articoli 1–4 e 6 OPDa, perché la normativa sulla sicurezza dei dati nella sezione 1 va considerata come un'unità. Le disposizioni sul trattamento da parte del responsabile sono comunque valide nell'ambito del loro campo d'applicazione.

7.122 Ordinanza del 20 dicembre 1982¹⁹⁰ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 72a cpv. 2 secondo periodo

Il rimando è adeguato all'OPDa.

7.123 Ordinanza del 31 ottobre 2007¹⁹¹ sugli assegni familiari

Art. 18h cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato all'OPDa.

¹⁸⁸ RS 831.201

¹⁸⁹ RS 832.102

¹⁹⁰ RS 832.202

¹⁹¹ RS 836.21

7.124 Ordinanza del 31 agosto 1983¹⁹² sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 126 cpv. 1

Si vedano i commenti all'articolo 58 del progetto di revisione dell'ordinanza del 16 gennaio 1991 sul collocamento (n. 7.114).

Inoltre, nel capoverso 1 l'espressione «sistemi d'informazione» è usata al plurale perché vi sono diversi sistemi d'informazione.

7.125 Ordinanza del 26 maggio 2021¹⁹³ sui sistemi d'informazione AD

Art. 2 cpv. 2

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.126 Ordinanza del 18 giugno 2021¹⁹⁴ sui sistemi d'informazione consolare del Dipartimento federale degli affari esteri

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^{h^{ter}} LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 25 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.127 Ordinanza DOP/IGP del 28 maggio 1997¹⁹⁵

Art. 19 cpv. 2 lett. d n. 4 e 21b cpv. 2 lett. d

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.128 Ordinanza del 22 settembre 1997¹⁹⁶ sull'agricoltura biologica

Art. 33 lett. c n. 6

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.129 Ordinanza del 25 maggio 2011¹⁹⁷ sulle designazioni «montagna» e «alpe»

Art. 11 cpv. 1 lett. d n. 4

Il rimando è adeguato alla nLPD.

¹⁹² RS 837.02

¹⁹³ RS 837.063.1

¹⁹⁴ RS 852.12

¹⁹⁵ RS 910.12

¹⁹⁶ RS 910.18

¹⁹⁷ RS 910.19

7.130 Ordinanza del 3 novembre 2021¹⁹⁸ concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Art. 4, rubrica e cpv. 4

Concerne soltanto il testo francese, dove il termine «fichiers» è sostituito con l'espressione «ensembles de données».

7.131 Ordinanza del 27 aprile 2022¹⁹⁹ concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (O-SIFA)

Art. 25 lett. a

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.132 Ordinanza del 18 novembre 2015²⁰⁰ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Art. 102d secondo periodo

Il termine «regolamento d'esercizio» è sostituito da «regolamento sul trattamento».

Art. 102e

Il rimando è adeguato alla nLPD. Il capoverso 2 rinvia ora all'articolo 16 OPDa per la forma della domanda d'accesso.

7.133 Ordinanza del 26 giugno 2013²⁰¹ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate

Titolo prima dell'art. 9 e art. 9 cpv. 1

Nel titolo l'espressione «collezione di dati» è sostituita con «trattamento di dati»; la modifica del capoverso 1 riguarda soltanto il testo tedesco.

7.134 Ordinanza del 24 giugno 2015²⁰² sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Art. 12 cpv. 1 frase introduttiva, 3 frase introduttiva e 4

Le modifiche dei capoversi 1 e 3 riguardano soltanto i testi tedesco e italiano. L'espressione «dati concernenti i procedimenti o le sanzioni amministrativi e penali» è sostituita con «dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali», conformemente all'articolo 5 lettera c nLPD. Nel capoverso 4 il rimando è adeguato alla nLPD.

¹⁹⁸ RS 916.404.1

¹⁹⁹ SR 916.408

²⁰⁰ RS 916.443.10

²⁰¹ RS 935.011

²⁰² RS 935.411

7.135 Ordinanza del 12 agosto 2015²⁰³ sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Ingresso

In virtù delle modifiche apportate alla LOGA (n. 13 allegato 1/II nLPD), l'ordinanza si basa ora sull'articolo 57^hter LOGA. L'ingresso è adattato di conseguenza.

Art. 9 cpv. 1 lett. a

Il rimando è adeguato alla nLPD.

Art. 10 cpv. 2

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

7.136 Ordinanza del 7 novembre 2018²⁰⁴ sui giochi in denaro

Art. 73 cpv. 3

Il rimando è adeguato alla nLPD.

7.137 Ordinanza del 27 novembre 2000²⁰⁵ sugli esplosivi

Titolo 9a, art. 117a, 117b, 117f cpv. 2 frase introduttiva

Nella versione francese l'espressione «fichier électronique» è sostituita dall'espressione «banque de données».

Art. 117g secondo periodo

Come previsto dall'articolo 4 capoverso 4 OPDa, i verbali devono essere conservati separatamente dal sistema in cui sono trattati i dati personali.

Art. 117i, 117j cpv. 1 e 117k

Il rimando è adeguato alla nLPD. Nella versione francese dell'art. 117i è inoltre soppresso il termine «fichier».

Allegato 14 n. 13, rubrica e cpv. 1

Nella versione francese il termine «fichier» è sostituito dal termine «registre».

²⁰³ RS 935.412

²⁰⁴ RS 935.511

²⁰⁵ RS 941.411

7.138 Ordinanza del 25 agosto 2004²⁰⁶ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro

Art. 13 cpv. 1 lett. a

La formulazione è modificata perché l'articolo 13 capoverso 2 LUC non prevede più alcuna condizione ma rimanda alle regole del CP.

Art. 19 cpv. 1 e 26 cpv. 1 terzo periodo

Il rimando è adeguato alla nLPD. Nell'articolo 26 capoverso 1 terzo periodo l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «Segreteria di Stato».

Art. 25 cpv. 1 primo periodo

La disposizione è integrata con la nozione di «completezza» conformemente alla regola dell'articolo 1 OPDa.